

NOTIZIARIO

DEL

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA



ANNO 2010 - N.1

NOTIZIARIO DEL
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Anno 2010 - Numero 1
Pubblicazione interna per la Magistratura Tributaria
curata dal Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria

DIRETTORE RESPONSABILE
Daniela GOBBI

Autorizzazione Tribunale Civile di Roma n.434 del 05 novembre 2010

INDICE

Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni - Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413	pag. 11
Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della L. 30 dicembre 1991 , n. 413	» 57
Deliberazione del 7 gennaio 1997 - Approvazione del regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria	» 101
Deliberazione del 9 novembre 1999 - Modificazione al regolamento interno	» 119
Deliberazione del 16 novembre 1999 - Regolamento di amministrazione e contabilità	» 120
Deliberazione del 27 novembre 2001 - Modifiche ed integrazioni del regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio di Presidenza il 16 novembre 1999	» 141
Deliberazione del 19 marzo 2002 - Approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria	» 143

Deliberazione del 19 novembre 2002 - Modifiche ed integrazioni del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria	pag. 155
Deliberazione del 1° aprile 2003 - Approvazione delle modifiche al regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria	» 157
Deliberazione del Comitato di Presidenza del 29 gennaio 2008 - Proposta di sostituzione degli articoli 15, comma 1 e 32, comma 1 del regolamento di amministrazione e contabilità	» 177
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 aprile 2008 - Determinazione del numero delle sezioni e degli organici delle Commissioni tributarie Regionali e Provinciali, ai sensi dell'art. 1, comma 353, della L. 24 dicembre 2007, n. 244	» 178
Deliberazione del 4 novembre 2008 - Emanazione della Circolare n. 1/2008, esplicativa del Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze dell' 11 aprile 2008	» 185
Deliberazione del 14 luglio 2009 - Modifiche ed integrazioni del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, approvato con delibera del 19 marzo 2002	» 189
Deliberazione del 14 luglio 2009 - Modifiche ed integrazioni del regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, approvato con delibera 1° aprile 2003	» 191

RISOLUZIONI anno 2008

RISOLUZIONE n. 1/2008 del 1° aprile 2008 - "Approva-
zione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di no-
torietà per l'anno 2008".

Documenti allegati : Dichiarazione sostitutiva di atto di no-
torietà pag. 195

RISOLUZIONE n. 2/2008 del 29 aprile 2008 - Integra-
zione della Risoluzione n. 5 del 10 settembre 2002, nonché
convalida della Risoluzione n. 3 del 27 marzo 2007, in tema
di criteri di applicazione dei magistrati tributari presso Com-
missioni diverse da quelle di appartenenza » 205

RISOLUZIONE n. 3/2008 del 17 giugno 2008 - Modifica
della Risoluzione n. 6 del 23 ottobre 2007 - Art. 7, lett. f)
del D.Lgs. n.545/'92 - requisito della residenza nella regione
nella quale ha sede la Commissione tributaria » 211

RISOLUZIONE n. 4/2008 del 14 ottobre 2008 - Deposito
delle sentenze » 213

RISOLUZIONE n. 5/2008 del 21 ottobre 2008 - "Inaugu-
razione anno giudiziario tributario ANNO 2009" » 214

RISOLUZIONE n. 6/2008 del 25 novembre 2008 - Cri-
teri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso
d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi ca-
lendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il
deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli inte-
ressati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la compo-
sizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato
come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio
2002 -anno 2009- fatte salve le disposizioni di cui alla cir-
colare del Consiglio in data 4/11/2008 n.1 » 215

RISOLUZIONE n. 7/2008 del 16 dicembre 2008

Integrazione della Risoluzione n°5 del 25 settembre 2007, in tema di compensi da corrispondere a fronte dell'esercizio in via di fatto delle funzioni giurisdizionali

pag. 225

RISOLUZIONI anno 2009

RISOLUZIONE n. 1/2009 del 3 marzo 2009 - Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'anno 2009

Documenti allegati: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

» 231

RISOLUZIONE n. 2/2009 del 24 marzo 2009 - Nomina dei vice Presidenti di Sezione delle Commissioni tributarie regionali e provinciali. - Requisiti - Titoli di studio legittimanti-Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio-Esclusione di altri titoli accademici, conseguiti all'esito di percorsi di studio triennali

» 241

RISOLUZIONE n. 3/2009 del 29 settembre 2009

» 243

RISOLUZIONE n. 4/2009 del 29 settembre 2009

» 245

RISOLUZIONE n. 5/2009 del 24 novembre 2009 - Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall' art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 - anno 2010- fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1

» 249

RISOLUZIONE n. 7/2009 del 22 dicembre 2009 - "Inaugurazione anno giudiziario tributario - ANNO 2010"	pag. 259
---	-----------------

RISOLUZIONI anno 2010

RISOLUZIONE n. 1/2010 del 12 gennaio 2010 - "Modifica e integrazioni delle risoluzioni n. 6 del 26 settembre 2006 e n.11 del 21 ottobre 2003 e della delibera in data 6.3.2007 in tema di disciplina dei seminari sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari"	» 263
--	--------------

RISOLUZIONE n. 2/2010 del 26 gennaio 2010 - Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2011. Documenti allegati: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	
Note illustrative	» 265

RISOLUZIONE n. 3/2010 del 2 marzo 2010	» 282
---	--------------

RISOLUZIONE n. 4/2010 del 2 marzo 2010	» 284
---	--------------

RISOLUZIONE n. 5/2010 del 27 aprile 2010	» 294
---	--------------

RISOLUZIONE n. 6/2010 del 20 luglio 2010 - Criteri per l'applicazione alle sezioni regionalizzate della Commissione tributaria centrale dei giudici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali (art. 3, comma 2 bis, lett.a) del D.L. n. 40/10 convertito con modificazioni nella L. n. 73/10 e art. 1, comma 351 della L. n.244/2007)	» 298
---	--------------

RISOLUZIONE n. 7/2010 del 20 luglio 2010 - Modifica ed integrazione alla risoluzione n. 5/2010 e precedenti sui criteri di assegnazione dei ricorsi	» 302
--	--------------

RISOLUZIONE n. 8/2010 del 20 luglio 2010 - Costitu-
zione degli albi professionali dei CTU e dei Commissari ad
acta presso ciascuna Commissione Tributaria Regionale » 305

ORGANIGRAMMA del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria » 307

D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 - Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (G.U. 13 gennaio 1993, n.9)

CAPO I

Gli organi della giurisdizione tributaria

Art. 1

Le commissioni tributarie

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del Presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni ^{1 2}.

1 bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conse-

¹Comma da ultimo modificato dall'art. 69, D.L. 30 agosto 1993, n.331.

²Vd. D.M. 6 giugno 2000, in Contenzioso tributario.

guente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato¹.

2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 2

La composizione delle commissioni tributarie

1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.

3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.

4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e non meno di quattro giudici tributari.

5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.

¹Comma aggiunto dall'art. 35, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni.

Art. 3

I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni

1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

Art. 4

I giudici delle commissioni tributarie provinciali

1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;

c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;

d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;

f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;

g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-raigionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 5;

i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.

Art. 5

I giudici delle commissioni tributarie regionali

1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-raigionieristiche, in servizio o a riposo;

c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree.

d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;

e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.

Art. 6

La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana.

3. Il presidente della commissione tributaria, col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

CAPO II

I componenti delle commissioni tributarie

Art. 7

Requisiti generali

1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la prestazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età¹;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.

Art. 8

Incompatibilità

1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi²;
- c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni³;
- d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
- e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
- f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;
- g) i prefetti;

¹ Lettera sostituita dall'art. 3 bis, comma 3, D.L. 30 settembre 2005, n.203.

² Lettera modificata dall'art. 69, D.L. 30 agosto 1993, n.331.

³ Lettera modificata dall'art. 16 quater, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452.

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

i) a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che, in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario¹;

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

Art. 9

Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie

1. I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.

2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli artt. 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate

¹ Lettera da ultimo sostituita dall'art. 84, L. 21 novembre 2000, n. 342.

negli artt. 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8.

4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico.

5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.

6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.

Art. 10

Giuramento

1. I componenti delle commissioni tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".

2. I presidenti delle commissioni tributarie regionali prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza.

3. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle commissioni tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso è stato prestato.

Art. 11

Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento¹

1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di Presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascun degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'art.9, commi 1,2,3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art.44 *ter*, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;

c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali².

¹ Articolo sostituito dall'art. 3 *bis*, comma 2, D.L. 30 settembre 2005, n.203.

² Vd. D.M. 2 novembre 2007, n. 219, in Contenzioso tributario.

Art. 12

Decadenza dall'incarico

1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:

- a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;
- b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8;
- c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
- d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.

Art. 13

Trattamento economico

1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.

2. Con decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi dalla stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso¹.

3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della

¹ Comma modificato dall'art. 11, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.

3 *bis* I compensi di cui ai commi 1,2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati¹.

Art. 14

Responsabilità

1. Ai componenti delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Art. 15

Vigilanza e sanzioni disciplinari

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento, per lievi trasgressioni;

b) censura, per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre trasgressioni di cui alla lettera a);

c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi, per tardivo deposito più di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione, dopo l'inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni, per omissione da parte di presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo o di fissazione per più di tre volte da parte di presidente di commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze, per inosservanza di altri doveri dell'incarico e per

¹ Comma aggiunto dall'art. 86, L. 21 novembre 2000, n. 342.

contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico;

d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c).

Art. 16

Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.

2. Il consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

3. Il consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di commissione tributaria.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro delle finanze.

7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.

CAPO III

Il consiglio di Presidenza della giustizia tributaria

Art. 17

Composizione

1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori e di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni¹.

2. *bis* Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti².

2. *ter* I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria³.

3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili⁴.

4.⁵

¹ Comma da ultimo sostituito dall'art. 16 quater, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452.

² Comma aggiunto dall'art. 85, L. 21 novembre 2000, n. 342.

³ Comma aggiunto dall'art. 16 quater, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452.

⁴ Comma così modificato dall'art. 6, comma 21 - septies del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

⁵ Comma abrogato dall'art. 85, L. 21 novembre 2000, n. 342.

Art. 18

Durata

1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.
2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.

Art. 19

Il presidente ¹

Art. 20

Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.
2. Il componente di commissione tributaria sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.

Art. 21

Elezione del consiglio di presidenza

1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e

¹ Articolo abrogato dall'art.85, L.21 novembre 2000, n. 342.

da due giudici tributari , nominati dal Ministro delle finanze¹.

2. *bis* Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale é espletata la funzione giurisdizionale ².

Art. 22

Votazioni

1 - 2. ³

3. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore ⁴.

4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione ⁵.

Art. 23

Proclamazione degli eletti. Reclami

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono

¹ Comma sostituito dall'art. 85, L. 21 novembre 2000, n. 342.

² Comma aggiunto dall'art. 85, L. 21 novembre 2000, n. 342.

³ Commi abrogati dall'art. 85, L. 21 novembre 2000, n. 342.

⁴ Comma modificato dall'art. 16 *quater*, D. L. 28 dicembre 2001, n. 452.

⁵ Comma sostituito dall'art. 85, L. 21 novembre 2000, n. 342.

indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 24

Attribuzioni

1. Il consiglio di presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;

d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;

e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;

f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;

h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

m) esprimere parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 13;

m bis) dispone in casi di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso

ambito regionale, per la durata massima di un anno¹.

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Art. 25

Convocazione

1. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 26

Deliberazioni

1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

Art. 27

Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza

1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria.²

2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica

¹ Lettera aggiunta dall'art. 16 *quater*, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452.

² Comma modificato dall'art. 3, comma 121, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.

Art. 28

Scioglimento del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Art. 29

Alta sorveglianza

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facoltà di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza.

2. Il Ministro delle finanze presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio di presidenza.

Art. 29 bis

Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria¹

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

¹ Articolo aggiunto dall'art. 36, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale”.

CAPO IV

Gli uffici di segreteria

Art. 30

Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all’art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.

2. L’ufficio di segreteria, per l’espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all’art. 36.

Art. 31

Uffici di segreteria delle commissioni tributarie

1. È istituito presso ogni commissione tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell’esercizio dell’attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.

Art. 32

Personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie

1. Agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell’art. 10 della L. 29 ottobre 1991, n. 358.

2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 è costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni commissione tributaria, nella tabella D. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le varia-

zioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni commissione tributaria.

Art. 33

Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria

1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, se più favorevole, l'indennità prevista dalla L. 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalità da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'art. 10 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, nonché di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività.

3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'art. 2 della L. 22 giugno 1988, n. 221, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 34

Amministrazione del personale delle segreterie

1. Il personale di cui all'art. 32 è amministrato secondo le disposizioni della L. 29 ottobre 1991, n. 358, e del suo regolamento di attuazione.

Art. 35

Attribuzioni del personale delle segreterie

1. I direttori delle segreterie delle commissioni tributarie e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessità del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all'Amministrazione finan-

ziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla segreteria.

2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore.

3. Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatrice, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore.

4. Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attività connesse e attività di ufficiale giudiziario in udienza.

5. Il personale della segreteria di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art; 36.

CAPO V

I servizi amministrativi del contenzioso.

Art. 36

Servizi automatizzati

1. È istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.

2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 è preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

3. Le modalità di gestione dei servizi automatizzati sono stabilite con regolamento.

Art. 37

Attività di indirizzo agli uffici periferici

1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.

2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attività di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario, impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.

4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa.

4 bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'art. 48 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992¹.

Art. 38

Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, rileva, sulla base di relazioni trimestrali delle direzioni regionali e compartimentali ed avvalendosi anche del servizio di cui all'art. 36, i motivi per i quali più frequentemente

¹ Comma aggiunto dall'art. 14, D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

i ricorsi avverso atti degli uffici periferici sono accolti dalle commissioni tributarie; essa, in relazione ai motivi di accoglimento rilevati, elabora le direttive per gli uffici periferici e formula le conseguenti proposte al Ministro.

2. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, in relazione alla rilevazione di cui al comma 1 ed anche avvalendosi di informazioni ed elementi acquisiti dall'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscali, formula le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie e le trasmette all'ufficio del coordinamento legislativo.

Art. 39

Rilevazioni statistiche

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonché ai provvedimenti adottati.

2. Le modalità delle rivelazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento¹.

Art. 40

Ufficio del massimario

1. È istituito presso ciascuna commissione tributaria regionale un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella sua circoscrizione.

2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32.

3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono collegate anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria.

¹ Vd D.P.R. 15 novembre 1996, n. 619.

Art. 41

Corsi di aggiornamento

1. La scuola centrale tributaria, d'intesa con la direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute.

2. Le modalità dei corsi di aggiornamento sono stabilite con regolamento.¹

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42

Insediamiento delle commissioni tributarie

1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1° aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima².

2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2. è soppressa e cessa di funzionare, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze³.

4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

¹ Vd. D.P.R. 15 novembre 1996, n. 619.

² Vd. D.M. 26 gennaio 1996.

³ Comma modificato da ultimo dall'art. 19, L. 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 43

Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali

1. I componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della commissione tributaria centrale, previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di età di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale o regionale, sede) è rivolta al Ministro delle finanze con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.

3. Sono formati, per ciascuna commissione tributaria, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.

4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale¹.

¹ Comma modificato dall'art. 31, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la commissione di cui al comma 6.

6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze¹.

7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze.

8. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al presidente rispettivamente del tribunale e della corte di appello, nella cui circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5.

8 bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento².

9.³

10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, con l'osservanza dei requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4.

¹ Comma sostituito dall'art. 1, D.L. 26 settembre 1995, n. 403.

² Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

³ Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 26 settembre 1995, n. 403.

Art. 44

Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della commissione tributaria centrale

1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità di età ¹.

Art. 44 bis

Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996 ²

1. In deroga all'art. 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'art. 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali.

Art. 44 ter

Modifica delle tabelle ³

1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze ⁴.

¹ Comma modificato dall'art. 3 *bis*, comma 4, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

² Articolo aggiunto dall'art. 32, L. 8 maggio 1998, n. 146.

³ Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

⁴ Vd. D.M. 2 novembre 2007, n. 219, in Contenzioso tributario.

Art. 45

Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria

1. Nella prima applicazione del presente decreto il consiglio di presidenza è eletto da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati a norma dell'art. 43.

2. Le elezioni hanno luogo entro il 31 dicembre 1996¹.

Art. 46

Personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie soppresse

1. Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1993 presso le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali e regionali nella cui circoscrizione è la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili.

2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria della commissione tributaria centrale prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dal 1° gennaio 1996 al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali o regionali aventi sede in Roma.

3. Al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale spetta, dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attività della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33.

Art. 47

Rinuncia all'assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali

1. I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo

¹ Comma modificato dall'art. 11, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

speciale istituito presso il Ministero delle finanze, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le segreterie delle commissioni tributarie, hanno facoltà di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a prestare servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali.

2. Il personale, che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, continua a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali fino a quando i posti non saranno coperti con personale di corrispondente qualifica del contingente di cui all'art. 32.

Art. 48

Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie

1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all'art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. È data tuttavia facoltà, in relazione alla necessità di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione di idonei nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di graduatorie uniche nazionali approvate con decreto del Ministro delle finanze, e di indire concorsi speciali da espletarsi secondo le disposizioni degli artt. 9, 10 e 11 della L. 4 agosto 1975, L. 397.

2. Gli impiegati di VII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o equipollenti, che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e lodevolmente funzioni di cancelliere, coordinando due o più sezioni, purché risultanti da provvedimenti formali di udienza di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.

Art. 49

Norme abrogate

1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2¹.

¹ Comma modificato dall'art. 69, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

2. Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quarto comma, 13, 13-bis e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento ¹.

Art. 50

Regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati entro il 28 febbraio 1994 ¹.

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.

2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, salvo quelle di cui all'art. 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'art. 3, comma 205, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ².

¹ Comma modificato dall'art. 69, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

² Comma modificato dall'art. 11, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

Tabella A ¹
ORGANI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

.....omissis.....

Tabella B ¹
ORGANICO DEI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE

.....omissis.....

Tabella C
.....omissis.....

Tabella D
RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEL PERSONALE
ASSEGNATO ALLE SEGRETERIE
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

.....omissis.....

¹ La composizione delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali è stata modificata dalle Tabelle A e B allegate al Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2008, pag 180 del presente volume.

Tabella E
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA
NOMINA A COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE¹

		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
a) Titoli di servizio		
Magistrato ordinario o equiparato	di tribunale	0,50
	d'appello	1
	di cassazione	1,50
	di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori	2
	uditore giudiziario	0,25
Attività professionali	ragioniere e perito commerciale	0,25
	notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile	0,50
Docenze	ricercatore	0,50
	professore associato	1
	professore ordinario o straordinario	1,50
	insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado	0,25
	insegnante incaricato o con contratto in università	0,50
	assistente, contrattista, borsista o assegnista in università	0,25
Dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche	in qualifica inferiore a primo dirigente	0,25
	in qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore	1
	in qualifica di dirigente generale con incarico di ispettore	1,50
	tributario centrale	1,50
Attività alla dipendenza di terzi		0,25
Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali		0,50

segue: Tabella E
**CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA
 NOMINA A COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE¹**

	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
b) Titoli accademici o di studio	
Dottorato di ricerca o libera docenza	2
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado «in materie giuridiche ed economiche» ed in «ragioneria e tecnica»	1,50
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado	1
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista	2

¹ I criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla presente Tabella erano stati modificati dal D.M. 6 giugno 2002, recante "Modifica dei criteri di valutazione e dei punteggi per la nomina a componente delle commissioni tributarie, di cui alle tabelle E ed F, allegate al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545", successivamente annullato dalla Sentenza n. 6815 del 23 giugno 2004 (dep. il 13 luglio 2004) del T.A.R. del Lazio.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA N. 2252

Prot. n. 15275/2010/CDP/IV

Il Consiglio, nella seduta del 19.10.2010, composto verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere *Agostino Del Signore*;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 con la quale è stata approvata la scheda relativa, ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la delibera n. 1773 del 28.9.2010 con la quale è stata approvata l'integrazione alla succitata delibera relativa ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Rilevata l'opportunità di rivedere alcuni dei criteri precedentemente approvati a seguito delle osservazioni e delle segnalazioni pervenute;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche ai punteggi, nonché di predisporre una relazione chiarificatrice, esplicativa delle scelte effettuate ai fini di una più puntuale individuazione dei criteri di valutazione,

DELIBERA

di approvare la relazione accompagnatoria dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, come modificati ed indicati nell'allegata scheda;

Copia della presente delibera sarà inviata alla Gazzetta ufficiale della Repubblica, per la pubblicazione.

IL PRESIDENTE

Daniela Gobbi

delibera 19 OTT 2010 CRITERI E REL

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI PER I CONCORSI INTERNI

I) PREMESSA:

La legge n. 244/2007, art 1, comma n. 353, ha attribuito al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di individuare i criteri di valutazione, per la gestione dei concorsi interni relativi alle movimentazioni orizzontali ed a quelle verticali, con conseguente cessazione delle tabelle “E” ed “F”. Abolita la tabella “F” per i concorsi esterni trova applicazione la sola tabella “E” con le eventuali modifiche/semplificazioni che dovessero rendersi necessarie.

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il Legislatore ha dunque affidato il compito di definire i parametri che devono evidenziare e valutare il profilo completo e concreto delle reali caratteristiche professionali del giudice tributario, così da rendere, per quanto possibile, ottimale il livello di conoscenza, per i fini istituzionali perseguiti. I parametri scelti dovranno essere significativi, precisi e idonei a consentire un giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati.

Tenuto conto di ciò, pare opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e oggettività, individuare nella presente relazione di accompagnamento ai criteri di valutazione, gli elementi indicatori, le linee guida, i criteri di massima che consentiranno di verificare adeguatamente, in relazione a fatti specifici e oggettivamente delineati, il percorso logico di applicazione dei parametri, nello spirito della legge e in linea con le linee guida precisate dalla presente delibera.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha individuato quali elementi caratterizzanti il profilo del giudice quelli della: **esperienza, diligenza, laboriosità e attitudine**.

Il concetto di “*esperienza*” deve essere inteso come “esperienza lavorativa” maturata presso le Commissioni tributarie e costituisce il parametro di riferimento di svolgimento della funzione. Detto periodo - suddiviso in due parti: precedente e successivo alla data del 1 aprile 1996 - è articolato in periodi quinquennali e loro frazioni.

Gli elementi della *diligenza, laboriosità ed attitudine* sono stati individuati secondo un criterio di valutazione oggettiva che dovrà tenere conto dei provve-

dimenti giudiziari e delle modalità di espletamento dell'attività giurisdizionale evitando il sindacato sul merito delle decisioni.

Ampio rilievo sarà quindi riconosciuto alla professionalità del giudice che si andrà a desumere dalla preparazione giuridica, dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari giudiziari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate.

La *valutazione di professionalità*, sarà effettuata nel rispetto dell'indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun giudice. La verifica in sede di esame delle pronunce rese dai giudici terrà conto dell'esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi solo in quanto "*presentino caratteri di significativa anomalia*". Le ipotesi di sopravvenienza di diversi orientamenti giurisprudenziali nelle more dei giudizi di impugnazione non potranno ritenersi "*significative*"

Non saranno considerati indice rilevante ai fini del giudizio sulla laboriosità, gli incarichi extragiudiziari.

Con riferimento alla *diligenza*, il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, dovrà essere considerato "*alla luce della complessiva situazione degli uffici*", al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.

Quanto alla *laboriosità*, nel formulare un giudizio occorrerà tenere conto che il raffronto della produzione di ciascun giudice con la media dei provvedimenti emessi dagli altri giudici appartenenti alla stessa Sezione, o, nel caso dei Presidenti o Vice presidenti di sezione in comparazione con i Presidenti o Vice presidenti delle altre Sezioni della stessa Commissione, potrebbe indurre, in qualche caso, a valutazioni ingiuste. Pertanto il raffronto della produzione del singolo con quella media dell'ufficio di appartenenza andrà compiuto tenendo conto anche dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del

massimario), di assenze dal lavoro per ragioni diverse dal congedo ordinario (assenze per motivi di salute o di famiglia, maternità).

Per quanto riguarda *l'attitudine*, dovrà essere diversificata l'attività di docenza da quella di partecipazione ai corsi. La partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in diritto tributario o di formazione e gestione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo telematico.

Nell'ambito della partecipazione andrà distinta la durata dei corsi di aggiornamento e la complessità dei corsi frequentati ai quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilità a partecipare.

Importante sarà anche il dato relativo alla continuità della partecipazione ai corsi di aggiornamento, e allo svolgimento dell'attività di docenza.

La valutazione di professionalità, compiuta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, acquisito il parere dell'Autorità immediatamente sopraordinata e delle fonti di conoscenza utili, dovrà essere tale da consentire la ricostruzione delle qualità del magistrato, in modo da evidenziare dettagliatamente le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini.

A tal fine è importante garantire l'omogeneizzazione dell'attività consultiva preliminare e delle fonti di conoscenza.

La presente delibera individua i parametri di valutazione e la documentazione alla quale i capi degli uffici dovranno attenersi nella formulazione e compilazione delle schede di valutazione.

Per garantire una corretta e aggiornata informativa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovrà dotarsi di una "banca dati" nella quale dovranno affluire le informazioni professionali attinenti ad ogni componente delle Commissioni Tributarie.

Essa dovrà contenere, oltre le notizie direttamente in possesso del CPGT (Status - Dichiarazioni sostitutive - Provvedimenti disciplinari - Partecipazione ai corsi indetti dall'organismo ecc.) anche una scheda di valutazione complessiva redatta dal Presidente della Commissione di appartenenza in base ai criteri B - C - D, valida per tre anni, mentre quelle relative ad essi sarà redatta direttamente dal C.P.G.T. Ogni Presidente di Commissione, ad inizio d'anno, tenuto conto della consistenza degli affari giudiziari pendenti, della organizzazione degli uffici, concorderà con il C.P.G.T., gli obiettivi di produttività dell'anno in base ai quali saranno rapportate la diligenza e la laboriosità.

II) CRITERI:

A) ESPERIENZA

Con il termine “Esperienza” si intende “l’esperienza lavorativa” maturata presso le Commissioni tributarie.

Tenuto conto che l’ultima riforma del sistema di giustizia tributaria risale al 1992, con i citati decreti legislativi n. 545 e 546, che hanno accentuato ulteriormente il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie (anche sul piano lessicale: oggi, infatti, si parla di “giudici tributari”, non più di “membri delle commissioni”, e di “sentenza”, non più di “decisione”), con maggiori garanzie di indipendenza per componenti, anche grazie all’introduzione dell’Organo di autogoverno, e norme processuali sempre più vicine a quelle del processo civile. Tenuto altresì conto dell’ampliamento della giurisdizione, l’art. 2 del decreto legislativo 546/1992 e dei successivi interventi normativi hanno attribuito alle Commissioni tributarie provinciali e regionali il requisito di giudice esclusivo dei tributi, nell’ambito della valutazione della “esperienza”, si è ritenuto di distinguere, agli effetti dell’attribuzione di un punteggio aritmetico, basato su parametri oggettivi, il periodo ante 1996 dal periodo successivo, riconoscendo un maggior valore all’esperienza maturata post anno 1996 anche in considerazione della complessità delle materie trattate e della maggiore articolazione delle norme processuali. Lo stesso criterio è adottato per i componenti della Commissione Tributaria Centrale che, a norma dell’art. 44 del d. Lgs. 545/92, alla cessazione della medesima entreranno a far parte dell’ordinamento giudiziario tributario.

B) DILIGENZA

La ‘diligenza’ si desume:

- a) dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;
- b) dall’assiduità e dalla puntualità alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio, nei casi in cui sia necessario, per il buon funzionamento dell’ufficio stesso;
- c) dalla disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l’assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la Sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, D.Lgs 545/92). Disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle appli-

cazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.

Il punteggio complessivo previsto per il parametro "diligenza" va da 0 a 6.

Il giudizio e la valutazione della Diligenza sarà formato tenendo conto dei dati relativi al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto.

C) LABORIOSITA'

La 'laboriosità', indice di intensa capacità di lavoro, si desume:

- dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici;
 - dal numero dei provvedimenti depositati, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza rispettivamente tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti di sezione, tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato, per il valore di 2/3, nonché, per correttivo, della media nazionale per il restante valore di 1/3.
 - Nella valutazione della laboriosità si terrà conto anche dei provvedimenti assunti in altre sezioni in occasione di supplenze.
 - Il dato quantitativo dovrà essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta.
 - Costituiscono un dato di riferimento il numero dei provvedimenti cautelari assunti.
- Ad essa si applica un punteggio discrezionale da 0 a 6

D) ATTITUDINE

Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attività svolta e il ruolo occupato, nonché l'aggiornamento professionale.

Ad essa va applicato un punteggio discrezionale massimo di 9, ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a 5 ed una parte da 0 a 4.

Concorrono all'attribuzione da 0 a 5 i seguenti criteri:

- collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico;
- preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal giudice nell'esercizio delle proprie funzioni;
- modalità di partecipazione alle udienze;

- attività di massimazione;
- qualità di contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacità di sintesi;
- capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo.
- sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato
- equilibrio di valutazione, che deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili.

Concorre all'attribuzione del punteggio da 0 a 4 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo avvenimento e del diverso impegno professionale distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo, a questa ultima, un indubbio valore superiore alla partecipazione.

Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacità organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.

Ai fini della valutazione dei Presidenti di Commissione si deve tener conto, fermo restando la funzione giurisdizionale, delle funzioni amministrative ad essi assegnate per cui non è possibile applicare i Criteri discrezionali B, C, e D (diligenza, laboriosità ed attitudine).

Di conseguenza, si ritiene che il punteggio discrezionale complessivo dei suddetti criteri (21 punti) debba essere assegnato facendo riferimento a criteri specifici e nelle misure che seguono:

- Punti da 0 a 6 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali.
- Punti da 0 a 11 considerando il numero delle sezioni della Commissione, la presenza nella sede, il coordinamento delle sezioni ed il raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il C.P.G.T. Il

tutto valutato sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.

- Punti da 0 a 4 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. assegnati con gli stessi criteri stabiliti nelle attitudini.

I giudici tributari, componenti il C.P.G.T., alla cessazione dall'incarico, rientrano nella sede di provenienza con le funzioni esercitate in precedenza.

In caso di successiva partecipazione ad un concorso interno, poiché la vacanza dell'attività giurisdizionale non consente l'attribuzione specifica del punteggio previsto per i criteri A-B-C, va tenuto conto della peculiarità dell'incarico, e va applicato il punteggio identico a quello massimo attribuito, per i suddetti criteri, in quello specifico concorso.

In caso di esito favorevole del concorso, in occasione della partecipazione successiva ad altri concorsi, troveranno applicazione le regole generali.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI PER I CONCORSI INTERNI

I criteri di valutazione, applicabili a tutti i giudici, vice presidenti e presidenti di sezione, sono

A) Esperienza
B) Diligenza
C) Laboriosità
D) Attitudine

A) ESPERIENZA

Acquisizione della conoscenza della materia trattata con riferimento sia in fatto che in diritto, e che deriva dagli anni di attività giudiziaria prestata specificatamente come giudice, vicepresidente di sezione, presidente di sezione e presidente di commissione dall' 1.4.1996.

Conseguentemente, anche i componenti della Commissione tributaria centrale, che a norma dell'art. 44 del D. Lgs. 545/92, alla cessazione della medesima, entreranno a far parte dell' ordinamento giudiziario tributario, a domanda, verranno valutati dall' 1.4.1996 (entrata in vigore del D. Lgs. 545/92).

FUNZIONI	PUNTEGGIO	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE dal 1.4.1996		
Giudice	5,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Vicepresidente di sezione	5,50 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di sezione	6,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di Commissione	8,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dal 1.4.1996		
Giudice	6,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Vicepresidente di sezione	6,50 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di sezione	7,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di Commissione	9,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE dal 1.4.1996		
Componente	7,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di sezione	8,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di Commissione	10,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5

N.B. Per "frazione di 5" si attribuisce il punteggio riproporzionato alla frazione medesima.

Per quanto riguarda la valutazione dei componenti che hanno esercitato le funzioni **antecedentemente al 1.4.1996, viene assegnato un punteggio di 2.00 ogni 5 anni** - o frazione di 5, indipendentemente dalla Commissione di appartenenza e dalle funzioni svolte. In tutti i casi si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno: conseguentemente si applica la relativa frazione del punteggio.

Per i componenti del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico è valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione tributaria regionale.

I punteggi delle suddette tabelle non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio.

B) DILIGENZA

La valutazione della diligenza deve essere rapportata al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto e va desunta da:

1. rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;	PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00
2. dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e presenza in ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;	
3. disponibilità a far fronte all'esigenza dell'ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art.6 D.Lgs 545/92); disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle direttive del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.	

C) LABORIOSITÀ

La laboriosità si desume:

- Dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici. - Dal numero dei provvedimenti depositati in segreteria, comparativamente valutato, in raffronto con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza rispettivamente tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti di sezione, tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato, per i 2/3, nonché della media nazionale per il restante 1/3. Anche gli eventuali provvedimenti adottati in occasione di supplenze in altre sezioni, devono incidere sul punteggio della laboriosità. Il dato quantitativo deve essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta. Costituiscono un dato di riferimento i provvedimenti cautelari assunti	PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00
---	-------------------------------------

D) ATTITUDINE

L'attitudine si desume da:

1. preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni, dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico anche con l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale;	PUNTEGGIO da 0,00 a 5,00
2. modalità di partecipazione alle udienze;	
3. attività di massimazione;	
4. qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere;	
5. capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti del processo ed al personale amministrativo;	
6. sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a tre presentate dall'interessato;	da 0,00 a 4,00
7. equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adottata la formula "nulla da rilevare". In casi di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili;	
8. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione superiore (Master) in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;	

Per il conferimento degli uffici direttivi e **semi direttivi**, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra elencati, **anche dalla capacità organizzativa, desunta da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.**

Fonti di conoscenza

1	documentazione prodotta dall'interessato: statistiche, provvedimenti giurisdizionali ritenuti significativi ecc.
2.	Autorelazioni
3.	Scheda di valutazione triennale redatta dal Presidente di Commissione, direttamente, per i Presidenti di sezione e V. Presidenti F/F e, su indicazioni del Presidente di Sezione o V. Presidente F/F. per i V. Presidenti e Giudici che deve evidenziare i criteri B, C, e D.
4.	Rapporto, integrativo alla suddetta scheda, del Presidente di Commissione, redatto all'atto della partecipazione ad un concorso;
5.	Eventuali controdeduzioni dell'interessato.

Nella scheda e nel rapporto integrativo si dovranno illustrare dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato, individuando, secondo criteri da stabilire, non più di 5 provvedimenti redatti dal magistrato medesimo, il quale potrà a sua volta produrne altri 3 (pubblicati tutti nell'ultimo triennio).

Nella valutazione di detti provvedimenti il presidente deve tener conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali, relativi alla esposizione delle questioni ed all'argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della questione stessa.

Criteri di valutazione per i Presidenti di Commissione

Per i Presidenti di Commissione va fatta una valutazione separata, direttamente dal C.P.G.T., e onnicomprensiva dei Criteri B, C e D (diligenza, laboriosità ed attitudine) con riferimento a:

1. puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali;	da 0,00 a 6,00
2. numero delle sezioni della Commissione;	da 0,00 a 11,00
3. presenza nella sede e coordinamento delle sezioni, così come risultante dalle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.;	
4. raggiungimento degli obiettivi concordati con il C.P.G.T. e partecipazione alle riunioni da esso convocate;	
5. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione (master) in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;	da 0,00 a 4,00

Criteri di valutazione per le funzioni svolte dai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

I componenti del C.P.G.T., alla cessazione dall'incarico, rientrano nella sede di provenienza con le medesime funzioni esercitate in precedenza. In caso di successiva partecipazione a concorso per trasferimento o conferimento di nuove funzioni, gli anni della consiliatura andranno valutati, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, con il punteggio identico a quello massimo attribuito in quello specifico concorso, con riguardo a ciascuno dei criteri B, C e D. In caso di esito favorevole del concorso, i criteri di valutazione applicabili agli ex consiglieri, in occasione della partecipazione a successivi concorsi, seguiranno le regole generali.

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (G.U. n. 9 del 13 gennaio 1993).

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Del giudice tributario e suoi ausiliari

Art. 1

Gli organi della giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Art. 2

Oggetto della giurisdizione tributaria ¹

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le

¹ Articolo da ultimo sostituito dall'art. 12, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

disposizioni del medesimo D.P.R.^{1 2}

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.^{1 3}

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

Art. 3

Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.

¹ Comma modificato dal comma 1 dell'art. 3 *bis*, D.L. 30 settembre 2005, n.203.

² Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 14 maggio 2008, n. 130, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguono alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.

³ Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 14 marzo 2008, n. 64, nella parte in cui stabilisce « Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

Art. 4

Competenza per territorio

1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.

2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

Art. 5

Incompetenza

1. La competenza delle commissioni tributarie è inderogabile.

2. L'incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

3. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.

5. La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.

Art. 6

Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie

1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tri-

butarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.

2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3; e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della commissione tributaria ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa commissione designata dal suo presidente.

Art. 7

Poteri delle commissioni tributarie

1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

3. ¹

4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Art. 8

Errore sulla norma tributaria

1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non

¹ Comma abrogato dall'art. 3 bis, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n.203.

penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Art. 9

Organi di assistenza alle commissioni tributarie

1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la commissione tributaria secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.

2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

CAPO II

Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Art. 10

Le parti

1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Art. 11

Capacità di stare in giudizio

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio¹.

Art. 12

L'assistenza tecnica

1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo, fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma

¹ Comma sostituito dall'art. 3 *bis*, D.L. 31 marzo 2005, n.44, con effetto anche per i giudizi in corso alla data del 15 giugno 2005.

o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, L'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.^{1 2}

3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire (2.582,28 euro, n.d.r.), anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il

¹ Comma da ultimo modificato dall'art. 3 *bis*, comma 9, D.L. 30 settembre 2005, n.203.

² Vd. D.M. 18 novembre 1996, n. 631.

quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.¹

6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.

Art. 13

Assistenza tecnica gratuita²

Art. 14

Litisconsorzio ed intervento

1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

¹ Comma da ultimo modificato dall'art. 12, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

² Articolo abrogato dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dall'art. 299, D Lgs. 30 maggio 2002, n. 113.

Art. 15

Spese del giudizio

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma del l'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri.

2 bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.¹

Art. 16

Comunicazioni e notificazioni

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.²

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del Ministero delle

¹ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 8 agosto 1996, n.437.

² Comma modificato dall'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.¹

4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

Art. 17

Luogo delle comunicazioni e notificazioni

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.

TITOLO II

Il processo

CAPO I

Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

¹ Comma modificato dall'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

SEZIONE I

Introduzione del giudizio

Art. 18

Il ricorso

1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
 - a) della commissione tributaria cui è diretto;
 - b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
 - c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
 - d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
 - e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.¹
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.

Art. 19

Atti impugnabili e oggetto del ricorso

1. Il ricorso può essere proposto avverso:
 - a) l'avviso di accertamento del tributo;
 - b) l'avviso di liquidazione del tributo;
 - c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
 - d) il ruolo e la cartella di pagamento;

¹ Comma modificato dall'art. 69, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

- e) l'avviso di mora;
- e bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui l'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ¹;
- e ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ¹;
- f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;
- g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

Art. 20

Proposizione del ricorso

1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.

¹ Lettera aggiunta dall'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Art. 21

Termine per la proposizione del ricorso

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.¹

Art. 22

Costituzione in giudizio del ricorrente

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con l'avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.²

2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto

¹ Comma modificato dall'art. 69, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

² Comma modificato dall'art. 3 bis, comma 6, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

Art. 23

Costituzione in giudizio della parte resistente

1. L'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e istando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

Art. 24

Produzione di documenti e motivi aggiunti

1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.

Art. 25

Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte

1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.¹

3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.

Art. 26

Assegnazione del ricorso

1. Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1, il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

¹ Comma modificato dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

SEZIONE II

L'esame preliminare del ricorso

Art. 27

Esame preliminare del ricorso

1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.
2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.

Art. 28

Reclamo contro i provvedimenti presidenziali

1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato.
3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.
5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

Art. 29

Riunione dei ricorsi

1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connesse.

2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.

3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

SEZIONE III

La trattazione della controversia

Art. 30

Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione

1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 e nomina il relatore.

2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro). Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l'applicazione dell'art. 37bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.¹

¹ Comma sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Art. 31

Avviso di trattazione

1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

Art. 32

Deposito di documenti e di memorie

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

Art. 33

Trattazione in camera di consiglio

1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

Art. 34

Discussione in pubblica udienza

1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.

2. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.

3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

Art. 35

Deliberazioni del collegio giudicante

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.

2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

SEZIONE IV

La decisione della controversia

Art. 36

Contenuto della sentenza

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.

2. La sentenza deve contenere:
 - 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
 - 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
 - 3) le richieste delle parti;
 - 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
 - 5) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

Art. 37

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.
2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.

Art. 38

Richiesta di copie e notificazione della sentenza

1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.¹
2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione

¹ Comma modificato dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dall'art 299, D. Lgs 30 maggio 2002, n. 113.

non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

SEZIONE V

Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Art. 39

Sospensione del processo

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

Art. 40

Interruzione del processo

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

- a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
- b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si sia al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegue davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei

mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 41

Provvedimento sulla sospensione e sull'interruzione del processo

1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.

2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 28.

Art. 42

Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.

Art. 43

Ripresa del processo sospeso o interrotto

1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30.

2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente.

3. La comunicazione di cui all'art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichia-

rata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

Art. 44

Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 45

Estinzione del processo per inattività delle parti

1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso

reclamo alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.

Art. 46

Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.

3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.

CAPO II

I procedimenti cautelare e conciliativo ¹

Art. 47

Sospensione dell'atto impugnato

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

¹ Rubrica modificata dall'art. 12, D.L., 8 agosto 1996, n. 437.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

Art. 47 bis

Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie ¹

1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 di seguito denominata: «decisione di recupero», la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione di urgenza ai sensi dell'art. 104 *ter* del regolamento

¹ Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno del 1991, pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 176 del 4 luglio del 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pure avendone facoltà perchè individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'art. 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'art. 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui i commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.

4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base di presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.

6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazioni alle parti.

7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello da-

vanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.

Art. 48

Conciliazione giudiziale¹

1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'art. 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire (Euro 51.645,69), previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorsi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, e successive modificazioni. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'art. 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro ².

3 *bis*. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate

¹ Articolo da ultimo sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

² Comma da ultimo modificato dall'art. 1, comma 127, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.¹

4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.²

¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 419, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

² Comma sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

CAPO III
Le impugnazioni

SEZIONE I
Le impugnazioni in generale

Art. 49
Disposizioni generali applicabili

1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

Art. 50
I mezzi d'impugnazione¹

1. I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Art. 51
Termini d'impugnazione

1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3.

2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

¹ Articolo modificato dall'art. 12, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

SEZIONE II

Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale

Art. 52

Giudice competente e legittimazione ad appellare

1. La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'art. 4, comma 2.

2. Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate; gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio.

Art. 53

Forma dell'appello

1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.

2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.¹

3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione

¹ Comma modificato dall'art. 3 bis, comma 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

Art. 54

Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale

1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.

2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale.

Art. 55

Provvedimenti presidenziali

1. Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria provinciale.

Art. 56

Questioni ed eccezioni non riproposte

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

Art. 57

Domande ed eccezioni nuove

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Art. 58

Nuove prove in appello

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Art. 59

Rimessione alla commissione provinciale

1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:

a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;

b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;

c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;

e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riasunzione ad istanza di parte.

Art. 60

Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile

1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

Art. 61

Norme applicabili

1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

SEZIONE III

Il ricorso per cassazione

Art. 62

Norme applicabili

1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c.

2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.

Art. 63

Giudizio di rinvio

1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di

primo e di secondo grado in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

SEZIONE IV

La revocazione

Art. 64

Sentenze revocabili e motivi di revocazione

1. Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 c.p.c. siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Art. 65

Proposizione della impugnazione

1. Competente per la revocazione è la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.

Art. 66

Procedimento

1. Davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

Art. 67

Decisione

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 c.p.c. la commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.

2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

CAPO IV

L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie

Art. 68

*Pagamento del tributo in pendenza del processo*¹

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione².

Art. 69

*Condanna dell'ufficio al rimborso*³

1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'art. 15 e la

¹ Rubrica modificata dall'art. 29, D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472

² Comma modificato dall'art. 29, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

³ Articolo modificato dall'art. 12, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2.

Art. 70

Giudizio di ottemperanza

1. Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante il ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.

2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificata a norma del comma precedente, se necessario.

4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione all'ufficio del Ministero delle finanze o all'ente locale obbligato a provvedere.

5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura

della segreteria.

7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della L. 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 71

Norme abrogate

1. Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l'art. 1 e gli artt. da 15 a 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, l'art. 19, commi 4 e 5, e l'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, l'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, gli artt. 63, comma 5, e 68, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, l'art. 4, comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella L. 24 aprile 1989, n. 144¹.

2. È inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

¹ Comma modificato dall'art. 12, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

Art. 72

Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado

1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli artt. 17, comma primo, e 22, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli artt. 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'art. 32, comma 1.¹

1bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire (Euro 2582,28), sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'art. 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'art. 48, comma 2, è obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali.²

¹ Comma modificato dall'art. 12, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

² Comma aggiunto dall'art. 32, L. 8 maggio 1998, n. 146.

2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data ¹.

3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.

4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti.

5. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma precedente.

Art. 73

Istanza di trattazione²

Art. 74

Controversie pendenti davanti alla corte d'appello³

1. Alle controversie che alla data di cui all'art. 72 pendono davanti alla corte d'appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

¹ Comma modificato dall'art. 12, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

² Articolo abrogato dall'art. 69, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

³ Articolo sostituito dall'art. 69, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

Art. 75

Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale

1. Alle controversie che alla data di cui all'art. 72 pendono davanti alla Commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.¹

2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'art. 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'art. 28.²

3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziché presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.

4. Se non è stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale che provvede alla sua definizione

¹ Comma da ultimo modificato dall'art. 12, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

² Comma modificato dall'art. 1, D.L. 26 novembre 1993, n. 477.

mediante deposito della decisione entro i termini di cui all'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.¹

5.²

6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.

Art. 76

Controversie in sede di rinvio

1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente.

2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche.

3. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla Commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria regionale competente.

4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue³.

5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 4³.

¹ Comma modificato dall'art. 69, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

² Comma abrogato dall'art. 69, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

³ Comma sostituito dall'art. 69, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

Art. 77

Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze

1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorché abrogate ai sensi dell'art. 71.

Art. 78

Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali

1. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d'insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede.

2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e non sono già state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla commissione tributaria provinciale competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell'ente impositore s'intende definitivamente abbandonata.

Art. 79

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui agli artt. 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

2. Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o

regionale riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura delle segreteria.

Art. 80

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali¹.

¹ Comma modificato dall'art. 69, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 7 gennaio 1997.

Approvazione del regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30, lettere *n)* e *o)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Nella seduta del 7 gennaio 1997;

HA DELIBERATO

di approvare il seguente:

REGOLAMENTO INTERNO

DEFINIZIONI:

Ai fini del presente regolamento:

- a)* per «Consiglio» deve intendersi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- b)* per «Presidente» deve intendersi il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- c)* per «componente», quando non è altrimenti specificato, deve intendersi componente effettivo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o componente supplente quando sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento;
- d)* per «consigliere» deve intendersi sia il componente effettivo che il componente supplente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- e)* per «ufficio di segreteria» deve intendersi l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

CAPO I

Costituzione del Consiglio

Art. 1

Insediamiento del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio di presidenza in carica convoca per l'insediamento il Consiglio nella nuova composizione, entro quindici giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del Consiglio medesimo. La seduta ha luogo non oltre venti giorni dalla data del detto decreto.

2. Il componente effettivo che, in base alla proclamazione da parte dell'ufficio elettorale centrale, ha riportato il maggior numero di voti o in caso di parità il più anziano d'età, presiede la seduta di insediamento cui partecipano i componenti effettivi e, senza diritto al voto, i componenti supplenti.

Art. 2

Verifica delle elezioni del Consiglio

1. Nella seduta di insediamento, o, se necessario, in quella immediatamente successiva, convocata dal componente indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, quest'ultimo riferisce sulla verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri proclamati eletti, nonché sugli eventuali reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali.

2. Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, decide sulle proposte del relatore.

3. Qualora, dopo la verifica effettuata a norma dei precedenti commi, si debba provvedere alla sostituzione di consiglieri venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla verifica stessa su relazione del Presidente.

Art. 3

Elezione del Presidente

1. Subito dopo aver compiuto la verifica, prevista dall'articolo precedente, il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del Presidente tra i suoi componenti con qualifica di presidente di commissione

tributaria o di sezione.

2. Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. È proclamato eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione e, se necessario, a terza votazione, nella quale è eletto colui che abbia raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti nella terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due componenti, che hanno riportato il maggior numero di voti, o in caso di parità, tra i due più anziani ed è eletto chi abbia riportato maggior numero di voti, e, in caso di parità anche in questa votazione, il più anziano di età.

Art. 4

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede le sedute ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 5

Sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento

1. In caso di assenza o impedimento, anche temporanei, il presidente è sostituito, nella presidenza delle sedute, dal componente effettivo con qualifica di presidente di commissione o presidente di sezione che nella nomina a componente del Consiglio di presidenza ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, da quello di maggiore età.

2. In caso di assoluta urgenza o quando l'assenza o l'impedimento si protraggono per oltre sei giorni consecutivi, il detto componente convoca le sedute del Consiglio e sostituisce il presidente in ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente regolamento.

3. Nel caso in cui il presidente cessi per qualsiasi motivo di far parte del Consiglio di presidenza o si dimetta comunque dalla carica di presidente pur restando a far parte del Consiglio, il componente che lo sostituisce convoca la seduta per la elezione, con le modalità indicate nel precedente art. 3, del nuovo presidente entro quindici giorni. Alla verifica dei titoli del componente effettivo chiamato a sostituire, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il presidente che abbia cessato di far parte del

Consiglio, si procede dopo l'elezione del nuovo presidente.

Art. 6

Supplenza dei componenti effettivi

1. Subito dopo l'elezione del presidente, il Consiglio, in relazione ai risultati delle elezioni e alla qualifica di appartenenza, indica per ciascun componente effettivo il componente supplente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento anche temporanei.

2. Fermo quanto stabilito nel precedente articolo, per la sostituzione nelle funzioni di presidente, in caso di sua assenza o impedimento partecipa alle sedute del Consiglio il componente supplente del presidente.

Art. 7

Componenti supplenti

1. I componenti supplenti assistono alle sedute del Consiglio e riferiscono sulle attività istruttorie dagli stessi svolte ai sensi del secondo comma del presente articolo. Partecipano con diritto al voto soltanto se chiamati a sostituire, per assenza o impedimento, il componente effettivo e con esclusione delle votazioni relative alla verifica dei titoli di cui al precedente art. 2 e alla elezione del presidente.

2. Nello svolgimento delle attività istruttorie e nella predisposizione del testo delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio, i componenti supplenti collaborano con i componenti effettivi e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento anche temporanei.

Art. 8

Posizione dei componenti del Consiglio

1. I componenti effettivi del Consiglio e i componenti supplenti, quando sono chiamati a sostituirli, partecipano alla attività e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parità, con la sola eccezione di cui al precedente art. 7, primo comma.

2. Al presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il componente effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento e l'altro compo-

nente con qualifica di presidente o presidente di sezione di commissione tributaria, nonché gli altri componenti effettivi secondo il risultato elettorale. Seguono poi i componenti supplenti secondo il risultato elettorale con precedenza per i componenti con qualifica di presidente o presidente di sezione di commissione tributaria.

3. Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nei verbali delle sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.

4. A decorrere dalla data di insediamento e fino a quella dell'insediamento del successivo Consiglio nella nuova composizione, i componenti effettivi e quelli supplenti sono esonerati dalle funzioni di giudice tributario e conservano la titolarità dell'ufficio.

CAPO II

Organizzazione e attività istruttoria

Art. 9

Comitato di presidenza

1. Il Consiglio istituisce un Comitato di presidenza composto oltre che dal presidente, che lo presiede, da due componenti effettivi eletti, in votazioni separate, con le stesse modalità di cui al precedente art. 3.

2. Il Comitato di presidenza, che delibera validamente con la presenza del presidente e di almeno uno dei due componenti, assiste e collabora con il presidente nella esecuzione della delibere e nell'attuazione delle direttive del Consiglio e, in genere, nello svolgimento di tutte le sue funzioni.

3. Il presidente sente preventivamente il Comitato di presidenza sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute e, quando un componente del Comitato di presidenza lo abbia richiesto, sugli altri atti di sua competenza.

4. Delle più rilevanti determinazioni del Comitato di presidenza il presidente informa tempestivamente il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 10
Consiglieri delegati

1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie, per la formulazione delle proposte di delibera e per ogni altra attività diversa dalle delibere, vengono istituiti, con deliberazione del Consiglio, appositi uffici con attribuzione di specifiche competenze.

2. Ogni anno con deliberazione del Consiglio sono designati tra i componenti effettivi i coordinatori dei diversi uffici e i componenti supplenti incaricati di collaborare.

3 Il Consiglio può, altresì, affidare ai singoli consiglieri, compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, nonché di adozione di altre iniziative, formulando apposite direttive.

Art. 11
Assegnazione delle pratiche ai consiglieri

1. Il presidente, incarica dell'istruttoria delle pratiche e della formulazione delle relative proposte di deliberazione uno o più consiglieri tenendo conto degli incarichi di coordinamento di cui al precedente art. 10.

2. Gli esposti anonimi sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di presidenza, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.

3. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad un consigliere questi propone immediatamente al Consiglio l'archiviazione.

4. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio il consigliere delegato richiede al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o ad altra autorità competente, salvo che non risulti che ne sono stati già informati.

5. Se due o più pratiche assegnate a diversi consiglieri riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse, il consigliere ne informa il presidente, che su conforme deliberazione del Comitato di presidenza, assegna tutte le pratiche al consigliere incaricato della più antica o dispone che le stesse vengano trattate congiuntamente affidando l'incarico del coordinamento ad un componente.

Art. 12
Attività istruttoria

1. Quando un consigliere lo ritenga opportuno per istruire convenientemente una pratica che gli sia stata assegnata, può richiedere informazioni e chiarimenti ai presidenti delle commissioni tributarie e sentire direttamente i componenti delle commissioni tributarie interessati.

2. Può anche decidere di recarsi presso le commissioni tributarie per svolgere accertamenti o di sentire direttamente anche persone estranee agli organi e uffici della giustizia tributaria informandone preventivamente il Comitato di presidenza per ottenerne l'autorizzazione. Nel rilasciare la relativa autorizzazione il Comitato di presidenza può formulare direttive. Se, invece, ritiene di non autorizzare l'incombente istruttorio ne riferisce al Consiglio in occasione della prima seduta.

3. Nel caso previsto dal precedente comma o di convocazione di giudici tributari presso il Consiglio, deve essere data a tutti i componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente istruttorio e della data e del luogo fissato per l'esecuzione di esso. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di assistere all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fuori sede, ed ha facoltà di prendere parte alle visite presso le commissioni tributarie.

Art. 13
Esame degli atti

1. Ciascun consigliere ha facoltà di richiedere, per esaminarli nel proprio ufficio, i registri istituiti presso il Consiglio e tutti gli atti relativi a ogni pratica pendente, nonché di avere copia dei verbali delle sedute del Consiglio, salvo quanto previsto per i procedimenti disciplinari nell'apposito regolamento.

2. Per prendere visione dei fascicoli personali dei giudici tributari il consigliere deve dare comunicazione scritta al Comitato di presidenza.

Art. 14

Formulazione delle proposte

1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli eventuali incombenzi istruttori, il consigliere delegato redige per iscritto la proposta di delibera e la trasmette al presidente per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio.

CAPO III

Sedute e deliberazioni del Consiglio

Art.15

Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio adotta i provvedimenti indicati dall'art. 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e successive modifiche e ogni altro provvedimento di sua competenza con votazione a maggioranza sulle proposte del consigliere delegato.

2. Analogamente delibera sulla relazione al Ministro delle finanze prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, su ogni altra richiesta di pareri o di informazioni, circa il funzionamento della giustizia tributaria e dei servizi relativi, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze o del Parlamento in relazione a eventuali udienze conoscitive.

3. Il Consiglio può, altresì, adottare risoluzioni per quanto attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni.

4. Circolari e direttive sono emanate dal Presidente del Consiglio, sentito il Comitato di presidenza, in conformità alle risoluzioni di cui al precedente comma.

Art. 16

Formazione dell'ordine del giorno

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal presidente almeno una volta al mese, con esclusione del periodo feriale. Le sedute sono altresì convocate entro dieci giorni dalla richiesta formulata da almeno due componenti. Decorso inutilmente tale termine i due richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal presidente, ed

è comunicato a tutti i consiglieri presso il loro domicilio almeno cinque giorni prima unitamente alla convocazione del Consiglio.

3. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o l'eventuale ordine del giorno aggiunto possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

4. Entro gli stessi termini le proposte scritte, di deliberazione, se non allegate all'ordine del giorno, sono comunicate a tutti i consiglieri mediante consegna nel loro studio presso la sede del Consiglio.

5. Ciascuno dei consiglieri può chiedere al presidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il presidente, sentito il Comitato di presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta, fissa la seduta per la discussione. Quando la richiesta sia sottoscritta da almeno due componenti il presidente fissa la data della discussione non oltre dieci giorni.

6. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa o di altra seduta altri argomenti. Se però un componente ne faccia richiesta, l'argomento è rinviato ad apposita seduta convocata anche per il giorno successivo. In questo caso il Consiglio delibera sulla relazione del presidente o di un componente da lui delegato e può delegare al presidente o ad uno o più componenti la stesura della motivazione della deliberazione adottata secondo le indicazioni emerse dalla discussione.

7. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui ai comma precedenti è predisposto un ordine del giorno speciale relativo alle seguenti pratiche:

a) le proposte di archiviazione per palese infondatezza o incompetenza del Consiglio;

b) le proposte di semplice presa d'atto come quelle relative alla cessazione dalle funzioni per il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età o per altra causa o relative alla comunicazione della formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e ai criteri adottati per la assegnazione dei procedimenti, quando non siano state espresse valutazioni discordanti dei componenti delle commissioni tributarie;

c) le proposte relative all'inserimento di atti nei fascicoli personali dei giudici tributari.

9. Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente non ne richieda la trattazione nelle forme ordinarie.

Art. 17

Convocazione successiva

1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione fissando l'ordine del giorno di tale seduta.

2. Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del presidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dal precedente articolo.

Art. 18

Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno quattro componenti.

2. Le sedute sono presiedute dal presidente, o, in sua assenza, dal suo sostituto.

3. Il presidente della seduta vigila sulla puntuale applicazione del regolamento.

Art. 19

Ordine delle deliberazioni

1. Nel corso della seduta salvo quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art. 16, ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.

2. Se non vi sia opposizione, il presidente della seduta può modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi sia opposizione o se la proposta di un componente non sia fatta propria dal presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorga discussione, il presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.

Art. 20

Relazione e discussione

1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione è aperta, di regola, dal relatore ed è conclusa con la votazione della sua proposta.

2. Se una delibera concerne più persone e un componente ne faccia richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.

3. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta, può prendere la parola una sola volta per non più di cinque minuti.

4. Per una proposta di rinvio, per la questione pregiudiziale o per quella sospensiva, il proponente può prendere la parola per non più di cinque minuti; su tali questioni è ammesso soltanto l'intervento di un componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti; la questione è, quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto.

5. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno è introdotta e conclusa dal consigliere relatore: ogni consigliere può prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Il medesimo consigliere, sull'argomento in discussione, può, a richiesta, intervenire nuovamente una sola volta per non più di cinque minuti dopo l'intervento degli altri consiglieri in precedenza iscritti a parlare.

6. Per fatto personale si può chiedere la parola per non più di cinque minuti. È in facoltà del presidente della seduta concederla subito o in fine discussione.

7. Ogni componente, che non l'abbia già fatto nel corso della discussione, può illustrare proposte ed emendamenti o fare dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti.

8. Il rispetto dei limiti di tempo è assicurato dal presidente.

9. In caso di argomenti di particolare rilievo il Consiglio può deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio.

10. La richiesta di deroga è motivata per non più di cinque minuti dal proponente e su di essa è ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti.

Art. 21

Votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se ad esse partecipano al-

meno quattro consiglieri e sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi; a parità di voti prevale il voto del presidente della seduta.

2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio e negli altri casi previsti dal presente regolamento, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimità dei consensi.

3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano almeno due componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

4. Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone o su richiesta di almeno due componenti presenti; in tal caso si procede scrivendo sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata.

5. È approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

6. La richiesta di votazione per appello nominale prevale su quella di votazione a scrutinio segreto, salvo il caso di votazioni riguardanti persone.

Art. 22

Ordine delle votazioni

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra questione. Sono successivamente poste in votazione, nell'ordine, le questioni pregiudiziali e quelle sospensive.

2. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata e decisa dal presidente della seduta o, su richiesta di almeno due componenti, con votazione del Consiglio. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi, su quelle di definizione del merito. In ogni caso il presidente della seduta può limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie quando le medesime risultino rilevanti.

3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.

4. Per tutte le deliberazioni è posta in votazione per prima la proposta del

consigliere delegato. Se essa sia respinta vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate dagli altri componenti secondo l'ordine della loro presentazione, salvo che il rigetto della proposta non costituisca già di per sé decisione di merito.

5. Per le pratiche di carattere concorsuale se sono presentate più proposte la votazione avviene per ballottaggio.

6. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio, se i candidati proposti sono più di due, gli stessi vengono posti in votazione contestualmente e viene nominato il candidato che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuno dei candidati viene votato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione si procede, senza soluzione di continuità, a votazioni successive escludendo ogni volta il candidato che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parità di voti nelle votazioni intermedie, viene escluso quello tra i candidati che ha ricevuto il minor numero di voti o che ha la minore anzianità nelle funzioni di giudice tributario. Vengono in ogni caso esclusi dalla votazione successiva i candidati che abbiano ricevuto meno di due voti. Se nella votazione finale i candidati ricevono parità di voti, la votazione stessa è immediatamente ripetuta. Se la parità permane, è nominato il candidato con maggiore anzianità nelle funzioni di giudice tributario. Per le pratiche non concorsuali, nel caso che siano presentate due o più proposte, la votazione può avvenire per ballottaggio.

7. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio per le pratiche non concorsuali, se le proposte sono più di due, le stesse vengono poste in votazione contestualmente e si considera approvata quella che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuna delle proposte viene votata dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione si procede, senza soluzione di continuità, a votazioni successive escludendo ogni volta la proposta che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parità di voti nelle votazioni intermedie tra le proposte che hanno ricevuto il minor numero di voti si decide con votazione per ballottaggio quale sia la proposta da escludere. Vengono in ogni caso escluse dalla votazione successiva le proposte che abbiano ricevuto meno di due voti. Se nella votazione finale le proposte ricevono parità di voti, la votazione stessa è immediatamente ripetuta.

8. Prima della votazione sulla proposta si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento

sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il testo proposto sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.

9. Il presidente della seduta ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Art. 23

Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare

1. Se dalla attività istruttoria o di ispezione compiuta dal Consiglio anche in ordine a rapporti ed esposti relativi alla condotta dei giudici tributari, risultino fatti anche astrattamente suscettibili di valutazione in sede disciplinare, il Consiglio ne informa i titolari dell'azione disciplinare.

2. La comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare non implica alcuna valutazione da parte del consiglio sulle responsabilità disciplinari che possano eventualmente risultare.

Art. 24

Verbale delle riunioni del Consiglio

1. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, a cura della segreteria, e sempre che il Consiglio non incarichi un consigliere, un verbale contenente l'indicazione della data e dell'orario di inizio e di fine della seduta, i nomi dei partecipanti, con la indicazione della qualità in cui sono presenti i componenti supplenti.

2. Nel verbale vengono riportate le deliberazioni adottate con, eventualmente in allegato, le relative motivazioni, le proposte che siano state disattese, la sintesi degli interventi dei consiglieri, le dichiarazioni di voto, il risultato e le modalità delle singole votazioni e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente.

3. Il Consiglio può anche deliberare che venga effettuata una registra-

zione delle sedute e che il verbale riporti integralmente il testo degli interventi dei singoli consiglieri.

4. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta, viene depositato presso la segreteria con avviso a tutti i consiglieri. Trascorsi cinque giorni dal deposito il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio all'inizio della prima seduta successiva alla scadenza di tale termine. In tale occasione i consiglieri possono prendere la parola soltanto per integrazioni, precisazioni o rettifiche alle quali può replicare soltanto il presidente che ha sottoscritto il verbale.

Art. 25

Pubblicità delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Le sedute non sono pubbliche quando ricorrano motivi di sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicità, anche con riguardo allo stato giuridico ed ai comportamenti del componente della commissione tributaria comunque rilevanti sul piano professionale, prevalgano ragioni di tutela del diritto alla riservatezza anche di terzi. In tali casi l'esclusione della pubblicità della seduta o della discussione di singole pratiche è deliberata su proposta anche di un singolo componente. La relativa deliberazione è adottata, in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.

3. Il presidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso in conformità alle indicazioni del Consiglio.

Art. 26

Rilascio di copia degli atti

1. Quando le sedute sono pubbliche, il presidente autorizza il rilascio di copia dei verbali delle sedute a chiunque vi abbia un giustificato motivo.

2. Gli atti acquisiti o formati nel corso dei procedimenti consiliari, definiti in seduta pubblica, possono essere rilasciati in copia dal presidente, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.

3. Le copie dei verbali delle sedute del Consiglio, quando sia stata esclusa la pubblicità della seduta, sono rilasciate ai giudici tributari che, a giudizio del Consiglio, vi abbiano interesse. La medesima regola vale per il rilascio di copia

degli atti acquisiti o formati nel corso del relativo procedimento.

4. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente secondo modalità fissate con apposita delibera.

Art. 27

Obbligo del segreto

1. I consiglieri e il personale della segreteria sono tenuti al segreto su quanto riguarda le pratiche e i procedimenti per i quali è stata esclusa la pubblicità.

2. La disposizione che precede si applica anche alle attività istruttorie, di vigilanza e di ispezione quando la segretezza sia stata deliberata dal Consiglio, in via generale in relazione alla materia trattata o per il singolo procedimento.

Art. 28

Risoluzioni del Consiglio

1. Il Consiglio disciplina con apposite risoluzioni:

a) i procedimenti in materia di nomina e di decadenza dei componenti delle commissioni tributarie;

b) i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per la ripartizione dei ricorsi tra le sezioni, nonché per la loro assegnazione ai singoli giudici tributari;

c) le iniziative in tema di formazione e aggiornamento professionale dei giudici tributari;

d) e, se ritenuto opportuno, altre materie ad esso attribuite dalla legge.

Art. 29

Procedimento disciplinare

1. Con apposito regolamento è disciplinato il procedimento disciplinare nei confronti dei giudici tributari.

Art. 30

Ufficio di segreteria

1. L'ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del comitato di presidenza del Consiglio.
2. L'assegnazione di dirigenti, funzionari e impiegati al detto ufficio, nonché l'eventuale revoca della detta assegnazione devono essere preventivamente approvati dal Consiglio.
3. Con apposito regolamento del Consiglio sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Art. 31

Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il Consiglio disciplina con un apposito regolamento di amministrazione e contabilità la gestione di fondi assegnati per il suo funzionamento e per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Art. 32

Notiziario del Consiglio

1. Il Consiglio può deliberare di pubblicare un proprio notiziario nel quale sono contenute, le deliberazioni adottate dal Consiglio e ogni altro atto o notizia che il Consiglio ritenga utile.
2. Il Consiglio delibera in ordine alla periodicità, ai destinatari ed alla struttura del notiziario.
3. Su richiesta di almeno due componenti, sul notiziario vengono altresì pubblicati i verbali delle sedute del Consiglio relativi all'esame di pratiche determinate e per le quali non sia stata dichiarata la segretezza.
4. La richiesta deve essere formulata al più tardi in occasione della approvazione del verbale.
5. Il Consiglio può disporre, con deliberazione motivata, che di proprie delibere non sia data pubblicazione nel notiziario.

Art. 33

Disposizioni finali

1. Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con il voto favorevole di almeno quattro componenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1997.
3. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del regolamento e la data indicata per la sua entrata in vigore e in attesa della messa a disposizione del personale dell'ufficio di segreteria e delle strutture necessarie, il Consiglio svolge la propria attività tenendo conto di quanto indicato nel regolamento medesimo.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 gennaio 1997.

Il Presidente: Cantillo

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 9 novembre 1999

Modificazione al regolamento interno

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 9 novembre 1999 composto da verbale in pari data;

Ritenuto che, al fine di coordinare le disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità, con quelle del regolamento interno del 7 gennaio 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 aprile 1997, si rende necessario integrare quest'ultimo di un ulteriore articolo;

DELIBERA

di inserire, dopo l'art. 10, l'art. 10-bis «Ufficio del bilancio del Consiglio e per il regolamento di amministrazione e contabilità».

L'Ufficio del bilancio è costituito da tre componenti e delibera con la presenza di almeno due.

L'Ufficio del bilancio svolge le attività istruttorie, esprime i pareri previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità e può formulare proposte di modifica del regolamento medesimo.

Roma, 9 novembre 1999

Il Presidente: CALIENDO

DELIBERAZIONE 16 novembre 1999.

Regolamento di amministrazione e contabilità

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29-*bis* decreto legislativo n. 545/1992 introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 31 del regolamento interno approvato il 7 gennaio 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento: per consiglio si intende il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in assemblea plenaria;

per Presidente si intende il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

per Direttore di segreteria si intende il dirigente dell'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza;

per Ufficio bilancio si intende l'Ufficio per il bilancio del Consiglio e per il regolamento di amministrazione e contabilità.

CAPO I

Autonomia di gestione e bilancio

Art. 2

Autonomia di gestione

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento.

Art. 3

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza.

3. Il progetto di bilancio, predisposto dal Direttore della segreteria sulla base del programma delle spese elaborato dal Servizio di ragioneria è comunicato tempestivamente al comitato di presidenza, corredato dal programma delle spese.

4. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il progetto di bilancio è sottoposto dal comitato di presidenza al Consiglio, che lo approva, sentito il parere dell'Ufficio bilancio.

5. In caso di non tempestiva approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, il Consiglio su proposta del comitato di presidenza, sentito l'Ufficio bilancio, con propria deliberazione, può autorizzare l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti previsti nel nuovo bilancio e proporzionalmente alla durata dell'esercizio provvisorio.

6. Può essere predisposto a cura del dirigente della segreteria un progetto di bilancio triennale che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio con le medesime procedure previste per il bilancio annuale.

Art. 4

Ufficio bilancio

1. Oltre ai casi previsti dal presente regolamento, l'Ufficio bilancio esprime pareri su richiesta del presidente e del comitato di presidenza.

2. L'Ufficio bilancio può disporre l'audizione del collegio dei revisori dei conti sui criteri di impostazione del bilancio e sul rendiconto finanziario, nonché sull'andamento della gestione.

Art. 5

Contenuto e struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese necessarie per il funzionamento del Consiglio.

2. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, i limiti delle entrate.

3. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente stanziato nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dalle entrate eventuali, nonché dall'avanzo di amministrazione.

4. Le entrate, comprese in un unico titolo; sono ripartite, secondo l'oggetto, in capitoli recanti specifica denominazione e sono classificate secondo le seguenti categorie:

Cat. I - Entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

Cat. II - Entrate eventuali;

Cat. III - Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

5. Le spese, comprese in unico titolo, sono ripartite secondo l'oggetto in capitoli, recanti specifica denominazione e numerazione progressiva e sono classificate secondo le seguenti categorie:

Cat. I - Spese generali e di amministrazione;

Cat. II - Trattamenti economici di attività;

Cat. III - Acquisto di beni e servizi;

Cat. IV - Somme non attribuibili.

6. In apposito capitolo è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste annualmente determinato in misura non superiore al 3 per cento di tutte le spese.

Art. 6

Requisiti del bilancio

1. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di ogni eventuale altra spesa ad esse connesse.
2. Le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione di eventuali entrate correlative.
3. Non è consentita alcuna gestione di somme fuori del bilancio.

Art. 7

Variazioni di bilancio

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno il Consiglio delibera, secondo l'andamento della gestione, l'assestamento del bilancio su proposta del comitato di presidenza e previo parere dell'Ufficio bilancio.
2. Le altre variazioni di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste sono assunte con deliberazione adottate dallo stesso organo e con le stesse modalità previste per l'approvazione del bilancio.
3. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.
4. Nessuna variazione di bilancio è ammessa dopo il termine dell'esercizio finanziario.

CAPO II

Gestione delle entrate e delle spese

Art. 8

Servizio di tesoreria

1. Al servizio di tesoreria provvede in autonomia il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con l'ausilio di un istituto di credito al quale viene af-

fidato il servizio di cassa e presso il quale possono essere accesi uno o più conti correnti.

2. Il presidente, subito dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, chiede al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il pagamento delle somme costituenti la dotazione finanziaria annuale. Le rate trimestrali corrispondenti sono versate su conto corrente intestato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria presso l'istituto di credito incaricato dal servizio di cassa.

3. Sullo stesso o su altro conto corrente saranno effettuati i versamenti derivanti da entrate eventuali.

4. Su apposito conto corrente avverranno i versamenti dovuti dagli interessati per il rilascio di copie di atti e documenti del Consiglio. Il corrispettivo viene determinato annualmente dal comitato di presidenza, tenuto conto del costo del servizio. Restano ferme le disposizioni in materie di bollo quando la copia viene rilasciata in forma autentica.

5. Gli interessi eventualmente maturati sui predetti conti sono versati annualmente in conto entrate eventuali del Tesoro.

Art. 9

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato previo esperimento di gara e viene disimpegnato sulla base di apposita convenzione che dovrà disciplinare i seguenti aspetti:

- a)* inizio e durata della convenzione;
- b)* modalità delle riscossioni e dei pagamenti;
- c)* condizioni per le operazioni di conto corrente;
- d)* procedure di trasmissione dei titoli di entrata e di spesa;
- e)* amministrazione dei titoli e valori in deposito di proprietà del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- f)* regolazione degli oneri di gestione e servizi ausiliari.

Art. 10
Impegni di spesa

1. Le spese sono deliberate e impegnate dal comitato di presidenza, salvo quanto previsto nel successivo comma.

2. Le spese di importo non superiore a lire 10 milioni possono essere autorizzate ed impegnate dal Direttore della segreteria. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nei casi previsti dal presente regolamento.

3. Il servizio di ragioneria istruisce le proposte relative alle spese e le correda di elementi giustificativi, accertata l'esistenza di disponibilità nei capitoli di bilancio. Le proposte sono inoltrate all'organo competente per la deliberazione o l'autorizzazione.

4. Il servizio di ragioneria prende nota degli impegni di spesa in ordine cronologico distintamente per capitoli e ove esistenti per articoli e cura la redazione dei mandati di pagamento in esecuzione delle spese impegnate, utilizzando eventualmente procedure automatizzate.

5. Le eventuali proposte di spesa formulate da un componente del Consiglio o istruite da altri uffici del Consiglio sono inoltrate agli organi competenti per la deliberazione o l'autorizzazione unitamente agli elementi giustificativi, tramite il servizio di ragioneria che accerta la regolarità e l'esistenza di disponibilità nei relativi capitoli di spesa. Le decisioni assunte in ordine a tali proposte sono sottoposte, comunque, alla valutazione ed all'approvazione del Consiglio.

Art. 11
Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'importo da pagare e nella individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal servizio di ragioneria, sulla base di titoli e documenti comprovanti il diritto dei creditori.

2. Gli atti comprovanti il diritto e l'identificazione del creditore vanno allegati ai titoli di pagamento. Copia della documentazione deve essere conservata a cura del servizio di ragioneria.

Art. 12

Pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese viene disposto mediante emissione di mandati diretti, tratti sull'istituto di credito di cui all'art. 8. I mandati sono firmati dal direttore del servizio di ragioneria e, se di importo superiore ai 10 milioni di lire, sono esigibili se muniti anche del visto del Direttore della segreteria o di un funzionario della segreteria appositamente delegato dal comitato di presidenza.

2. È vietato imputare spese a capitoli di bilancio diversi da quelli cui le spese stesse si riferiscono.

3. L'imputazione della spesa al capitolo di bilancio deve essere effettuata per l'importo lordo. I mandati di pagamento devono essere emessi per l'importo netto. Per il versamento delle ritenute si provvede in conformità delle norme previste per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 13

Mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio finanziario cui la spesa si riferisce, con l'annotazione "residui" in caso di esercizio precedente a quello di emissione;

b) il capitolo di imputazione, con il numero d'ordine progressivo e l'eventuale codice meccanografico;

c) il nominativo o la determinazione del soggetto creditore, il luogo di residenza, domicilio o sede legale e il codice fiscale;

d) la causale di pagamento;

e) la somma da pagare in cifre e in lettere;

f) la modalità di estinzione del titolo;

g) la data, il luogo di emissione, la firma del direttore della ragioneria e ove richiesto, dal Direttore della segreteria o di un funzionario della segreteria appositamente delegato dal comitato di presidenza;

h) i documenti giustificativi;

i) l'istituto di credito di cui all'art. 8 tenuto al pagamento.

Art. 14

Servizio di ragioneria

1. Il servizio di ragioneria, posto alle dipendenze del comitato di presidenza, ha il compito di curare gli adempimenti di natura contabile connessi con lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

2. Al servizio di ragioneria è preposto un primo dirigente o altro funzionario in servizio presso la segreteria del Consiglio.

3. Il direttore del servizio di ragioneria è nominato dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, sentito il Direttore della segreteria. L'incarico può essere revocato con le stesse modalità. In caso di assenza o impedimento, svolge le funzioni di direttore del servizio funzionario della segreteria designato con la stessa procedura prevista per la nomina del direttore del servizio. Al servizio di ragioneria compete:

a) di predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci, per l'assestamento e per le eventuali variazioni;

b) di tenere le scritture cronologiche e sistematiche della gestione, ed in particolare le scritture relative alla competenza, alla cassa, alla consistenza patrimoniale ed ai residui;

c) di predisporre il rendiconto annuale;

d) di formulare le richieste di prelevamento dei fondi stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro di pertinenza del Consiglio;

e) di vigilare sull'andamento del servizio di cassa e di riferire al Direttore della segreteria su eventuali irregolarità o disservizi;

f) di compilare trimestralmente la situazione riassuntiva della gestione da sottoporre al comitato di presidenza;

g) di vigilare sulla regolarità contabile della gestione dell'economo-cassiere, effettuando periodiche verifiche sulla medesima.

Art. 15

Fondo economale

1. Il Direttore di segreteria può autorizzare la costituzione di un fondo fino ad un massimo di lire 10 milioni di canoni ed utenze e per i pagamenti in con-

tanti previsti dal presente regolamento nonché per le spese in economia di cui all'art. 32.

2. Il fondo viene costituito e reintegrato fino al limite consentito con prelevamento dalla contabilità speciale presso l'istituto di credito di cui all'art. 8 mediante mandati di pagamento emessi dal direttore del servizio di ragioneria a favore dell'econo-mo-cassiere su richiesta dello stesso.

3. Per ogni acquisto effettuato a carico del fondo il direttore del servizio di ragioneria emette un ordinativo di pagamento interno intestato al creditore.

4. L'importo massimo del fondo di cui al comma uno può essere adeguato annualmente, in relazione alle esigenze o alla variazione dei costi, con determinazione del comitato di presidenza, su proposta del Direttore della segreteria.

Art. 16

Econo-mo cassiere

1. L'econo-mo cassiere è nominato dal comitato di presidenza, su proposta del Direttore della segreteria, tra i funzionari in servizio presso la segreteria del Consiglio.

L'incarico può essere revocato, su proposta del Direttore della segreteria al termine di ogni gestione annuale.

In caso di assenza o impedimento svolge le funzioni un funzionario nominato con la stessa procedura prevista per la nomina dell'econo-mo cassiere.

2. L'econo-mo cassiere:

a) ha la gestione del fondo previsto dall'art. 15, di cui risponde personalmente;

b) provvede alle anticipazioni di indennità di missione e compensi tramite mandati diretti emessi a suo favore;

c) è consegnatario ad ogni effetto, di tutti i beni mobili;

d) vigila sulla manutenzione degli immobili di pertinenza del Consiglio;

e) è tenuto alla presentazione di un conto trimestrale della gestione del fondo al direttore del servizio di ragioneria, che ne riferisce al Direttore della segreteria; al termine dell'esercizio finanziario presenta tramite il direttore del servizio di ragioneria al Direttore della segreteria una relazione sulla gestione complessiva di sua competenza.

CAPO III

Norme diverse

Art. 17

Trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza

1. Ai componenti effettivi e supplenti del Consiglio di presidenza spetta il trattamento economico previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 545/1992.

2. Per quanto concerne la parte variabile, il comitato di presidenza emanato il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 545/1992, richiede a tutte le commissioni tributarie regionali i compensi variabili spettanti ai rispettivi presidenti distinti per mesi, formulando al Consiglio di presidenza in assemblea plenaria la proposta di deliberazione.

3. La delibera del Consiglio di presidenza impegna la spesa relativa alla somma complessiva, risultante dal compenso variabile spettante ad un componente moltiplicata per il numero dei componenti del Consiglio e dalla somma dei compensi fissi spettanti a ciascun componente.

Art. 18

Trattamento di missione per i componenti del Consiglio

1. Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 545/1992, ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.

2. Per le missioni di durata inferiore a ventiquattro ore, e per le frazioni inferiori a ventiquattro ore, l'indennità è dovuta in ragione di un ventiquattresimo della misura giornaliera per ogni ora di missione.

3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano ad ogni altra missione che i componenti del Consiglio debbano svolgere fuori della loro residenza per disposizioni del Consiglio o, in casi di urgenza del comitato di presidenza.

4. Per le missioni all'estero valgono le norme previste per il personale delle amministrazioni dello Stato.

5. Ai componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese di biglietto

ferroviario di prima classe e relativi supplementi, di vagone letto e di aereo ed eventualmente del mezzo proprio sostenute per esigenze di servizio.

Art. 19

Trattamento di missione per le persone estranee al Consiglio

1. Alle persone estranee al Consiglio, che siano convocate a Roma dal Consiglio stesso per ogni esigenza riguardante l'attività ed il funzionamento delle commissioni tributarie, nonché l'attività del Consiglio o di gruppi di studio o di lavoro dallo stesso costituiti, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, il trattamento di missione per la qualifica rivestita secondo le misure e nei limiti previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato. A coloro che non sono dipendenti dello Stato, spetta oltre al rimborso delle spese di viaggio, il trattamento di missione nella misura e nei limiti previsti per il personale delle Amministrazioni dello Stato di cui al punto 3 della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio non spetta agli incolpati convocati nei procedimenti disciplinari, nonché ai giudici tributari convocati, nei procedimenti di decadenza.

3. Il trattamento di cui al primo comma compete alle persone alle quali siano conferiti dal Consiglio incarichi da espletarsi fuori dal luogo di residenza.

Art. 20

Incarichi

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Consiglio può affidare, su proposta del comitato di presidenza e previo parere dell'Ufficio bilancio, incarichi di studio, di ricerca, di indagini e di accertamenti tecnici a esperti qualificati, anche non componenti di commissione tributaria, nonché a enti o istituti di ricerca. Il Consiglio può altresì affidare incarichi a persone estranee al Consiglio stesso al fine di assicurare un'adeguata informazione pubblica sulla propria attività.

2. Con le stesse modalità il Consiglio può affidare a giudici tributari o a soggetti non componenti di commissione tributaria incarichi determinati per

l'organizzazione e lo svolgimento di incontri e seminari di studio per l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, nonché in relazione all'attività propria del Consiglio.

3. Il Consiglio, per la migliore realizzazione delle attività di cui ai due commi precedenti, può avvalersi, per periodi determinati, dell'opera di esperti di statistica, di contabilità, di informatica, di elettronica ed altro personale specializzato.

4. Per l'espletamento degli incarichi di cui ai commi precedenti spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio, su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'Ufficio bilancio.

Art. 21

Lavoro straordinario, compenso per reperibilità e prolungamento orario di lavoro, interventi assistenziali

1. Al personale di segreteria che presta servizio presso il Consiglio possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite determinato annualmente dal Consiglio stesso, su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'Ufficio bilancio.

2. Al personale di cui al primo comma, a compenso della reperibilità nei giorni festivi e nell'arco dell'apertura degli uffici consiliari, anche al di fuori dell'orario individuale complessivo giornaliero di lavoro, nonché della disponibilità a prolungare l'orario di servizio, è corrisposto un compenso mensile, determinato con deliberazione adottata per ciascun anno finanziario con le stesse modalità previste al primo comma. Tale compenso non potrà essere superiore al corrispettivo del monte ore mensile massimo individuale autorizzato nel limite di cui al precedente comma e dovrà essere proporzionalmente rapportato all'effettivo assolvimento delle prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie. In via transitoria, per l'anno 2000, la deliberazione è adottata entro il 15 gennaio 2000.

3. In favore dei soggetti individuati al comma 1 possono essere deliberati dal Consiglio interventi assistenziali, su proposta del comitato di presidenza, per malattia e invalidità che determinano un particolare aggravamento della situazione economica familiare del richiedente.

4. Il Consiglio può assumere iniziative per istituire servizi ricreativi, cul-

turali, di mensa anche in forma alternativa, di asilo nido e assistenza sanitaria integrativa, nonché iniziative per il tempo libero a favore del personale.

5. Le modalità di attuazione e di concreta fruizione degli interventi indicati nei commi 3 e 4 sono deliberate dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'ufficio bilancio.

6. Al Direttore della segreteria, cui non compete compenso per lavoro straordinario, possono essere attribuiti i compensi e gli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 3.

CAPO IV

Conto finanziario e inventario dei beni patrimoniali

Art. 22

Conto finanziario

1. Il conto finanziario espone i risultati della gestione finanziaria, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo la classificazione adottata.

2. Lo schema del conto finanziario, unitamente ad una relazione illustrativa, è predisposto a cura del Servizio di ragioneria e inviato al Direttore della segreteria che lo sottopone all'esame del Collegio dei revisori entro il 31 di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Il Direttore della segreteria, entro il 30 aprile successivo, trasmette lo schema di conto finanziario, unitamente alla relazione del Servizio di ragioneria e alle osservazioni del Collegio dei revisori, al comitato di presidenza per l'approvazione, entro il 31 maggio di ciascun anno, da parte del Consiglio, sentito il parere dell'Ufficio bilancio.

4. Il conto finanziario espone:

- a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;
- b) le entrate di competenza dell'esercizio, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
- c) le spese di competenza dell'esercizio, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
- d) i residui attivi e passivi dell'esercizio precedente;
- e) le somme incassate e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio,

distintamente in conto competenza e in conto residui;

f) il conto totale dei residui passivi che si rinviano all'esercizio successivo;

g) le economie di gestione;

h) i residui perenti.

Art. 23

Allegati al conto finanziario

1. Al conto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:

a) il risultato della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;

b) il risultato amministrativo della gestione con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare per competenza e residui, alla fine dell'esercizio, nonché le somme non impegnate;

c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da travasi da capitolo a capitolo;

d) l'elenco dei residui perenti, distinti per capitolo.

Art. 24

Conto patrimoniale

1. Il conto patrimoniale, predisposto dal servizio di ragioneria, espone:

a) le disponibilità finanziarie;

b) i beni mobili, i crediti e le altre attività;

c) i debiti e le passività diverse;

d) il saldo netto patrimoniale.

2. Al conto patrimoniale è allegato il prospetto indicante la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.

Art. 25

Carico e scarico dei beni

1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dall'economo.

2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta dal Direttore della segreteria su richiesta dell'economo, sentita una commissione nominata dal comitato di presidenza e composta da un componente del Consiglio, che la presiede, dal Direttore del servizio di ragioneria e da un esperto esterno per il quale il comitato di presidenza stabilisce il compenso.

3. Il provvedimento di cancellazione dagli inventari accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza dell'economo al fine della redazione del verbale di scarico.

CAPO V

Contratti

Art. 26

Disposizioni generali

1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permuta, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie, e ai servizi in genere si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvi i casi disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

2. I contratti sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. È sempre richiesta la forma scritta.

3. Spettano al Direttore della segreteria o al dirigente del servizio di ragioneria appositamente da lui delegato, i compiti di provvedere alla formazione dei capitolati generali ed alla fissazione degli elementi essenziali del contratto.

4. Alla stipulazione dei contratti provvede in rappresentanza del consiglio il Direttore della segreteria o il direttore del servizio di ragioneria da lui delegato.

5. Salve le ipotesi prevista dagli articoli 10 e 32, i contratti fino al limite di lire 100 milioni sono approvati dal comitato di presidenza, sentito l'Ufficio di Bilancio.

6. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono, comunque, superare, anche con successive proroghe, i novenni;

7. Nei contratti devono essere previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.

8. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. È vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.

9. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea cauzione, ovvero rendere fideiussione, il cui costo è a carico delle medesime, per l'intero importo contrattuale, ovvero offrire la riduzione del cinque per cento sull'importo contrattuale medesimo. Si può prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

10. Deve essere osservato il principio della non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

11. I limiti di somma previsti relativi ai contratti s'intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 27

Procedure contrattuali

1. Ai lavori, alle forniture e ai servizi si provvede, di norma, mediante gare da svolgersi secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni seguenti.

2. Le procedure contrattuali possono essere «aperte» (pubblico incanto), «ristrette» (licitazione privata e appalto concorso) e «negoziata» (trattativa privata).

3. Le gare, si svolgono, di norma, secondo la procedura «ristretta», salvo che per i contratti attivi nei quali è richiesta la procedura «aperta».

4. Nei casi previsti dall'art. 32 è ammesso il ricorso al sistema delle spese in economia.

5. Per i lavori che richiedono la progettazione o il controllo dell'esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui il Consiglio non dispone nell'ambito della propria organizzazione il relativo incarico è conferito dal

comitato di presidenza, che ne stabilisce il compenso, sulla base delle corrispondenti tariffe professionali.

Art. 28

Procedura aperta

Nella procedura aperta tutti i soggetti interessati possono presentare l'offerta. Se si tratta di contratti passivi i concorrenti dovranno contestualmente documentare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.

Art. 29

Procedura ristretta

1. Nella procedura «ristretta» sono invitati a presentare l'offerta coloro che abbiano dimostrato la propria capacità tecnica ed economico-finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta. Può essere predisposto un elenco di persone o imprese idonee, da sottoporsi all'approvazione del comitato di presidenza.

2. Il comitato di presidenza per l'espletamento della gara, nomina una commissione composta da un componente del Consiglio che la presiede, dal direttore del servizio di ragioneria e da un altro funzionario in servizio presso la segreteria del Consiglio.

3. Ai concorrenti selezionati sarà inviata la lettera con l'invito a presentare, entro un termine prestabilito, l'offerta tecnico-economica, con allegato il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regolerà il rapporto.

4. Per lo svolgimento della procedura ristretta sono necessarie almeno due offerte valide.

Art. 30

Criteri di aggiudicazione

1. Nel bando di gara sono specificati i seguenti criteri di aggiudicazione:

a) il prezzo più basso, qualora il capitolato tecnico sia molto particolareggiato (licitazione privata);

b) l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa (appalto con-

corso), qualora nel capitolato tecnico siano contenute soltanto prescrizioni di massima e si ritenga conveniente di avvalersi dell'apporto di competenze ed esperienze specifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo. La valutazione per l'aggiudicazione dovrà tener conto del prezzo, del valore tecnico ed estetico delle opere progettate, del tempo di esecuzione e dei costi di utilizzazione e di manutenzione.

c) il prezzo più alto nei casi di contratti attivi (pubblici incanti).

Art. 31

Procedura negoziata

1. È ammessa la procedura negoziata nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;

b) per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico, e per l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire o eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privata individuale;

d) per la locazione di immobili o di beni mobili registrati;

e) quando si debba provvedere all'acquisto di beni o servizi in casi di eccezionale urgenza che non consentono il ricorso alla procedura ristretta;

f) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica;

g) per i contratti di assicurazione;

h) nei casi di contratti d'importo non superiore a lire 30 milioni.

2. Nei casi indicati nella lettera a), e), f), g), h), del precedente comma devono essere, di norma, interpellate almeno tre persone o imprese.

Art. 32

Spese in economia

1. Il Direttore della segreteria, nei limiti di cui all'art. 10, può autorizzare l'economo cassiere, ad effettuare spese per locazioni temporanee, manutenzione di locali, manutenzione di mobili, di vetture di servizio, di arredi e di

impianti tecnici e per l'acquisto di materiale d'ufficio ai migliori prezzi correnti. L'economo cassiere può effettuare minute spese fino al limite di L. 1.000.000 utilizzando il fondo economale.

2. Gli assuntori ed i fornitori debbono prestare, se richiesti, idonea cauzione

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alle spese di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento per i servizi in economia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 33

Congruietà dei prezzi

1. Per la valutazione della congruietà dei prezzi dei contratti di importo superiore a lire 30 milioni il Direttore della segreteria può avvalersi di apposita commissione composta dall'economo cassiere, dal Direttore del servizio di ragioneria e da un esperto designato, su richiesta del Consiglio, dall'ufficio tecnico erariale o da altra amministrazione dello Stato. Per lavori o forniture di particolare complessità tecnica può essere acquisito il parere dell'ufficio tecnico erariale.

2. Il Consiglio stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui al comma precedente, se dovuto.

Art. 34

Collaudi e verifiche

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche parziale o in corso d'opera.

2. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale, da personale della segreteria in possesso della competenza tecnica necessaria, nominato dal Direttore della segreteria. Qualora ne sia ravvisata la necessità, il collaudo è affidato dal Consiglio ad esperti designati dall'ufficio tecnico erariale o da altra amministrazione dello Stato.

3. Il collaudo non potrà, comunque, essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato all'aggiudicazione dei lavori o forniture.

4. Per i lavori e le forniture di importo inferiore a lire 100 milioni l'atto di

collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dai soggetti di cui al comma 2.

5. Per i servizi e le forniture di importo inferiore a lire 10 milioni, qualora non sia possibile o conveniente procedere al collaudo, il funzionario cui viene effettuata la consegna dovrà verificare la regolarità e la corrispondenza dei beni e servizi acquistati con quelli ordinati, redigendo apposita attestazione.

6. Il Consiglio stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui ai commi precedenti, se dovuto.

Art. 35

Limiti di somma

I limiti di somma previsti dal presente regolamento sono aggiornati ogni due anni con deliberazione del comitato di presidenza, su proposta del Direttore della segreteria, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei beni al consumo.

CAPO VI

Controlli

Art. 36

Collegio dei revisori dei conti

1. È istituito il collegio dei revisori dei conti, composto da un consigliere della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti scelti uno tra magistrati della Corte dei conti e uno tra i dirigenti del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati dal Consiglio, su proposta del comitato di presidenza e previo parere dell'Ufficio bilancio. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.

2. Il Consiglio determina il compenso del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti.

Art. 37

Relazione del collegio dei revisori

1. Nella relazione del collegio dei revisori sul rendiconto annuale sono evidenziati:

a) l'andamento della gestione finanziaria e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;

b) le variazioni eventualmente apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.

2. Il collegio riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti ad esso sottoposti o da quelli da esso richiesti e dalle verifiche periodiche effettuate, con cadenza trimestrale, nel corso dell'esercizio nonché sulla corretta gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

CAPO VII

Norme finali

Art. 38

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, in quanto compatibili.

Art. 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1999.

Le disposizioni contenute nei capi I, II e VI hanno effetto a partire dall'esercizio finanziario 2000.

Il presente regolamento, registrato dalla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 novembre 1999

Il Presidente: CALIENDO

DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2001

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ APPROVATO DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1999

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29-*bis* decreto legislativo n. 545/1992 introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 31 del regolamento interno approvato il 7 gennaio 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

Visto il regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato il 16 novembre 1999 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1999;

DELIBERA:

Di approvare le seguenti modifiche del regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Art. 1

Nell'art. 14 che disciplina il servizio di ragioneria il comma secondo è sostituito dal seguente:

“Al servizio di ragioneria è proposto un dirigente in servizio presso la Segreteria del Consiglio”.

Art. 2

A) Nell'art. 21, concernente “il lavoro straordinario, compenso per reperibilità e prolungamento di orario di lavoro, interventi assistenziali” al comma 2 sono soppresse le parole “in via transitoria per l'anno 2000, la deliberazione è adottata entro il 15 gennaio 2000”.

B) Nell'art. 21, concernente "lavoro straordinario, compenso per reperibilità e prolungamento di orario di lavoro, interventi assistenziali", dopo il comma secondo sono aggiunti i seguenti commi:

2-*bis* – Sono a carico del bilancio del Consiglio le spese sostenute dal personale di cui al primo comma utilizzato per l'espletamento dei corsi di formazione e/o di aggiornamento organizzati dal Consiglio, in città diverse da Roma, nel limite di spesa e secondo criteri e modalità deliberati annualmente dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'ufficio bilancio.

2-*ter* – Al personale di cui al primo comma, in occasione di eccezionali esigenze o per particolari attività di servizio relative a specifiche esigenze funzionali ed organizzative, può essere corrisposto un compenso accessorio nel limite di spesa e secondo criteri e modalità deliberati dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'ufficio bilancio.

2-*quater* – Al personale di cui al primo comma, utilizzato in progetti finalizzati ad incentivare la produttività collettiva ed al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi di segreteria del Consiglio, è corrisposto, a risultati raggiunti, un compenso nel limite di spesa e secondo criteri e modalità deliberati annualmente dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'ufficio bilancio.

Art. 3

Nell'art. 36, che disciplina il collegio dei revisori dei conti al comma 1 nel primo periodo le parole "Ministero del tesoro – Ragioneria Generale dello Stato", sono sostituite dalle seguenti "Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento ragioneria generale dello Stato" e nell'ultimo periodo, è soppressa la parola "non".

La presente delibera, registrata dalla Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 novembre 2001

Il presidente: CALIENDO

Registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2001

Ufficio di controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 209.

DELIBERAZIONE 19 marzo 2002

Approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 30 del proprio regolamento interno approvato il 7 gennaio 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità, approvato il 16 novembre 1999 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni approvate con delibera 27 novembre 2001 pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* il 10 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il provvedimento 19 gennaio 2001 del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, confermato successivamente dal direttore del Dipartimento delle politiche fiscali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 21 dicembre 2001 con il quale vengono individuate e assegnate al Consiglio di Presidenza le risorse, distinte in aree di inquadramento e profili professionali;

Delibera

Di approvare il seguente regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento

dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

2. Il regolamento individua gli uffici nei quali si articola l'organizzazione dell'ufficio di segreteria, i loro compiti, le responsabilità dei dirigenti e dei funzionari ad essi preposti.

Art. 2.

Compiti

L'ufficio di segreteria con compiti strumentali e di assistenza svolge le proprie attività in modo da assicurare la tempestività degli adempimenti, la trasparenza dei procedimenti, il miglioramento dei servizi e la certezza delle informazioni, avvalendosi anche di tecnologie informatiche.

Art. 3.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento per Consiglio si intende il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

per presidente si intende il presidente del Consiglio di Presidenza;

per segreteria si intende ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza;

per segretario generale si intende il Direttore dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza.

CAPO II

Segretario generale e dirigenti dell'ufficio di segreteria

Art. 4.

Segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dal Consiglio tra i dirigenti in servizio presso il Consiglio;

2. Il segretario generale:

a) assiste il Consiglio, il presidente ed il comitato di presidenza nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio;

b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, i rapporti con gli uffici del Dipartimento delle politiche fiscali, nonché con i dirigenti delle segreterie delle commissioni tributarie regionali e provinciali, conseguenti alle delibere consiliari;

c) propone al comitato di presidenza l'adozione di provvedimenti attinenti l'amministrazione del Consiglio;

d) assiste alle riunioni del Consiglio e del comitato di presidenza e sovrintende alla redazione dei verbali, alla conservazione degli atti, agli adempimenti preparatori delle riunioni stesse ed alle esecuzioni delle deliberazioni adottate, curati dalla segreteria tecnica;

e) coordina l'attività dei dirigenti secondo le direttive del Consiglio e del comitato di presidenza;

f) assicura il buon andamento dei servizi e degli uffici e sovrintende al personale addetto al Consiglio secondo le direttive del comitato di presidenza e/o del consigliere che coordina l'ufficio;

g) adempie agli specifici compiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità;

h) adotta i provvedimenti relativi alle assenze del personale dal servizio a qualsiasi titolo, secondo le direttive del Consiglio e del comitato di presidenza. Provvede all'istruttoria relativa ai provvedimenti di riconoscimento di infermità da cause di servizio, concessione di equo indennizzo, rimborso di spese e di cure, sulla base delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 771 del 25 giugno 1998. Provvede, inoltre, alla stipula dei contratti part-time, previo rilascio dell'autorizzazione del comitato di presidenza e rilascio del nulla osta da parte dell'ufficio di amministrazione e risorse. Cura, infine, la tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti dell'ufficio di segreteria e l'adozione di ogni altro provvedimento relativo alla gestione dei rapporti di lavoro;

i) adempie ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti del Consiglio o che gli sia affidato dal Consiglio, dal comitato di presidenza o dal presidente;

j) informa, immediatamente, il comitato di presidenza di eventuali disservizi.

3. Nello svolgimento dei predetti compiti il segretario generale si avvale, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera d) del comma che precede di ap-

posita segreteria amministrativa ed è coadiuvato da un dirigente designato dal Consiglio che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 5.

Funzioni e responsabilità dei dirigenti

1. I due dirigenti amministrativi, previsti nella pianta organica, svolgono le proprie funzioni sulla base delle direttive generali fissate dal Consiglio o dal comitato di presidenza e di quelle specifiche impartite, nell'ambito delle rispettive competenze, dal comitato di presidenza o dal segretario generale.

2. Il Consiglio designa il dirigente preposto al servizio di ragioneria che cura l'adempimento dei compiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità.

3. I dirigenti, compreso il dirigente preposto al servizio di ragioneria coadiuvano il segretario generale nell'adempimento dei compiti di quest'ultimo. Essi sono responsabili dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dal Consiglio, dal comitato di presidenza e dal segretario generale.

4. I dirigenti danno immediata notizia di eventuali disservizi riscontrati in uno o più uffici al consigliere che coordina l'ufficio ed al segretario generale.

CAPO III

Uffici del Consiglio

Art. 6.

Ripartizione della segreteria in uffici

1. L'organizzazione della segreteria, al fine di prestare la collaborazione con i consiglieri coordinatori per la predisposizione delle proposte di delibera, è così determinata:

a) Segreteria generale distinta in segreteria amministrativa e segreteria tecnica.

La segreteria amministrativa assiste il segretario generale nell'espletamento dei suoi compiti.

La segreteria tecnica redige i verbali delle sedute del Consiglio, del comitato di presidenza e dell'ufficio bilancio; effettua il controllo del testo definitivo di ciascuna delibera approvata, tenendo conto delle correzioni apportate e degli emendamenti approvati; cura la redazione degli ordini del giorno del Consiglio, del comitato di presidenza e dell'ufficio bilancio; provvede alla conservazione dei registri e dei verbali del Consiglio, del comitato di presidenza e dell'ufficio bilancio, nonché delle delibere agli stessi allegate; svolge compiti di segreteria del Presidente.

b) Ufficio Status dei giudici tributari.

Tenuta del fascicolo personale di tutti i giudici tributari.

Provvedimenti relativi alla cessazione dall'incarico per dimissioni, raggiunti limiti di età, decesso.

Aggiornamento, dopo ogni seduta del Consiglio, dell'elenco dei posti di presidenti di commissione che si rendono vacanti nei sei mesi successivi e dell'elenco dei posti vacanti negli altri incarichi e funzioni (la vacanza si determina: a) alla data della cessazione dall'incarico, per decesso, per raggiunti limiti di età, alla data di sospensione delle funzioni di cui all'art. 8, lettera a) e b) decreto legislativo n. 545/1992; b) alla data della delibera di presa d'atto delle dimissioni; c) alla data del decreto del Ministro delle finanze di decadenza per una delle ipotesi previste dall'art. 12, decreto legislativo n. 545/1992).

Comunicazione settimanale all'ufficio concorsi dell'elenco delle vacanze come sopra individuate.

Formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei singoli ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie.

Vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri ed esame degli esposti in materia.

c) Ufficio studi e documentazione.

Redazione dei pareri e delle proposte previste dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorità.

Studio e segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria.

Cura delle pubblicazioni del Consiglio. Cura della biblioteca del Consiglio.
Cura della rassegna stampa

d) Ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività informatiche, formazione e aggiornamento professionale.

Automazione dei servizi.

Organizzazione e cura dei corsi di formazione dei giudici tributari.

Collegamento e coordinamento dei corsi sul piano nazionale; rilevazioni statistiche.

e) Ufficio concorsi.

Predisposizione bando di concorso per la copertura dei posti vacanti.

Catalogazione delle domande e compilazione di una bozza della scheda di valutazione con l'attribuzione dei punteggi delle tabelle E ed F.

Relazione al consigliere cui risulta assegnata la regione del posto pubblicato.

Formulazione della proposta per il Consiglio. Dopo l'approvazione della proposta da parte del Consiglio, formazione del testo definitivo della delibera e predisposizione della pubblicazione e della comunicazione prevista.

Predisposizione della presa d'atto del decreto del Presidente della Repubblica di nomina e/o del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di esclusione dei concorrenti per mancanza di requisiti.

f) Ufficio incompatibilità.

Verifica delle dichiarazioni pervenute ed individuazione dei giudici tributari che eventualmente non hanno reso la dichiarazione.

Accertamento dell'avvenuta apertura del procedimento di decadenza o dell'adozione del provvedimento di decadenza per tutti i giudici tributari che versano nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 8, lettera c) decreto legislativo n. 545/1992.

Tenuta del registro dei provvedimenti di apertura del procedimento con annotazione delle memorie pervenute e dei provvedimenti di decadenza o archiviazione adottati.

Tenuta del registro delle convocazioni.

Esame preliminare delle dichiarazioni e relazione al consigliere cui risulta assegnata la commissione di appartenenza del giudice tributario.

Predisposizione della proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Dopo la seduta del Consiglio, formazione definitiva del testo della delibera e predisposizione delle comunicazioni da effettuare.

Formulazione della proposta di presa d'atto del decreto di decadenza del Ministro dell'economia e delle finanze.

Comunicazione all'ufficio concorsi del posto vacante nei termini indicati alla voce "Ufficio concorsi".

g) Ufficio provvedimenti disciplinari e di decadenza (ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12, lettera *b*).

Tenuta del registro degli esposti di giudici tributari, pubbliche autorità ed altri soggetti pubblici e privati.

Tenuta del registro delle iniziative disciplinari. Tenuta del registro relativo alle convocazioni, esposti e notizie relative alle ipotesi di decadenza di cui all'art. 12, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), decreto legislativo n. 545/1992.

Tenuta del registro dei soggetti sottoposti in sede penale a pene accessorie.

Accertamenti preliminari previsti dall'art. 16, comma II decreto legislativo n. 545/1992, sotto la responsabilità e direzione del componente incaricato.

Predisposizione delle proposte di delibera di apertura del procedimento.

Predisposizione delle proposte di delibera di contestazione degli addebiti disciplinari in base alle indicazioni del componente responsabile dell'ufficio.

Confezione definitiva delle delibere indicate e predisposizione del decreto di fissazione della discussione nei procedimenti disciplinari.

Formazione del testo della decisione disciplinare. Provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa delle funzioni.

Vigilanza sul funzionamento delle commissioni tributarie.

Ispezioni.

Tenuta del registro dei ricorsi in opposizione avverso le decisioni disciplinari del Consiglio.

Tenuta del registro dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Tenuta del registro dei ricorsi giurisdizionali avverso le indicate decisioni del Consiglio e/o il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di applicazione della sanzione.

Predisposizione delle proposte di delibera del Consiglio nonché della redazione delle relazioni richieste dall'Avvocatura dello Stato relative alle impugnazioni delle sentenze TAR (ivi comprese le ordinanze di sospensiva).

h) Ufficio contenzioso.

Tenuta del registro dei ricorsi in opposizione avverso le delibere del Consiglio (ivi compresi quelli pendenti proposti avverso il decreto ministeriale 16 febbraio 1996).

Tenuta del registro dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Tenuta del registro dei ricorsi giurisdizionali avverso le delibere del Consiglio e/o il decreto del Presidente della Repubblica di nomina e/o il decreto del Ministro delle finanze di decadenza.

Predisposizione delle proposte di delibera del Consiglio nonché della redazione delle relazioni richieste dall'Avvocatura dello Stato relative alle impugnazioni delle sentenze TAR (ivi comprese le ordinanze di sospensiva).

Predisposizione delle proposte di delibera nell'esercizio del potere di autotutela.

Esame dei ricorsi, delle ordinanze di sospensiva e delle decisioni dei giudici amministrativi, formulando al Consiglio la proposta in ordine alle impugnazioni o all'invito a resistere in giudizio.

Rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato e con le avvocature distrettuali per conoscere lo stato degli atti.

Massimazione sentenze TAR e Consiglio di Stato.

i) Ufficio amministrazione e contabilità - Compensi dei giudici tributari

Pareri e risoluzioni in ordine al trattamento economico dei giudici tributari
- Pareri sulla ripartizione dei fondi stanziati per il funzionamento delle commissioni tributarie e sugli schemi di regolamenti e convenzioni riguardanti il funzionamento delle dette commissioni.

Predisposizione delle proposte di pareri in ordine ai compensi dei giudici tributari. Predisposizione delle proposte di risoluzioni relative all'applicazione dei decreti interministeriali concernenti i compensi dei giudici tributari.

Proposte di delibere relative a quesiti e comunque a problemi applicativi dei citati decreti sui compensi.

Predisposizione pareri sulla ripartizione dei fondi stanziati per il funzionamento delle commissioni tributarie e sugli schemi di regolamenti e convenzioni riguardanti il funzionamento delle dette commissioni.

j) Ufficio amministrazione e contabilità di cui fanno parte l'ufficio ragioneria, l'ufficio economato, l'ufficio liquidazione e l'ufficio consegnatario.

Al servizio di ragioneria sono demandati tutti quei compiti di natura contabile inerenti lo svolgimento dell'attività del Consiglio, consistenti in sintesi, in:

controllo e liquidazione di tutti i compensi spettanti ai consiglieri (compensi fissi, variabili, missioni) e delle competenze accessorie spettanti al personale in servizio presso la segreteria;

predisposizione di tutti gli elementi necessari per la formazione dei bilanci, per l'assestamento e per le eventuali variazioni;

tenuta delle scritture sistematiche della gestione ed in particolare delle scritture relative alla competenza, alla cassa, ai residui ed alla consistenza patrimoniale;

predisposizione del rendiconto annuale;

formulazione delle richieste di prelevamento dei fondi stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

vigilanza sull'andamento del servizio di cassa segnalando immediatamente eventuali irregolarità o disservizi al segretario generale;

vigilanza sulla regolarità della gestione dell'economo-cassiere;

studio delle problematiche che possono presentarsi nell'applicazione di qualsiasi disposizione concernente la contabilità;

adempimenti inerenti le procedure contrattuali volte all'acquisizione dei beni e servizi necessari all'attività del Consiglio.

l) Archivio.

Gestione protocollo (automatizzato e cartaceo).

Apertura della corrispondenza.

Corrispondenza in arrivo e partenza relativa all'attività del Consiglio e degli uffici.

Trasmissione e ricezione fax.

Tenuta dei fascicoli del personale dell'ufficio di segreteria.

2. A ciascun ufficio il comitato di presidenza assegna personale appartenente alle aree B e C, chiamato a prestare la propria collaborazione nell'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita.

Art. 7.

Consiglieri coordinatori degli uffici

1. Il Consiglio, per ciascuno degli uffici indicati alle lettere da b) a j) nell'articolo precedente, designa, quale coordinatore un consigliere ed un altro quale vice che lo sostituisce in caso di assenza o per problemi urgenti.

2. Il coordinatore dell'ufficio fissa gli obiettivi e sovrintende all'attività dell'ufficio.

3. Il coordinatore dell'ufficio propone al comitato di presidenza l'eventuale assegnazione di personale e/o la sua sostituzione.

Art. 8.

Funzionari preposti agli uffici

1. A ciascuno degli uffici indicati nell'art. 6 alle lettere da b) ad l) è preposto un funzionario di area C3 o, in mancanza, di area C2. La designazione è effettuata dal comitato di presidenza su proposta del segretario generale.

2. Essi svolgono le proprie funzioni in attuazione delle direttive impartite dal consigliere coordinatore dell'ufficio e sono responsabili della continuità del servizio e della disciplina del personale. Verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività del personale, proponendo al consigliere coordinatore dell'ufficio i provvedimenti conseguenziali in caso di insufficiente rendimento; comunicano, senza ritardo, al consigliere coordinatore dell'ufficio ed al segretario generale eventuali comportamenti suscettibili di valutazione disciplinare.

CAPO IV

Norme in materia di personale

Art. 9.

Orario di servizio

1. Fermi restando i principi di flessibilità circa l'orario di lavoro e le diverse tipologie di espletamento previste dal CCNL, al personale in servizio può es-

sere richiesto, in caso di necessità, di assicurare la presenza oltre l'orario stabilito e/o con variazione dei giorni di rientro pomeridiano anche in forza di quanto previsto dall'art. 21 del regolamento di amministrazione e contabilità.

2. Esigenze di servizio che dovessero comportare attività lavorativa nel giorno di sabato saranno comunicate dal coordinatore dell'ufficio interessato al comitato di presidenza ed al segretario generale. Quest'ultimo assicurerà la presenza di almeno un'unità della segreteria amministrativa.

3. Il personale addetto alla segreteria amministrativa ed alla segreteria tecnica, è escluso dal regime di orario articolato su cinque giorni lavorativi, ove sia prevista la presenza del presidente o di consiglieri.

4. In ragione di esigenze di servizio, il comitato di presidenza, anche su proposta del segretario generale può disporre l'effettuazione di turnazione di lavoro.

5. Il lavoro straordinario e la reperibilità nei giorni festivi e nell'arco dell'apertura degli uffici consiliari, anche al di fuori dell'orario individuale complessivo giornaliero di lavoro, sono disciplinati dall'art. 21 del regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 10.

Rapporti informativi

1. I giudizi di valutazione dell'attività prestata dal personale dell'ufficio di segreteria sono formulati dal segretario generale, sentito il consigliere coordinatore, secondo i criteri e le modalità previste dalla legge sul pubblico impiego e le norme dei contratti collettivi del comparto Ministeri, tenendo conto delle proposte di valutazione formulate dai funzionari preposti ai singoli uffici.

2. Il giudizio di valutazione dell'attività dei dirigenti è formulato dal presidente del Consiglio su proposta del segretario generale.

3. Il presidente formula i giudizi di valutazione sull'attività svolta dal segretario generale.

Art. 11.

Sanzioni disciplinari e responsabilità

1. Salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n.

165/2001 per i dirigenti, il comitato di presidenza è l'ufficio competente ai sensi dell'art. 55, decreto legislativo n. 165/2001, per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'ufficio di segreteria.

2. Il segretario generale che curerà l'immediata segnalazione al comitato di presidenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti, salvo che trattasi di comportamenti sanzionabili con rimprovero verbale o con la censura, sanzioni che saranno applicate direttamente dal segretario generale.

CAPO V

Norme finali

Art. 12.

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme sul pubblico impiego, quelle dei contratti collettivi comparto Ministeri, nonché l'art. 30 del regolamento interno e l'art. 21 del regolamento di amministrazione e contabilità e successive modifiche.

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 marzo 2002

Il presidente: Caliendo

DELIBERAZIONE 19 novembre 2002

Modifiche ed integrazioni del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 30 del proprio regolamento interno approvato il 7 gennaio 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 21 dicembre 2001 con il quale vengono individuate e assegnate al Consiglio di presidenza le risorse, distinte in aree di inquadramento e profili professionali;

Delibera

di approvare le seguenti modifiche del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria:

a) Nell'art. 6 comma primo della lettera *a)* è sostituito dal seguente "Segreteria generale distinta in Segreteria amministrativa, Segreteria tecnica e Segreteria per la programmazione ed il coordinamento delle attività informatiche".

b) Nell'art. 6 alla lettera *a)* è aggiunto il seguente comma "La Segreteria per la programmazione ed il coordinamento delle attività informatiche del Consiglio di presidenza cura l'automazione dei servizi e delle procedure; la raccolta, il trattamento e il controllo dei dati utili alla determinazione dei compensi dei giudici tributari, oltre alla gestione informatica dei dati e delle procedure ad essi attinenti; la gestione del controllo della formazione e dello scambio di dati informatizzati e/o di procedure informatiche e/o di documenti ed atti trasmessi in via telematica; il mantenimento e l'aggiornamento del sito web del Consiglio; la gestione e il controllo della formazione e dello scambio di dati informatizzati e/o di documenti ed atti trasmessi in via telematica; la gestione e la tutela dei dati affluenti attraverso la posta elettronica.

Art. 2.

- a)* Nell'art. 6 il comma primo della lettera *d)* è così modificato: “Ufficio per la Programmazione ed il coordinamento della formazione e aggiornamento professionale”.
- b)* Nell'art. 6 il comma secondo della lettera *d)* è soppresso.
- c)* Nell'art. 6 nel quarto comma della lettera *d)* sono sopprese le parole “rilevazioni statistiche”.

Roma, 19 novembre 2002

Il Presidente: CALIENDO

DELIBERAZIONE 1 aprile 2003

Approvazione delle modifiche al regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30, lettere *n*) e *o*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Nella seduta del 1 aprile 2003;

Ha deliberato

di approvare il seguente:

Regolamento interno

Definizioni:

Ai fini del presente regolamento

a) per “Consiglio” deve intendersi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

b) per “Presidente” deve intendersi il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) per “Vicepresidente”, quando non è altrimenti specificato, deve intendersi il Vicepresidente che sostituisce il Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento;

d) per “Ufficio di segreteria” deve intendersi l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

CAPO I

Costituzione del Consiglio

Art. 1.

Insediamiento del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio in carica convoca per l'insediamento il Con-

siglio nella nuova composizione, entro quindici giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del Consiglio medesimo.

La seduta ha luogo non oltre venti giorni dalla data del detto decreto.

2. Il componente più anziano d'età, fra tutti i componenti, presiede la seduta di insediamento.

Art. 2.

Verifica delle elezioni del Consiglio

1. Nella seduta di insediamento, o, se necessario, in quella immediatamente successiva, convocata dal componente indicato nel comma secondo dell'art. 1, quest'ultimo riferisce sulla verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri proclamati eletti, nonché sugli eventuali reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali.

2. Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, decide sulle proposte del relatore.

3. Qualora, dopo la verifica effettuata a norma dei precedenti commi, si debba provvedere alla sostituzione di consiglieri venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla verifica stessa su relazione del Presidente.

Art. 3.

Elezione del Presidente

1. Subito dopo aver compiuto la verifica, prevista dall'art. 2, il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e, in votazioni separate, dei due vicepresidenti.

2. Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. È proclamato eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione e, se necessario, a terza votazione, nella quale è eletto colui che abbia raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti nella terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due componenti, che hanno riportato il maggior numero di voti, o in caso di parità, tra i

due più anziani ed è eletto chi abbia riportato maggior numero di voti, e, in caso di parità anche in questa votazione, il più anziano di età.

Art. 4.

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede le sedute ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 5.

Sostituzione del Presidente e dei vicepresidenti

1. In caso di assenza o impedimento, anche temporanei, il Presidente è sostituito, nella presidenza delle sedute, dal vicepresidente che, in relazione a tale nomina, abbia riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, da quello di maggiore età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dall'altro vicepresidente. In caso di assenza o impedimento dei due vicepresidenti, il Presidente è sostituito dal componente più anziano di età.

2. In caso di assoluta urgenza o quando l'assenza o l'impedimento si protraggono per oltre sei giorni consecutivi, il vicepresidente o il componente più anziano convoca le sedute del Consiglio e sostituisce il Presidente in ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente regolamento.

3. Nel caso in cui il Presidente cessi per qualsiasi motivo di far parte del Consiglio di Presidenza o si dimetta comunque dalla carica di Presidente pur restando a far parte del Consiglio, il vicepresidente o il componente più anziano che lo sostituisce convoca la seduta per la elezione, con le modalità indicate nel precedente art. 3, del nuovo Presidente entro quindici giorni.

4. Nel caso in cui il vicepresidente cessi per qualsiasi motivo di far parte del Consiglio di Presidenza o si dimetta comunque dalla carica di vicepresidente pur restando a far parte del Consiglio, il Presidente convoca la seduta per la elezione, con le modalità indicate nel precedente art. 3, del nuovo vicepresidente entro quindici giorni.

Art. 6.

Posizione dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio partecipano all'attività e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parità.

2. Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il vicepresidente che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, l'altro vicepresidente e gli altri componenti secondo l'ordine di anzianità di età.

3. Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nei verbali delle sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.

4. A decorrere dalla data di insediamento e fino a quella dell'insediamento del successivo Consiglio nella nuova composizione, i componenti sono esonerati dalle funzioni di giudice tributario e conservano la titolarità dell'ufficio.

CAPO II

Organizzazione e attività istruttoria

Art. 7.

Comitato di presidenza

1. Il Consiglio istituisce un Comitato di presidenza composto oltre che dal Presidente, che lo presiede, dai due vicepresidenti e da due componenti eletti, in votazioni separate, con le stesse modalità di cui al precedente art. 3.

2. Il Comitato di presidenza, che delibera validamente con la presenza del Presidente e di almeno due componenti, assiste e collabora con il Presidente nella esecuzione della delibera e nell'attuazione delle direttive del Consiglio e, in genere, nello svolgimento di tutte le sue funzioni.

3. Il Presidente sente preventivamente il Comitato di presidenza sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute.

4. Delle più rilevanti determinazioni del Comitato di presidenza il Presidente informa tempestivamente il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 8.

Commissioni

1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie, per la formulazione delle proposte di delibera e per ogni altra attività diversa dalle delibere, vengono istituite, con deliberazione del Consiglio, apposite commissioni che coordinano l'attività dei singoli uffici, nei quali è ripartita l'organizzazione amministrativa del Consiglio, disciplinata da distinta deliberazione con attribuzione delle specifiche competenze.

2. Le Commissioni, costituite da tre componenti, tra cui un Presidente ed un vicepresidente, sono designate ogni anno con deliberazione del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza che la formula dopo aver sentito i componenti.

3. Con le stesse modalità indicate nel comma secondo possono essere istituite dal Consiglio Commissioni speciali per compiti determinati, che saranno stabiliti nel provvedimento istitutivo, unitamente al numero dei componenti.

4. Il Consiglio può, altresì, affidare ai singoli componenti compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, nonché di adozione di altre iniziative, formulando apposite direttive.

Art. 9.

Assegnazione delle pratiche alle Commissioni

1. Il Presidente incarica dell'istruttoria delle pratiche e della formulazione delle relative proposte di deliberazione la Commissione competente.

2. Gli esposti anonimi sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di Presidenza, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.

3. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una Commissione, questa propone immediatamente al Consiglio l'archiviazione.

4. Il Presidente di ogni Commissione assegna ogni pratica, tranne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o più relatori tra i componenti della Commissione, secondo i criteri stabiliti da quest'ultima; ne dispone quindi

l'iscrizione nel registro della Commissione, con indicazione del relatore, ed all'ordine del giorno della Commissione.

5. Se lo ritiene opportuno, la Commissione può affidare il compito di fungere da correlatore ad un componente del Consiglio che non faccia parte della Commissione stessa.

6. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio, la Commissione ne richiede al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o ad altra autorità competente, salvo che non risulti che ne sono stati già informati.

7. Se due o più pratiche assegnate a diverse commissioni appaiono connesse, la Commissione ne informa il Presidente che, su conforme deliberazione del Comitato di Presidenza, le assegna alla Commissione incaricata della più antica o dispone che le stesse vengano trattate congiuntamente.

Art. 10.

Registro delle commissioni

1. Presso ogni ufficio è tenuto un registro ove le pratiche, assegnate alle commissioni, sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono.

2. Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizione, il nome del relatore e la data di assegnazione, la data della seduta nella quale sia stata presa in esame e le decisioni in essa adottate in proposito, gli eventuali incombeni istruttori disposti ed espletati, la data di ciascuna seduta nella quale se ne sia discusso e le conclusioni in fine deliberate.

Art. 11.

Ordine del giorno delle commissioni

1. Su disposizione del Presidente della Commissione, ogni ufficio forma l'ordine del giorno settimanale della Commissione, nel quale sono iscritte in ordine cronologico le pratiche da esaminare. In una seconda parte sono iscritte le pratiche che debbono essere riportate in Commissione, dovendosi deliberare sugli incombeni istruttori che siano stati disposti.

2. Almeno tre giorni prima della successiva riunione della Commissione, l'ordine del giorno è comunicato al Presidente, ai componenti della Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio.

Art. 12.

Sedute delle commissioni

1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza di almeno due componenti. Il Presidente può, altresì, nominare un supplente quando un suo componente sia temporaneamente impedito.

2. Il Presidente della Commissione ne convoca le sedute e le presiede. In caso di sua assenza, le presiede il vicepresidente.

3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il vicepresidente provvede agli altri atti di competenza dello stesso, per sua delega o per disposizione del Presidente.

Art. 13.

Ordine dell'esame delle pratiche

1. L'esame delle pratiche elencate nell'ordine del giorno della Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi siano obiezioni, si può derogare a tale ordine.

2. Ogni componente della Commissione può chiedere preventivamente al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa venga in discussione, può chiederne il rinvio a data determinata. In ogni caso la data fissata non può eccedere i venti giorni.

3. Se il Presidente, il Comitato di Presidenza o il Presidente della Commissione ritengano l'urgenza di una pratica, essa è fissata per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di ciò è dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti della Commissione e gli altri componenti del Consiglio.

4. La Commissione può procedere altresì alla discussione di pratica assegnatale, non ancora iscritta al suo ordine del giorno, se la ritenga urgente, ma non può

su di essa deliberare se non siano presenti tutti i suoi componenti e se uno di essi si opponga; in questi casi, il rinvio non potrà, di regola, eccedere i sette giorni.

5. Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta urgenza di una pratica, può richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.

Art. 14.

Verbale delle sedute

1. Delle sedute delle commissioni è redatto verbale. Il verbale contiene l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni sommarie, le opinioni espresse dai componenti che ne facciano richiesta.

2. Del verbale è data lettura alla Commissione, che l'approva, previa delibera sulle correzioni che vengano eventualmente proposte, ed è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 15.

Partecipazione alle sedute delle commissioni

1. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute di ogni Commissione e di partecipare alla discussione, senza, peraltro, prendere parte alle votazioni.

2. A tal fine ogni componente del Consiglio può comunicare al Presidente di una Commissione di volervi intervenire quando vi si tratti una determinata pratica, chiedendo, pertanto, che gliene sia comunicata la data. Il Presidente della Commissione dà comunicazione della data da lui fissata al richiedente e ai componenti della Commissione.

Art. 16.

Attività istruttoria

1. Quando un consigliere lo ritenga opportuno per istruire compiutamente una pratica che gli sia stata assegnata, può richiedere informazioni e chiari-

menti ai presidenti delle commissioni tributarie e sentire direttamente i componenti delle commissioni tributarie interessati.

2. Può anche decidere di recarsi presso le commissioni tributarie per svolgere accertamenti o di sentire direttamente anche persone estranee agli organi e uffici della giustizia tributaria informandone preventivamente il Comitato di Presidenza per ottenerne l'autorizzazione. Nel rilasciare la relativa autorizzazione il Comitato di Presidenza può formulare direttive; se, invece, ritiene di non autorizzare l'incombente istruttorio, ne riferisce al Consiglio in occasione della prima seduta.

3. Nel caso previsto dal precedente comma o di convocazione di giudici tributari presso il Consiglio, deve essere data a tutti i componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente istruttorio e della data e del luogo fissato per l'esecuzione di esso. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di assistere all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fuori sede, ed ha facoltà di prendere parte alle visite verso le commissioni tributarie.

Art. 17.

Esame degli atti

1. Ciascun consigliere ha facoltà di acquisire, per esaminarli nel proprio ufficio, i registri istituiti presso il Consiglio e tutti gli atti relativi a ogni pratica pendente, nonchè di avere copia dei verbali delle sedute del Consiglio, salvo quanto previsto per i procedimenti disciplinari dall'apposito regolamento.

2. Per prendere visione dei fascicoli personali dei giudici tributari, il consigliere deve dare comunicazione scritta al Comitato di presidenza.

Art. 18.

Formulazione delle proposte

1. Esauriti l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli eventuali incombenzi istruttori, il consigliere delegato redige per iscritto la proposta di delibera che sottopone ad approvazione da parte della Commissione, la quale

designa fra i suoi componenti il relatore, se non ritenga di confermare quello che ha riferito in Commissione; il Presidente della Commissione ne dà comunicazione al Presidente, chiedendone l'inserimento all'ordine del giorno.

2. La relazione al Consiglio informa dei punti di vista espressi durante la discussione, anche se disattesi dalla maggioranza, delle proposte fatte, delle votazioni effettuate.

CAPO III

Sedute e deliberazioni del consiglio

Art. 19.

Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio adotta i provvedimenti indicati dall'art. 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992, e successive modifiche e ogni altro provvedimento di sua competenza con votazione a maggioranza sulle proposte del consigliere delegato.

2. Analogamente delibera sulla relazione al Ministro delle finanze prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, su ogni altra richiesta di pareri o di informazioni, circa il funzionamento della giustizia tributaria e dei servizi relativi, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze o del Parlamento in relazione a eventuali udienze conoscitive.

3. Il Consiglio può, altresì, adottare risoluzioni per quanto attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni.

4. Circolari e direttive sono emanate dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, in conformità alle risoluzioni di cui al precedente comma.

Art. 20.

Formazione dell'ordine del giorno

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno una volta

al mese, con esclusione del periodo feriale. Le sedute sono altresì convocate entro dieci giorni dalla richiesta formulata da almeno cinque componenti. Decorso inutilmente tale termine i cinque richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Presidente, ed è comunicato a tutti i componenti presso il loro domicilio almeno cinque giorni prima unitamente alla convocazione del Consiglio.

3. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o l'eventuale ordine del giorno aggiunto possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

4. Entro gli stessi termini le proposte scritte di deliberazione, se non allegate all'ordine del giorno, sono comunicate a tutti i consiglieri mediante consegna nel loro studio presso la sede del Consiglio.

5. Ciascuno dei componenti può chiedere al Presidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Presidente, sentito il Comitato di presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta, fissa la seduta per la discussione. Quando la richiesta sia sottoscritta da almeno cinque componenti, il Presidente fissa la data della discussione non oltre dieci giorni.

6. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa o di altra seduta altri argomenti. Se però un componente ne faccia richiesta, l'argomento è rinviato ad apposita seduta convocata anche per il giorno successivo. In questo caso il Consiglio delibera sulla relazione del Presidente o di un componente da lui delegato e può delegare al Presidente o ad uno o più componenti la stesura della motivazione della deliberazione adottata secondo le indicazioni emerse dalla discussione.

7. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui ai commi precedenti, è predisposto un ordine del giorno speciale relativo alle seguenti pratiche:

a) le proposte di archiviazione per palese infondatezza o incompetenza del Consiglio;

b) le proposte di semplice presa d'atto come quelle relative alla cessazione dalle funzioni per il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età o per altra causa o relative alla comunicazione della formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e ai criteri adottati per la assegnazione dei procedimenti,

quando non siano state espresse valutazioni discordanti dei componenti delle commissioni tributarie;

c) le proposte relative all'inserimento di atti nei fascicoli personali dei giudici tributari.

8. Sulle proposte di cui al precedente comma, il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente non ne richieda la trattazione nelle forme ordinarie.

Art. 21.

Convocazione successiva

1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione fissando l'ordine del giorno di tale seduta.

2. Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del Presidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dal precedente articolo.

Art. 22.

Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno otto componenti, di cui almeno uno designato dal Parlamento.

2. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente.

3. Il Presidente della seduta vigila sulla puntuale applicazione del regolamento.

Art. 23.

Ordine delle deliberazioni

1. Nel corso della seduta, salvo quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art.

20, ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.

2. Se non vi sia opposizione, il Presidente della seduta può modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi sia opposizione o se la proposta di un componente non sia fatta propria dal Presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorga discussione, il Presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.

Art. 24.

Relazione e discussione

1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione è aperta, di regola, dal relatore ed è conclusa con la votazione della sua proposta.

2. Se una delibera concerne più persone e un componente ne faccia richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.

3. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta, può prendere la parola una sola volta per non più di cinque minuti.

4. Per una proposta di rinvio, per la questione pregiudiziale o per quella sospensiva, il proponente può prendere la parola per non più di cinque minuti; su tali questioni è ammesso soltanto l'intervento di un componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti; la questione è, quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto.

5. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno è introdotta e conclusa dal consigliere relatore: ogni componente può prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Il medesimo componente, sull'argomento in discussione, può, a richiesta, intervenire nuovamente una sola volta per non più di cinque minuti dopo l'intervento degli altri consiglieri in precedenza iscritti a parlare.

6. Per fatto personale si può chiedere la parola per non più di cinque minuti, è in facoltà del Presidente della seduta concederla subito o a fine discussione.

7. Ogni componente, che non l'abbia già fatto nel corso della discussione, può illustrare proposte ed emendamenti o fare dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti.

8. Il rispetto dei limiti di tempo è assicurato dal Presidente.

9. In caso di argomenti di particolare rilievo, il Consiglio può deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio.

10. La richiesta di deroga è motivata per non più di cinque minuti dal proponente e su di essa è ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti.

Art. 25.

Votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se ad esse partecipano almeno otto componenti, di cui almeno uno designato dal Parlamento, e sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi; a parità di voti, prevale il voto del Presidente della seduta.

2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio e negli altri casi previsti dal presente regolamento, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimità dei consensi.

3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano almeno cinque componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

4. Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone o su richiesta di almeno cinque componenti presenti; in tal caso si procede scrivendo sulla scheda "SI" o "NO" alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata.

5. è approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

6. La richiesta di votazione per appello nominale prevale su quella di votazione a scrutinio segreto, salvo il caso di votazioni riguardanti persone.

Art. 26.

Ordine delle votazioni

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra questione. Sono successivamente poste in votazione, nell'ordine, le questioni pregiudiziali e quelle sospensive.

2. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata e decisa dal Presidente della seduta o, su richiesta di almeno cinque componenti, con votazione del Consiglio. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi, su quelle di definizione del merito. In ogni caso, il Presidente della seduta può limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie quando le medesime risultino rilevanti.

3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.

4. Per tutte le deliberazioni è posta in votazione per prima la proposta del consigliere delegato. Se essa sia respinta, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate dagli altri componenti, secondo l'ordine della loro presentazione, salvo che il rigetto della proposta non costituisca già di per sé decisione di merito.

5. Per le pratiche di carattere concorsuale, se sono presentate più proposte, la votazione avviene per ballottaggio.

6. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio, se i candidati proposti sono più di due, gli stessi vengono posti in votazione contestualmente e viene nominato il candidato che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuno dei candidati viene votato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione, si procede, senza soluzione di continuità, a votazioni successive, escludendo ogni volta il candidato che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parità di voti nelle votazioni intermedie, viene escluso quello tra i candidati che ha ricevuto il minor numero di voti o che ha la minore anzianità nelle funzioni di giudice tributario. Vengono in ogni caso esclusi dalla votazione successiva i candidati che abbiano ricevuto meno di due voti. Se nella votazione finale i candidati ricevono parità di voti, la votazione stessa è immediatamente ripetuta.

Se la parità permane, è nominato il candidato con maggiore anzianità nelle funzioni di giudice tributario. Per le pratiche non concorsuali, nel caso che siano presentate due o più proposte, la votazione può avvenire per ballottaggio.

7. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio per le pratiche non concorsuali, se le proposte sono più di due, le stesse vengono poste in votazione contestualmente e si considera approvata quella che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuna delle proposte viene votata dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione, si procede, senza soluzione di continuità, a votazioni successive, escludendo ogni volta la proposta che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parità di voti nelle votazioni intermedie tra le proposte che hanno ricevuto il minor numero di voti, si decide con votazione per ballottaggio quale sia la proposta da escludere. Vengono in ogni caso escluse dalla votazione successiva le proposte che abbiano ricevuto meno di due voti. Se nella votazione finale le proposte ricevano parità di voti, la votazione stessa e immediatamente ripetuta.

8. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il testo proposto sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può, altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.

9. Il Presidente della seduta ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Art. 27.

Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare

1. Se dalla attività istruttoria o di ispezione compiuta dal Consiglio anche in ordine a rapporti ed esposti relativi alla condotta dei giudici tributari, risultino fatti anche astrattamente suscettibili di valutazione in sede disciplinare, il

Consiglio ne informa i titolari dell'azione disciplinare.

2. La comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare non implica alcuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilità disciplinari che possano eventualmente risultare.

Art. 28.

Verbale delle riunioni del Consiglio

1. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, a cura della segreteria tecnica, e sempre che il Consiglio non incarichi un consigliere, un verbale contenente l'indicazione della data e dell'orario di inizio e di fine della seduta, i nomi dei partecipanti.

2. Nel verbale vengono riportate le deliberazioni adottate con, eventualmente in allegato, le relative motivazioni, le proposte che siano state disattese, la sintesi degli interventi dei consiglieri, le dichiarazioni di voto, il risultato e le modalità delle singole votazioni e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente.

3. Il Consiglio può anche deliberare che venga effettuata una registrazione delle sedute e che il verbale riporti integralmente il testo degli interventi dei singoli consiglieri.

4. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta, viene depositato presso la segreteria con avviso a tutti i consiglieri. Trascorsi cinque giorni dal deposito, il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio all'inizio della prima seduta successiva alla scadenza di tale termine. In tale occasione, i consiglieri possono prendere la parola soltanto per integrazioni, precisazioni o rettifiche alle quali può replicare soltanto il Presidente che ha sottoscritto il verbale.

Art. 29.

Pubblicità delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Le sedute non sono pubbliche quando ricorrano motivi di sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicità, anche con riguardo allo stato giuridico ed ai comportamenti del componente della commissione tributaria comunque ri-

levanti sul piano professionale, prevalgano ragioni di tutela del diritto alla riservatezza anche di terzi. In tali casi, l'esclusione della pubblicità della seduta o della discussione di singole pratiche è deliberata su proposta anche di un singolo componente. La relativa deliberazione è adottata, in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.

3. Il Presidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso, in conformità alle indicazioni del Consiglio.

Art. 30.

Rilascio di copia degli atti

1. Quando le sedute sono pubbliche, il Presidente autorizza il rilascio di copia dei verbali delle sedute a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.

2. Gli atti acquisiti o formati nel corso dei procedimenti consiliari, definiti in seduta pubblica, possono essere rilasciati in copia dal Presidente, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.

3. Le copie dei verbali delle sedute del Consiglio, quando sia stata esclusa la pubblicità della seduta, sono rilasciate ai giudici tributari che, a giudizio del Consiglio, vi abbiano interesse. La medesima regola vale per il rilascio di copia degli atti acquisiti o formati nel corso del relativo procedimento.

4. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente secondo modalità fissate con apposita delibera.

Art. 31.

Obbligo del segreto

1. I consiglieri e il personale della segreteria sono tenuti al segreto su quanto riguarda le pratiche e i procedimenti per i quali è stata esclusa la pubblicità.

2. La disposizione che precede si applica anche alle attività istruttorie, di vigilanza e di ispezione quando la segretezza sia stata deliberata dal Consiglio, in via generale in relazione alla materia trattata o per il singolo procedimento.

Art. 32.

Risoluzioni del Consiglio

1. Il Consiglio disciplina con apposite risoluzioni:
 - a) i procedimenti in materia di nomina e di decadenza dei componenti delle commissioni tributarie;
 - b) i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per la ripartizione dei ricorsi tra le sezioni, nonché per la loro assegnazione ai singoli giudici tributari;
 - c) le iniziative in tema di formazione e aggiornamento professionale dei giudici tributari;
 - d) e, se ritenuto opportuno, altre materie ad esso attribuite dalla legge.

Art. 33.

Ufficio di segreteria

1. L'ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del Comitato di Presidenza del Consiglio.
2. L'assegnazione di dirigenti, funzionari e impiegati al detto ufficio, nonché l'eventuale revoca della detta assegnazione devono essere preventivamente approvati dal Consiglio.
3. Con apposita deliberazione il Consiglio adegua il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Art. 34.

Notiziario del Consiglio

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio e ogni altro atto o notizia che il Consiglio ritenga utile sono, di regola, pubblicate in un notiziario del Consiglio.
2. Il Consiglio delibera in ordine alla periodicità, ai destinatari ed alla struttura del notiziario.
3. Su richiesta di almeno cinque componenti, sul notiziario vengono altresì pubblicati i verbali delle sedute del Consiglio relativi all'esame di pratiche de-

terminate e per le quali non sia stata dichiarata la segretezza.

4. La richiesta deve essere formulata al più tardi in occasione dell'approvazione del verbale.

5. Il Consiglio può disporre, con deliberazione motivata, che di proprie delibere non sia data pubblicazione nel notiziario.

Art. 35.

Disposizioni finali

1. Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con il voto favorevole di almeno otto componenti, di cui almeno due designati dal Parlamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2003.

3. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del regolamento e la data indicata per la sua entrata in vigore e in attesa della messa a disposizione del personale dell'ufficio di segreteria e delle strutture necessarie, il Consiglio svolge la propria attività tenendo conto di quanto indicato nel regolamento medesimo.

4. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 1 aprile 2003

Il Presidente: Sepe

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del **29 gennaio 2008**, alle ore 12,45, il Comitato composto come da verbale in pari data;

visto l'art. 29 bis del d.lgs 545/92 introdotto dall'art. 36 della legge 18.2.99, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

visti gli articoli 15 e 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, deliberato dal Consiglio nella seduta del 16.11.99, registrato alla Corte dei Conti il 22.11.99 e pubblicato nella G.U. del 26.11.99, serie generale n. 278;

vista la proposta del Segretario Generale in merito alla necessità di procedere, in relazione alle variate esigenze di spesa in economia, all'adeguamento dell'importo massimo del fondo di cui al comma 1 dell'art. 15 nonché del limite di spesa dell'economo cassiere di cui al comma 1 dell'art 32;

ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica degli articoli 15 e 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, deliberato dal Consiglio nella seduta del 16.11.99, registrato alla Corte dei Conti il 22.11.99 e pubblicato nella G.U. del 26.11.99, serie generale n. 278;

PROPONE

che l'art. 15, comma 1 e l'art. 32, comma 1 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità siano sostituiti come segue:

Art. 15 comma 1 Il Segretario Generale può autorizzare la costituzione di un fondo fino ad un massimo di **€ 10.000,00** di canoni ed utenze e per i pagamenti in contanti previsti dal presente regolamento nonché per le spese in economia di cui all'art. 32.

Art. 32 comma 1 Il Segretario Generale, nei limiti di cui all'art. 10, può autorizzare l'economo cassiere, ad effettuare spese per locazioni temporanee, manutenzione di locali, manutenzione di mobili, di vetture di servizio, di arredi e di impianti tecnici e per l'acquisto di materiale d'ufficio ai migliori prezzi correnti. L'economo cassiere può effettuare minute spese fino al limite di **€ 1.000,00** utilizzando il fondo economale.

Il Presidente
(Angelo Gargani)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL VICE MINISTRO ON PROF. VINCENZO VISCO

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione e successive modifiche ed integrazioni e le relative tabelle A e B concernenti, rispettivamente, l'individuazione delle sezioni e degli organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la legge 19 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 18, comma 4-ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 con il quale viene stabilita la necessità di provvedere alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni in funzione del flusso medio dei processi rilevato attraverso le necessarie rilevazioni statistiche;

CONSIDERATO che per le suddette finalità, con direttiva del Vice Ministro in data 26 luglio 2006, è stata costituita una Commissione paritetica presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con il compito di formulare proposte e modelli previsionali delle dotazioni organiche delle commissioni tributarie;

VISTO l'articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale, in particolare, viene stabilito che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze determina il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna Commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007 effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

TENUTO CONTO dei modelli previsionali proposti dalla suddetta commissione paritetica per la determinazione della dotazione organica degli organi giudicanti ed, in particolare, del modello della capacità produttiva teorica;

TENUTO CONTO della relazione formulata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella seduta del 10 marzo 2008 in ordine alle suddette proposte;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art.1

1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente

ROMA, 11 aprile 2008

IL VICE MINISTRO

TABELLA A - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI

Commissioni tributarie regionali	Sezioni	Componenti
Abruzzo	7	42
Basilicata	3	18
Bolzano (2° grado)	2	12
Calabria	8	48
Campania	39	234
Emilia Romagna	14	84
Friuli Venezia Giulia	3	18
Lazio	27	162
Liguria	7	42
Lombardia	25	150
Marche	7	42
Molise	3	18
Piemonte	7	42
Puglia	13	78
Sardegna	4	24
Sicilia	21	126
Toscana	14	84
Trento (2° grado)	2	12
Umbria	3	18
Valle d'Aosta	2	12
Veneto	8	48
Totali	219	1.314

TABELLA B - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI

Regione	Commissioni tributarie provinciali	Sezioni	Componenti
Abruzzo	Chieti	2	12
	L'Aquila	4	24
	Pescara	2	12
	Teramo	2	12
Basilicata	Matera	2	12
	Potenza	3	18
Calabria	Ctanzaro	7	42
	Cosenza	14	84
	Crotone	2	12
	Reggio Calabria	14	84
	Vibo Valentia	3	18
Campania	Avellino	5	30
	Benevento	4	24
	Caserta	15	90
	Napoli	68	408
	Salerno	15	90
Emilia Romagna	Bologna	5	30
	Ferrara	2	12
	Forlì	2	12
	Modena	3	18
	Parma	3	18
	Piacenza	2	12
	Ravenna	2	12
	Reggio Emilia	2	12
	Rimini	2	12
Friuli V.G.	Gorizia	2	12
	Pordenone	2	12
	Trieste	2	12
	Udine	3	18
Lazio	Frosinone	5	30
	Latina	6	36
	Rieti	2	12
	Roma	54	324
	Viterbo	3	18
Liguria	Genova	6	36
	Imperia	2	12
	La Spezia	2	12
	Savone	2	12
Lombardia	Bergamo	3	18
	Brescia	4	24
	Como	3	18

Regione	Commissioni tributarie provinciali	Sezioni	Componenti
	Cremona	2	12
	Lecco	2	12
	Lodi	2	12
	Mantova	2	12
	Milano	28	168
	Pavia	3	18
	Sondrio	2	12
	Verese	4	24
Marche	Ancona	3	18
	Ascoli Piceno	3	18
	Macerata	2	12
	Pesaro	2	12
Molise	Campobasso	3	18
	Isernia	2	12
Piemonte	Alessandria	2	12
	Asti	2	12
	Biella	2	12
	Cuneo	2	12
	Novara	2	12
	Torino	8	48
	Verbania	2	12
	Vercelli	2	12
Puglia	Bari	12	72
	Brindisi	3	18
	Foggia	6	36
	Lecce	5	30
	Taranto	4	24
Sardegna	Cagliari	5	30
	Nuoro	2	12
	Oristano	2	12
	Sassari	3	18
Sicilia	Agrigento	6	36
	Caltanissetta	3	18
	Catania	28	168
	Enna	4	24
	Messina	17	102
	Palermo	12	72
	Ragusa	7	42
	Siracusa	10	60
	Trapani	4	24
Toscana	Arezzo	2	12

Regione	Commissioni tributarie provinciali	Sezioni	Componenti
	Firenze	5	30
	Grosseto	2	12
	Livorno	2	12
	Lucca	3	18
	Massa Carrara	2	12
	Pisa	3	18
	Pistoia	2	12
	Prato	2	12
	Siena	2	12
Trentino Alto Adige	Bolzano (1° grado)	2	12
	Trento (1° grado)	2	12
Umbria	Perugia	3	18
	Terni	2	12
Valle D'Aosta	Aosta	2	12
Veneto	Belluno	2	12
	Padova	4	24
	Rovigo	2	12
	Treviso	3	18
	Venezia	4	24
	Verona	3	18
	Vicenza	4	24
Totali		559	3.354

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 4 novembre 2008 composto come da verbale in pari data;

VISTI gli articoli 1, co. 4, 11, co. 2, e 24, lettere f) ed n) del D.lg. n° 545/'92, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 18, co. 4-*ter* del D.L. 30 dicembre 2005, n° 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n° 51;

VISTO l'art. 1, co. 353, prima parte, della legge 24 dicembre 2007, n° 244;

VISTO in particolare, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato in data 11 aprile 2008, con il quale viene data attuazione alla norma da ultimo citata;

CONSIDERATO che l'esecuzione del succitato D.M. necessita, a giudizio di questo organo di autogoverno, di puntuali istruzioni che possano consentire una omogenea applicazione del Decreto in discorso da parte dei Signori Presidenti di Commissione Tributaria;

RITENUTO che tali istruzioni possano trovare la loro sede d'elezione in una circolare illustrativa rivolta a chiarire gli interrogativi che con maggiore frequenza gli organi deputati all'applicazione del dedotto Decreto Ministeriale sottopongono a questo Consiglio di Presidenza; esaminati gli atti ed udito il relatore, Consigliere Giuseppe Bellitti;

DELIBERA

di emanare l'allegata circolare esplicativa - parte integrante della presente deliberazione - da indirizzarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Presidenze di Commissione Tributaria, sia Regionali che Provinciali, alle Presidenze delle Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché, per opportuna conoscenza, alle Presidenze delle Sezioni della Commissione Tributaria Centrale aventi sede, ai sensi del citato art. 1, co. 351, L. n° 244/'07, presso le Commissioni Tributarie Regionali e presso le Commissioni Tributarie di 2° grado di Trento e Bolzano.

Si comunichi agli organi interessati.

Il Presidente
(Angelo Gargani)

**CIRCOLARE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
4 novembre 2008, n°1/08**

Con la presente circolare vengono esaminate le norme di legge e di fonte secondaria di cui al preambolo della delibera di emanazione, allo scopo di fornire istruzioni che assicurino la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni sopra richiamate da parte dei Signori Presidenti di Commissione Tributaria.

1. - A garanzia del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, va chiarito che la Commissione paritetica istituita presso questo Consiglio di Presidenza con direttiva del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo scopo di elaborare i dati da trasporre nel successivo Decreto Ministeriale, ha costantemente operato in stretto rapporto con *Plenum* del Consiglio medesimo, ed in puntuale osservanza dei suoi indirizzi. Tra questi, il principale è consistito nella assoluta salvaguardia della posizione soggettiva acquisita da ogni singolo magistrato tributario, alla luce del principio costituzionale di cui all'art. 107, co. 1, della Carta fondamentale. E non appare fuori luogo ricordare che rispetto all'epoca in cui la Commissione paritetica ha completato i propri lavori l'organico dei magistrati ha subito, per cause fisiologiche un'ulteriore, sia pur minima, riduzione.

Ciò premesso, sembra utile qui ricordare che, per evidenti ragioni legate alla gerarchia delle fonti, il Decreto Ministeriale non è suscettibile di intaccare quanto in precedenza disposto da norme di rango superiore. Il riferimento è all'art. 1, co. 4 del d.lg. 545/92, che stabilisce la possibilità di adeguare, con D.M., il numero delle sezioni di ciascuna Commissione, in relazione al flusso medio dei processi. Da notarsi che anche la norma di cui al primo capoverso dell'art. 1, co. 353, legge n° 244/07, si limita a stabilire che "Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna Commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, (...)". In entrambe le disposizioni - e segnatamente nell'ultima citata - è assente ogni riferimento, o anche semplicemente ogni rinvio, a procedure di selezione tra i magistrati.

Orbene, a tal riguardo è facile osservare che se il Legislatore avesse voluto collegare all'ipotesi di diminuzione delle sezioni il collocamento dei magistrati eventualmente in esubero presso altre Commissioni avrebbe a ciò dedicato un'espressa disposizione. Così come è ancor più evidente che, ove lo stesso Legislatore avesse inteso prevedere, per i magistrati in esubero la cessazione del rapporto di servizio, avrebbe non solo dovuto indicare espressamente una siffatta volontà, ma, anche stabilire uno o più criteri con i quali selezionare, tra le varie qualifiche, soggetti da mantenere in servizio da quelli con cui far cessare il rapporto. Ciò che, già ad un sommario esame, manca sia nella legge che nel D.M. di cui trattasi.

Pertanto, la lettura fin qui data è assolutamente coerente con il disposto dell'art. 11, co. 2, rubricata "Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento": "I componenti delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età".

Sotto altro profilo, è appena il caso di ricordare che, per precetto costituzionale, i magistrati sono inamovibili (a prescindere dalla natura del rapporto di servizio), e non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non per decisione dei rispettivi organi di autogoverno, o con il loro consenso. Ed ancora, la Carta fondamentale stabilisce che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

Pertanto, va chiaramente affermato che l'emanazione del Decreto Ministeriale 11 aprile 2008 non incide in alcun modo sullo status dei magistrati tributari in servizio - i quali mantengono intatte le rispettive qualifiche e le corrispondenti funzioni - , né è suscettibile di interrompere il rapporto di servizio cui ogni magistrato tributario oggi accede.

2. - Le considerazioni che precedono sono integralmente riproponibili con riferimento all'istituto del "sovrannumero", circa il quale, del resto, nel D.M. in discorso non è rinvenibile alcuna menzione. La volontà di collocare in sovrannumero una certa aliquota di magistrati avrebbe dovuto trovare legittimamente posto nelle disposizioni di legge innanzi dedotte. Così non è, e - come s'è detto - coerentemente il Decreto Ministeriale non ne fa cenno.
3. - Diretta conseguenza di quanto rilevato ai punti nn° 1) e 2) è che alla riduzione del numero delle sezioni e degli organici, in quelle Commissioni tributarie in cui il numero delle une e degli altri risulti esorbitante rispetto a

quanto stabilito nel D.M. 11 aprile 2008, verrà data attuazione man mano che, di fatto e nel prosieguo del tempo, le fisiologiche uscite di magistrati lo consentiranno (per raggiungimento del limite d'età, per dimissioni, per decesso, per dichiarazione di decadenza successiva a procedimento disciplinare o a incompatibilità).

Conseguentemente, per l'avvenire i Presidenti di Commissione continueranno ad attenersi alle istruzioni contenute nelle Risoluzioni di questo Consiglio che ordinariamente disciplinano la formazione delle sezioni e dei collegi.

4. - In concreto, il Decreto ministeriale in discorso ha come effetto immediato quello di non consentire nuovi bandi di concorso per l'immissione di magistrati in quelle Commissioni nelle quali, allo stato, il numero delle sezioni ed i conseguenti organici siano superiori a quanto previsto nel medesimo D.M.. Il tutto, naturalmente, fermo restando il disposto di cui all'art. 2, co. 4, che assegna a ciascuna sezione un presidente, un vice presidente e non meno di quattro giudici; disposto peraltro puntualmente osservato dalla precitata Commissione paritetica in sede di svolgimento dei lavori.

Diversamente, nelle Commissioni in cui il numero dei magistrati sia inferiore a quanto previsto dal D.M., il Consiglio di Presidenza procederà, sulla base del proprio apprezzamento discrezionale ed in relazione alle effettive esigenze locali, a bandire concorsi per l'assegnazione di incarichi per trasferimento, ai sensi dell'art. 11 D.Lg. n° 545/92, di conserva con l'istituto dell'applicazione (art. 24, lett m-bis, d.lg. ult. cit.). Se, all'esito delle suddette procedure risulteranno ancora carenze nell'organico, si provvederà al reclutamento di nuovi magistrati, sempre, però, entro i limiti consentiti dall'organico nazionale (fissato dal D.M. in n° 1314 magistrati nelle CTR su 219 sezioni, e n° 3354 magistrati nelle CTP su 559 sezioni).

IL RELATORE
(Prof. Giuseppe Bellitti)

PRESIDENTE.
(Dott. Angelo Gargani)

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 14 luglio 2009

Modifiche ed integrazioni del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, approvato con delibera del 19 marzo 2002.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria approvato con delibera del 19 marzo 2002 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2002;

Vista la proposta del Comitato di Presidenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in data 14 luglio 2009, di integrazione e modifica del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria approvato con delibera del 19 marzo 2002 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2002;

Nella seduta del 14 luglio 2009,

Delibera

di approvare l'integrazione del capo III dell'art. 6 del Regolamento come segue:

CAPO III

Uffici del Consiglio

Art. 6.

Ripartizione della segreteria in uffici

1) Ufficio Archivio:

coordinamento della corrispondenza con gli Uffici relativi.

m) Ufficio rapporti con il Parlamento:

cura le relazioni con il Parlamento ed i suoi Organi provvedendo:

acquisizione di tutto il materiale relativo a proposte e disegni di legge riguardanti la Giustizia Tributaria ed ogni altro documento che, anche indirettamente, possa avere attinenza con la Giustizia Tributaria da un punto di vista

ordinamentale e processuale;

relaziona il Presidente ed il Consiglio in merito ai dibattiti parlamentari aventi ad oggetto la Giustizia Tributaria;

redige l'informativa al Ministro sulle interrogazioni ed interpellanze parlamentari che riguardano la Giustizia Tributaria;

predispone, secondo le indicazioni del Presidente, i rapporti dello stesso e, eventualmente anche del Comitato di Presidenza, con gli Organi parlamentari;

d'intesa con il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Commissioni referenti, appresta la bozza di Relazione sullo stato della Giustizia tributaria da fornire annualmente al Ministro, previa approvazione del Consiglio di Presidenza;

cura ogni altro rapporto che renda opportuno il collegamento tra il Consiglio di Presidenza ed il Parlamento.

n) Ufficio rapporti con la stampa:

promuove e cura i rapporti con gli Organi di comunicazione e di informazione;

predispone i comunicati stampa del Consiglio su questioni ritenute d'interesse generale previo esame ed approvazione del Presidente;

provvede all'organizzazione degli incontri con la stampa deliberati dal Presidente o dal Consiglio;

predispone la divulgazione di articoli divulgativi sull'attività del Consiglio;

tiene costantemente aggiornato il sito web del Consiglio sotto la direzione del Presidente.

o) Ufficio sull'informatizzazione del processo tributario:

cura i lavori preparatori fino al loro compimento e alla definizione del processo telematico;

segnala al Consiglio eventuali correttivi e proposte utili al miglior funzionamento del processo on-line.

Art. 8.

Funzionari preposti agli Uffici

1. A ciascuno degli uffici indicati nell'art. 6 alle lettere da b) ad o)

La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 14 luglio 2009

Il Presidente: GOBBI

DELIBERAZIONE 14 luglio 2009

Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, approvato con delibera l'aprile 2003:

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art.30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto il regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria approvato con delibera del 1° aprile 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2003;

Vista la proposta del Comitato di Presidenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in data 14 luglio 2009, di integrazione e modifica del regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria approvato con delibera del 1° aprile 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2003;

Nella seduta del 14 luglio 2009;

Delibera

di approvare le seguenti modifiche del regolamento interno:

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Art. 8.

Commissioni

2. Le Commissioni sono costituite da tre o più componenti fino a un massimo di cinque, tra cui un Presidente e un vice Presidente, che sono designate ogni anno con deliberazione del Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza che la formula.

Art. 12.

Sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza dei due terzi dei componenti.

Art. 34.

Notiziario del Consiglio

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio e ogni altro atto o notizia che il Consiglio ritenga utile sono, di regola, pubblicate in un notiziario del Consiglio e sul sito web.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 luglio 2009

Il Presidente: GOBBI

RISOLUZIONI ANNO 2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 DEL 1 APRILE 2008

Prot. n.4142/2008/CDP/V

“Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’anno 2008”.

Il Consiglio nella seduta del 1 aprile 2008, composto come da verbale in pari data, udito il relatore Cons. Federico Maria D’Ippolito, in ordine all’accertamento di eventuali cause di incompatibilità a carico dei Componenti delle Commissioni Tributarie;

ATTESO

- che, come da Risoluzione di questo Consiglio in data 18.3.97, n.1, e successive integrazioni (n.3 del 1998 , n.4 del 2002 e n.5 del 2003) sussiste per ciascun componente delle Commissioni Tributarie (Presidenti di Commissione e di sezione, Vice-Presidenti e giudici) l’obbligo annuale di rendere la dichiarazione in tema di eventuale sussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 545/92, come modificato dall’art. 31 della L.449/97 nonché dall’art. 84 L. 21.11.2000, n. 342;

- che anche per l’anno 2008 va redatta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’attività svolta in aggiunta a quella di giudice tributario sotto il vincolo di responsabilità anche di natura penale nel caso di mendaci attestazioni ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 28.12.2000, n. 445;

RITENUTO

- che al Consiglio è riservata la facoltà di controllo e di verifica della dichiarazione (art. 71 D.Lgs. 445/2000) in ordine alla posizione dei giudici tributari riguardo alle incompatibilità come previste dalla vigente normativa;

- che la rappresentanza, l’assistenza e la consulenza in materia fiscale costituiscono attività vietate per i Giudici Tributarî (in senso lato) anche se esercitate in modo saltuario ed occasionale oppure in maniera accessoria a quella principale, come nel caso di redazione di bilanci curando anche adempimenti di natura fiscale; e ciò anche nel caso di partecipazione ad uno studio associato, in quanto il dettato normativo è preciso, puntuale e rigoroso nel vietare in modo assoluto l’esercizio “in qualsiasi forma” di dette attività;

- che la dichiarazione annuale deve essere resa in originale, con allegata una fotocopia della stessa, da tutti i giudici in attività di servizio, anche da coloro per i quali risulta aperto qualsiasi procedimento che non sia stato definito;

- che la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva, nei termini che saranno indicati, costituisce illecito disciplinare.

RITENUTO

1) che oltre alle ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 545/92 nel testo modificato dall'art. 31 della L. 449/97 e dall'art. 84 della L. 342/2000, non meno rilevanti sono le altre ipotesi con particolare riferimento a quelle previste dalla successiva **lettera m)** dello stesso **art. 8** (rapporto di coniugio o parentela entro il secondo grado o affinità entro il primo grado con coloro che sono iscritti negli Albi professionali o negli elenchi istituiti presso le Direzioni Regionali delle Agenzie delle Entrate nella sede della Commissione Tributaria di appartenenza del giudice o che, comunque, vi esercitano abitualmente la loro professione). In particolare, ricorre l'incompatibilità nel caso in cui il coniuge, il parente fino al secondo grado o l'affine di primo grado di un componente ;

- che svolga le proprie funzioni presso la Commissione Tributaria Provinciale;

- sia iscritto in un albo o elenco della stessa provincia ed eserciti la propria attività professionale davanti alla stessa Commissione, anche se in via occasionale.

Nel caso, invece, in cui il parente o l'affine sia iscritto in un albo o elenco di altra provincia, l'incompatibilità ricorre se l'esercizio della professione, davanti alla Commissione Tributaria del componente, sia abituale.

Per quanto concerne i componenti che svolgano le funzioni nelle Commissioni Tributarie Regionali, l'incompatibilità si verifica nel caso in cui il coniuge, il parente fino al secondo grado e l'affine di primo grado sia iscritto in albo o elenco della regione o di una sede della regione ed eserciti la professione, sia pure sporadicamente o occasionalmente, davanti alla Commissione Tributaria Regionale o ad una delle Commissioni Tributarie Provinciali della regione. Nel caso in cui il congiunto risulti iscritto in un albo o elenco di altra regione, ai fini dell'incompatibilità, rileva solo l'esercizio abituale della professione presso le Commissioni Tributarie Regionali di appartenenza del componente o presso una Commissione Provinciale ricompresa nella regione;

2) che per quanto riguarda l'ipotesi di cui alla richiamata lettera m) dell'art.8, le notizie da fornire si intendono rese secondo quanto è a conoscenza del dichiarante;

RITENUTO

- che i componenti delle Commissioni Tributarie che hanno incarichi di Segretario Comunale o Segretario Generale di Comune debbono accompagnare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con apposita certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune presso il quale esplicano le loro funzioni, che attestì, se nell'ambito delle funzioni loro attribuite in base allo Statuto e/o ai regolamenti comunali, oppure alle funzioni conferite dal Sindaco, hanno, oppure, non hanno, incarichi attinenti la materia tributaria;

- che i Dirigenti o Dipendenti di Regioni, Province, Comuni o di qualsiasi altro Ente locale a potestà impositiva devono documentare la propria posizione di servizio mediante apposita certificazione rilasciata dal Presidente dei suddetti Enti Locali, dalla quale risulti il settore nel quale il componente della Commissione Tributaria presta la propria attività di lavoro e se, nello svolgimento della stessa o per effetto di ulteriori incarichi conferiti, egli operi nel campo tributario o comunque abbia rapporti di lavoro con l'ufficio che si occupa dell'accertamento dei tributi.

ATTESO

- che con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è stata abrogata la legge 14.1.1968, n. 15 sulla disciplina delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ma nulla è innovato in ordine alle responsabilità anche penali a carico degli interessati nel caso di dichiarazioni mendaci;

DELIBERA

- di approvare il modello predisposto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'anno 2008, da **redigere da parte di tutti i componenti** (Presidenti di Commissione e di sezione, Vice-Presidenti di sezione e Giudici) **delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, e delle Commissioni Tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano;**

- di trasmettere copia della presente delibera e del modello di dichiarazione allegato ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali che dovranno darne comunicazione **entro il 5 maggio p.v.**, a tutti i componenti della Commissione di appartenenza, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta, indicando la data di consegna;

- di invitare, **con obbligo avente natura di dovere di ufficio, tutti i componenti,** anche in caso di inesistenza delle cause di incompatibilità, a compilare, sottoscrivere e consegnare entro il **5 giugno**, al Presidente della propria

sezione il modello di dichiarazione e l'informativa aggiunta che dovranno essere consegnati dal predetto al Presidente della Commissione entro il **20 giugno p.v.**

Lo stesso invito dovrà essere rivolto anche a coloro che sono stati riammessi in servizio, a qualsiasi titolo, dopo la data del **5 giugno 2008**;

DISPONE

che il Presidente di ciascuna Commissione entro il **21 luglio 2008** trasmetta a questo Consiglio le dichiarazioni ritualmente compilate, l'elenco con **la firma e la data apposte dai singoli componenti** sia all'atto della **ricezione dei modelli** di dichiarazione, sia, **successivamente, al momento della relativa riconsegna**, nonchè, **l'elenco** dei componenti che **non abbiano reso la dichiarazione**.

PRECISA

- **che la mancata, tempestiva compilazione delle dichiarazioni** sarà segnalata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Commissione Tributaria Regionale di competenza ai fini della eventuale **apertura del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 545/92.**

- **che il giudice**, all'esito della compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, **deve sottoscrivere la stessa.**

La firma ivi apposta, con assunzione di responsabilità anche penale, **dovrà essere autenticata da un responsabile dell'ufficio di segreteria** della Commissione Tributaria, qualora il giudice in via alternativa alla autentica, non alleggi la **fotocopia di un documento di identità.**

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.545/92, nonché al Ministro dell'Economia e Finanze.

Si dispone l'invio alle Commissioni Tributarie della presente risoluzione mediante posta elettronica.

IL PRESIDENTE: Angelo GARGANI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
ANNO 2008

**Al Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria
ROMA**

Il sottoscritto _____,
nato a _____ (prov. _____), il _____
c.f. □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ p. IVA _____

in qualità di:

- ☐ Presidente di Commissione;
- ☐ Presidente di Sezione;
- ☐ Vice Presidente di Sezione;
- ☐ Giudice;

presso la Commissione Tributaria:

Regionale del/della _____
Provinciale di _____
Secondo grado di Trento o di Bolzano _____
Primo grado di Trento o di Bolzano _____

**consapevole delle responsabilità anche penali che assume per il caso di
dichiarazione mendace o non veritiera, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge,**

DICHIARA

di essere :

1- laureato in _____
oppure munito di diploma _____

2 - residente in _____ (prov. _____), c.a.p. _____
Via _____ n. _____ tel. _____

DICHIARA

di essere :

☐ Magistrato ordinario, amministrativo, contabile, militare (specificare):

☐ Avvocato dello Stato;

☐ Avvocato, libero professionista, iscritto all'Albo dell'ordine degli Avvocati di _____

☐ Professore universitario di ruolo o incaricato;

☐ Notaio;

☐ Dottore Commercialista;

☐ Ragioniere;

☐ Dipendente dell'Amministrazione finanziaria (specificare);

☐ Agenzia _____ ;

☐ Dipartimento _____ ;

☐ Dipendente di altra Amministrazione Pubblica (specificare l'Ufficio nonché l'attività svolta):

☐ Pensionato;

☐ Altra attività (specificare):

☐ Titolare di studio professionale in _____
(prov. _____), Via _____ n° _____ ,
tel. _____ .

(specificare attività: _____).

DICHIARA

Quadro A

☐ Di essere tuttora in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'incarico ricoperto nella Commissione Tributaria di appartenenza; (art. 7 D.Lgs. 545/92)

☐ Di non essere stato rinviato a giudizio per delitti;

☐ Di non esercitare in qualsiasi forma, neppure in via occasionale, alcuna attività di consulenza tributaria, di assistenza o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con Enti locali forniti del potere impositivo o comunque nelle controversie di carattere fiscale.

Quadro B

DICHIARA

☐ Di esercitare attività professionale di consulenza tributaria, anche di tipo occasionale o accessorio a quella principale, nonché assistenza e/o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con Enti locali forniti del potere impositivo o comunque nelle controversie innanzi alle Commissioni Tributarie.

Quadro C

DICHIARA

Di svolgere le seguenti attività:

☐ Revisore contabile o sindaco per n. _____ società o per n. _____ enti;

☐ Curatore di n. _____ fallimenti e di essere depositario, in relazione a tale qualità, di n. _____ scritture contabili;

☐ Compilazione per conto di clienti di dichiarazioni ai fini fiscali;

☐ Tenuta dei registri contabili ai fini fiscali per la contabilità di imprese, società di capitali e di persone, nonché di associazioni di fatto e/o ditte individuali e precisa che trattasi di n. _____ scritture contabili;

☐ Redazione bilanci annuali, con esclusione di qualsiasi adempimento fiscale, anche accessorio;

☐ Redazione bilanci annuali e delle conseguenti dichiarazioni fiscali;

☐ Redazione istanze e reclami per conto di clienti diretti all'Amministrazione Finanziaria e/o Enti che applicano tributi;

☐ Partecipazione ad associazioni professionali esercenti attività di consulenza, assistenza e/o rappresentanza nella materia fiscale;

☐ Partecipazione ad associazioni professionali o studi professionali nei quali uno o più soci o collaboratori esercitano attività di consulenza, rappresentanza e/o assistenza in materia fiscale;

☐ Partecipazione sotto qualsiasi forma a società di servizi o a società di elaborazione dati che predispongono anche le dichiarazioni fiscali o che, comunque, esercitino attività di consulenza in materia tributaria (indicare ragione o denominazione sociale)

_____ ;

☐ Amministratore di società di persone o di capitali (indicare la ragione sociale):

Informativa riguardante l'attività svolta dal coniuge, parenti o affini di cui all'art. 8 lett. m, D.Lgs. n. 545/92.

In relazione a quanto previsto con la risoluzione n. 4 del 9 luglio 2002, **per quanto è a sua conoscenza:**

DICHIARA

☐ **Di non avere** coniuge, parenti fino al 2° grado o affini fino al 1° grado che versano nella situazione di cui all'art. 8, lett. m), D.Lgs. 545/92;

DICHIARA

*** Che il Sig.** _____

☐ coniuge ☐ parente fino al 2° ☐ affine in 1° grado del sottoscritto

☐ È iscritto all'albo professionale di _____

☐ È iscritto all'elenco di cui all'articolo 12, comma secondo, D.Lgs. n. 546/92 di _____ sede della Commissione Tributaria di appartenenza dello scrivente;

☐ **Non esercita** attività di assistenza o rappresentanza del contribuente in sede giurisdizionale (risoluzione n. 1/97 e n. 4/02);

☐ **Esercita abitualmente** attività di assistenza o rappresentanza del contribuente in sede giurisdizionale davanti alla Commissione Tributaria Regionale di _____ o Provinciale di _____

☐ **Esercita, anche in modo sporadico od occasionale**, attività di assistenza o rappresentanza del contribuente in sede giurisdizionale davanti alla Commissione Tributaria Regionale di _____ o Provinciale di _____ (Risoluzione n. 1/1997 e n. 4/2002);

(luogo e data)

(firma leggibile)

(*) N.B. Qualora siano da indicare più parenti nella condizione di cui sopra, allegare un modello per ognuno.

Conferma, sotto la sua personale responsabilità, di avere compilato i quadri:

☐ **A.** ☐ **B.** ☐ **C.**

nonché l'informativa allegata.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa Sottoscrive la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, assumendo la responsabilità anche penale ivi prevista e fatto salvo il diritto di verifica e controllo di codesto Consiglio di Presidenza di cui agli articoli 71 e 72 del citato D.P.R.

(luogo e data)

(firma leggibile)

Allegare fotocopia del documento di identità ovvero, in alternativa, procedere all'autenticazione della firma soprariportata

AUTENTICAZIONE

Certifico che il Sig. _____
nato/a a _____ **il** _____, **residente in** _____
della cui identità personale sono certo (avendo accertato l'identità personale a mezzo _____ **) ha reso e sotto-**

scritto in mia presenza la dichiarazione che precede dopo essere stato ammonito sulle conseguenze anche penali per le dichiarazioni false, mendaci o reticenti.

(luogo e data)

**timbro e firma
della Commissione Tributaria di appartenenza**

RISOLUZIONE N° 2 DEL 29 APRILE 2008

Integrazione della Risoluzione n°5 del 10 settembre 2002, nonché convalida della Risoluzione n°3 del 27 marzo 2007, in tema di criteri di applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quelle di appartenenza.

Nella seduta del 29 aprile 2008, composto come da verbale in pari data; esaminati gli atti ed udito il relatore, Consigliere Giuseppe Bellitti;

VISTA la Risoluzione di questo Consiglio n° 5 del 10 settembre 2002, con la quale sono stati fissati i criteri generali di applicazione dei magistrati tributari presso Commissione diversa da quella di appartenenza;

VISTE le numerose richieste indirizzate a questo Consiglio da più Presidenti di Commissione Tributaria, miranti a colmare le carenze di organico tra i magistrati con il ricorso all'istituto dell'applicazione;

VISTI, in particolare, i quesiti relativi alla possibilità di assentire alle domande di applicazione ad altra Commissione Tributaria, anche nel caso in cui il magistrato disponibile sia stato già in precedenza applicato presso altra Commissione; nonché i quesiti attinenti alla possibilità, in caso di disposta applicazione, di continuare ad espletare contemporaneamente il servizio presso la Commissione Tributaria di appartenenza;

RILEVATO che la citata Risoluzione 5/02, pur illustrando la disciplina generale dell'istituto, non fornisce indicazioni utili alla soluzione dei predetti quesiti rivolti a questo Consiglio;

VISTA la Risoluzione n° 3 del 27 marzo 2007, con la quale si è proceduto ad integrare la menzionata Risoluzione n° 5/2002;

RILEVATO che detta ultima Risoluzione n°3/2007 ha generato alcune perplessità a livello applicativo, anche in ragione dell'errato richiamo di una disposizione di legge (art. 111, co. 2, R.D. n° 12/1941) il cui contenuto, in forza di recenti novelle, ha trovato diversa collocazione in altra disposizione del medesimo R.D., sia pure di analogo tenore e rubrica (art. 110, co. 5, R.D. cit.); che essa appare a sua volta meritevole di integrazione, resa opportuna dalla particolarità della problematica trattata, attinente alla possibilità che il magistrato applicato ad altra Commissione Tributaria possa contestualmente continuare ad esercitare la funzione propria anche nella Commissione di appartenenza; possibilità, questa, che ha originato incertezze applicative correlate all'assenza di una espressa disciplina normativa della fattispecie;

RILEVATA, in ultima analisi, la necessità di procedere ad integrazione della

Risoluzione n° 5/'02, e convalida della Risoluzione n° 3/'07, in modo da poter dare puntuale lettura del combinato disposto di cui ai precitati articoli di legge; e ciò anche nell'ottica di un'ermeneutica che tenga maggior conto - sullo sfondo del diminuito numero complessivo dei magistrati tributari - dei principi generali di economicità ed efficacia che devono sorreggere l'attività amministrativa;

VISTO l'art. 24, co. I, lett. m-bis) del d.lg. n°545/'92, che disciplina i casi di applicazione presso altra Commissione Tributaria o Sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;

VISTO l'art. 8, co. 3, del medesimo d.lg. n°545/'92, che dispone il divieto, per i magistrati tributari, di essere componenti di più Commissioni Tributarie;

Considerato:

Come anticipato nel preambolo, le problematiche cui questo Consiglio è chiamato a dare soluzione sono sinteticamente riassumibili nei seguenti tre quesiti:

1) se l'applicazione, all'esito della scadenza del termine massimo di un anno stabilito dalla legge, possa essere rinnovata;

2) in caso affermativo, quale sia il lasso di tempo che deve intercorrere tra il consumarsi di una applicazione ed il suo rinnovo;

3) se, in caso di disposta applicazione, sia consentito al magistrato applicato di continuare ad espletare contemporaneamente il servizio anche nella Commissione di appartenenza.

La risposta da darsi al primo quesito è affermativa.

A tale conclusione si perviene combinando l'analisi del testo normativo con quanto, in analogia, il Legislatore ha stabilito per l'Ordinamento giudiziario ordinario. Invero, con riferimento all'analisi testuale, si ricava che l'applicazione presso altra Commissione tributaria o Sezione staccata possa essere disposta "(...) in caso di necessità, (...)": ora, è di facile constatazione dedurre che la "necessità" ben possa ripresentarsi nel corso del tempo, a ciò non essendo certo d'ostacolo la circostanza che il Legislatore - per ragioni che saranno più puntualmente trattate nel prosieguo - abbia posto un termine di durata massima all'istituto. Sotto il profilo analogico, va invece rilevato che il R.D. 30 gennaio 1941, n° 12 (Ordinamento giudiziario), al suo Titolo IV, ed in particolare nella Sezione II del Capo III, ha espressamente disciplinato la fattispecie: infatti, nella vigente formulazione, sotto la rubrica "Applicazione dei magistrati", il novellato art. 110, al suo comma 5 (prima parte) così recita:

"L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente."

Dunque, pur nel silenzio della specifica disposizione di cui all'art. 24, co. 1, letto m-bis) del d.lg. n° 545/'92, va ammessa, con i limiti che si esporranno di seguito, la possibilità del rinnovo dell'applicazione allo scadere del decorso dell'anno previsto dalla legge.

La risposta al secondo quesito - invero accessorio al primo - si collega necessariamente a quanto dianzi esposto.

Una volta accertata la possibilità di procedere al rinnovo delle applicazioni (concetto che, per evidenti ragioni di logica, comprende anche le ipotesi di nuova applicazione in C.T. diversa da quella di prima applicazione), si tratta di stabilire quale intervallo di tempo minimo debba intercorrere tra due successive applicazioni.

Ancora una volta, nel silenzio della norma, soccorre il ricorso all'analogia con quanto disposto per l'Ordinamento giudiziario ordinario. Invero, dalla lettura del citato art. 110, co. 5, Ord. giud., si ricava agevolmente che il Legislatore ha inteso condizionare la possibilità di disporre una nuova applicazione dello stesso magistrato ordinario al decorso di un periodo pari a quello massimo fissato (sia pure per effetto di rinnovo) per la prima applicazione. Facendo oculto utilizzo del medesimo principio, ed a fronte della specifica disposizione di cui al citato art. 24, col. lett. m-bis, ne deriva la conferma che l'applicazione, per i magistrati tributari, non possa essere rinnovata se non sia trascorso un anno dalla fine della precedente applicazione.

Appare pregiudiziale alla soluzione del terzo quesito stabilire se la contemporanea prestazione del servizio in due diverse Commissioni Tributarie, a seguito di applicazione, violi il divieto di cui all'art. 8, co. 3, del d.lg. n° 545/'92. A tal riguardo, è opportuno chiarire la natura dell'istituto dell'applicazione, al fine di tratteggiarne, pur sommariamente, caratteristiche e limiti.

Sotto un profilo amministrativistico, l'applicazione si inserisce nel novero degli istituti volti ad introdurre parziali modificazioni del rapporto di servizio (rectius: del rapporto organico), tali però da non incidere sulla continuità del rapporto stesso. Essa si distingue dal "comando" in quanto non comporta la prestazione del servizio presso Amministrazione diversa da quella di appartenenza; e ancor più dal "distacco" in quanto non comporta la prestazione del servizio presso un diverso Ente. Al contrario, con l'applicazione si dispone la

temporanea ed eccezionale utilizzazione del dipendente a mansioni della stessa qualifica o anche di qualifica diversa, sempre però della medesima carriera, presso diverso organo o ufficio della stessa Amministrazione (Cfr., al riguardo, l'art. 31 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n° 3, non abrogato dal d.lg. n° 165/'01). E tuttavia, connotato comune tra applicazione, comando e distacco è quello di non comportare alcuna soluzione di continuità nel rapporto di servizio: dato, questo, confermato dalla circostanza che in tutti e tre i casi l'onere economico per il personale grava comunque sull'Amministrazione di appartenenza.

Il descritto schema si riproduce nel caso dei magistrati tributari applicati ad altra Commissione: è noto che essi, proprio in quanto mantengono la titolarità del posto e della funzione presso - la Commissione di appartenenza, continuano da questa a percepire il compenso fisso; compenso fisso che, per contro, non viene corrisposto dalla Commissione presso cui si è applicati, limitandosi quest'ultima a liquidare esclusivamente quanto dovuto a titolo di compenso variabile. E' dunque evidente che, anche per i magistrati tributari, l'applicazione non comporta alcuna soluzione di continuità nel rapporto di servizio: i magistrati applicati continuano ad appartenere, durante l'applicazione, al ruolo della Commissione Tributaria di provenienza.

Ulteriori argomenti supportano la tesi del contemporaneo espletamento del servizio.

In primo luogo, va rimarcato che la prassi operante per le applicazioni disposte dal Consiglio Superiore della Magistratura distingue tra applicazioni, per così dire, "piene", ed applicazioni "parziali", a seconda che il magistrato applicato continui o meno a prestare servizio, in pendenza di applicazione, anche presso l'organo giudiziario in cui è titolare di posto in ruolo. Non va tuttavia sottaciuto che resta, come elemento di distinzione tra la magistratura ordinaria e quella tributaria, la natura del rapporto di servizio, che per i magistrati tributari è espressamente previsto come "onorario". Il che comporta che ogni magistrato tributario eserciti la sua funzione in aggiunta all'attività professionale svolta in via principale: ne deriva che l'attività di magistrato tributario è intrinsecamente e logicamente svolta "a tempo parziale". Fatta questa constatazione, è evidente che anche le applicazioni, per i magistrati tributari, debbano essere conformi alla natura del servizio prestato: esse, pertanto, trovano il loro inquadramento d'elezione nell'ambito delle applicazioni "parziali" di cui si è innanzi accennato.

In secondo luogo, è possibile osservare che la circostanza che i magistrati tributari non appartengano ad un unico ruolo, ma che ciascuno di essi sia inserito nello specifico ruolo della Commissione tributaria per cui è risultato

vincitore di concorso (per soli titoli), rende problematico interrompere totalmente il rapporto di servizio, come accadrebbe - sia pur temporaneamente - nel caso in cui l'applicazione fosse "piena", e non soltanto "parziale". E ciò sia detto anche sulla base del rilievo, già dianzi illustrato, che i magistrati tributari continuano, in pendenza di applicazione, a percepire il trattamento economico c.d. "fisso" dalla Commissione al cui ruolo appartengono.

In terzo ed ultimo luogo, non si può prescindere da una annotazione di natura costituzionale, che, proprio in quanto tale, quasi assorbe i pur solidi argomenti fin qui sviluppati. Ed è appena il caso di ricordare che quanto dettato in Costituzione, a livello di garanzie, per la magistratura ordinaria è pacificamente estensibile ad ogni altra magistratura, anche alla luce del tendenziale principio dell'unità della giurisdizione. Il riferimento è all'art. 107, co. 1, della Carta Costituzionale, che per comodità si riporta: "I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso".

Non per caso, infatti, l'art. 110 del novellato Ordinamento giudiziario prevede bensì l'applicazione solo "d'ufficio" dei magistrati¹; esso, però, in linea con la disposizione costituzionale, subordina l'applicazione alla fissazione di "(...) criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio Superiore della Magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura." (art. ult. cit., co. 2, prima parte).

Vale la pena, a questo punto, di riprendere il testo dell'art. 24, co. 1, letto m-bis; "Il Consiglio di Presidenza (...) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra Commissione tributaria o sezione staccata, rientrando nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno." Si tratta, evidentemente, di applicazioni d'ufficio, posto che manca ogni riferimento al consenso dei magistrati interessati. E, come s'è visto, questo è quanto oggi accade anche per la magistratura ordinaria. Ma vi è una netta differenza: l'art. 110 Ord. giud. appare certamente in linea con la norma costituzionale ("con le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario") in quanto prevede che i criteri obiettivi debbano essere "preordinati" ed indicati in via generale; per contro, la sopra citata norma dell'ordinamento giudiziario tributario non prevede alcuna "garanzia" di criteri obiettivi e predeterminati per disporre l'applicazione di un magistrato. Né a ciò si può obiettare che il Consiglio di Presidenza può comunque dotarsi di criteri all'uopo, posto che, a partire dalla lettera della disposizione in discorso, ciò non porrebbe la norma al

sicuro da censure di costituzionalità. Ed allora, la contemporanea permanenza del magistrato tributario anche nella Commissione in cui è di ruolo, oltre che in quella d'applicazione, appare conforme ad una sistematica lettura del dedotto art. 24, letto m-bis; lettura che, in quanto più coerente al principio costituzionale di cui all'art. 107 Cost., rappresenta per questo Consiglio, oltre che un obbligo discendente dalle comuni regole enneuteiche, anche un valido metodo per assicurare l'applicabilità dell'istituto e, finalmente, la funzionalità del servizio.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

di approvare il testo della Risoluzione nei sensi di cui in motivazione.

La presente Risoluzione integra la Risoluzione n° 5 del 10 settembre 2002, nonché convalida e sostituisce la previgente risoluzione n° 3 del 27 marzo 2007, viziata nella parte in cui erroneamente indicava in motivazione una norma - l'art. 111 R.D. 30 gennaio 1941, n° 12 - non più in vigore, in quanto sostituita dall'attuale art. 110 R.D. citato, come modificato dall'art. 1 legge n° 58/'89, dall'art. 1 legge n° 321/'91, dall'art. 21 d.l. n° 306/'92, dall'art. 2 d.lg. n° 416/'92, dall'art. 26 d.lg. n° 511/'98, e dall'art. 23 d.l. n° 341/'00.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/92, nonché ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE: Angelo GARGANI

RISOLUZIONE N. 3 DEL 17 GIUGNO 2008

Modifica della Risoluzione n. 6 del 23 ottobre 2007 -

Art. 7, lett. f) del D.Lgs. n° 545/’92 – requisito della residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione tributaria

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 17.06.2008, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Cons. Cicala;

Considerato che

L’art. 7, lett. f) del D.Lgs. n. 545/1992, stabilisce che i magistrati tributari debbono avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria”.

La norma trova rispondenza in disposizioni ancor più rigide e relative ad altre magistrature, in particolare l’art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) prevede “Obbligo di residenza. I magistrati amministrativi hanno l’obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l’ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni”. A sua volta, l’art. 12 del R.D. 12/1941 (ordinamento giudiziario dei magistrati ordinari) prescrive “Il magistrato ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede, l’ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici (ora dirigenti dell’ufficio)”. Ed “il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo é soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale (ora provvedimento del CSM), per un tempo corrispondente alla assenza abusiva”. Un’ abrogazione di questo obbligo, limitata però ai solo magistrati addetti alla Corte di Cassazione ed alla Procura Generale presso la stessa Corte, é implicita nel 79° comma dell’art. 3 della legge 350/2003.

Gli organi di governo autonomo dei magistrati ordinari ed amministrativi hanno da tempo accolto una interpretazione delle norme in questione adeguata alle esigenze sostanziali degli uffici e disancorate dal rigido dato geografico. Come emerge dalla prassi operativa di tali organismi; ad esempio per quanto attiene ai magistrato ordinari, già dalla circolare 6019/1984 del Consiglio Superiore della Magistratura.

E’ del resto evidente come l’obbligo di residenza sia funzionale al buon funzionamento dell’ufficio; e come un riferimento alla circoscrizione regio-

nale che prescindendo da valutazioni in concreto possa condurre a risultati paradossali in particolare alla dichiarazione di decadenza dall'incarico di giudici tributari che risiedano in località distanti pochi chilometri dalla sede del loro ufficio; **ritenuto** che appare necessario assicurare ai magistrati tributari un trattamento analogo a quello goduto dai magistrati ordinari ed amministrativi; e nel contempo attribuire effettività alla dichiarazione di voler stabilire la residenza nella regione sede dell'ufficio,

delibera

il magistrato che abbia dichiarato "di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria" cui ha chiesto di essere assegnato o trasferito, deve entro un anno dalla presa di possesso trasmettere al Consiglio la certificazione comprovante l'avvenuto trasferimento. La mancata presentazione della documentazione indicata comporta decadenza dall'incarico; a meno che il Consiglio su istanza del magistrato, da presentare entro un mese dalla presa di possesso, non accerti, tenuto conto dell'esistenza di adeguati servizi pubblici e dell'impegno richiesto dalle funzioni svolte, che la residenza del magistrato in località al di fuori della regione non comporta alcun nocumento alla regolarità del servizio.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE: Angelo GARGANI

RISOLUZIONE N. 4 DEL 14 OTTOBRE 2008

Deposito delle sentenze

Nella seduta del 14/10/2008 composta come da verbale in pari data;
udito il relatore Vice Presidente Sabino SARNO

- **rilevato** che nel corso di procedimenti disciplinari a carico di giudici tributari per ritardato deposito delle sentenze di cui sono relatori ed estensori, è emersa la difficoltà e più frequentemente la impossibilità di individuare la data di presentazione del provvedimento;
- **considerato** che tale indeterminatezza ha reso talvolta difficoltoso il controllo dell'osservanza dei tempi di assolvimento da parte degli estensori delle sentenze;
- **ritenuto** opportuno quanto indispensabile l'istituzione, presso le Segreterie delle Sezioni, di un registro dove annotare la data di consegna delle sentenze; con la imperativa raccomandazione ai Presidenti dei collegi di assicurare, per quanto di loro competenza, il tempestivo deposito dei provvedimenti consegnati.

DELIBERA

che sia data esecuzione a quanto esposto in premessa.

Si comunichi ai Presidenti delle Commissioni Regionali e Provinciali ed ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I e di II grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Sezioni.

IL PRESIDENTE: Angelo GARGANI

RISOLUZIONE N. 5 DEL 21 OTTOBRE 2008

“Inaugurazione anno giudiziario tributario ANNO 2009”

Prot. n. 15676/08/CDP

Nella seduta del 21.10.2008 composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Presidente Angelo GARGANI;

- **considerato** che con delibera del 27 maggio 2003 questo Consiglio di Presidenza, ha introdotto l'istituzione, in conformità a quanto avviene per altri organi giurisdizionali, della cerimonia di apertura inaugurale dell'anno giudiziario tributario;

- **rilevato** che detta cerimonia costituisce un importante momento di riflessione sui complessi temi della giustizia tributaria e di pacato confronto tra magistrati, appartenenti agli ordini professionali, amministratori locali e contribuenti al fine anche di programmare più consapevolmente l'attività giudiziaria per l'anno successivo;

- **ritenuto** che, per quanto attiene alle modalità organizzative della cerimonia in questione, debbano comunque considerarsi operanti le direttive impartite da questo Consiglio con le Risoluzioni nn. 7 e 8 del 26/10/2004 e con la Risoluzione n. 7 del 13/11/2007, alla quale si fa rinvio sia relativamente all'uso della “toga” nel corso della cerimonia in questione che per quanto concerne la contribuzione da parte di questo Consiglio di Presidenza alle spese sostenute per la stampa e spedizione di inviti e per la stampa e riproduzione delle Relazioni dei Presidenti; in particolare si segnala l'opportunità che la data prescelta sia comunicata a quest'Ufficio di Segreteria non oltre il mese di novembre dell'anno in corso, tenendo in debito conto la necessità che la manifestazione non avvenga in concomitanza con le cerimonie inaugurali delle altre magistrature alla luce anche della normativa di cui alla Legge 25.7.2005, n. 150 che stabilisce uno slittamento di almeno due settimane di tutte le cerimonie previste dall'Amministrazione della Giustizia;

DELIBERA

che sia data esecuzione a quanto sopra esposto.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento per le Politiche Fiscali nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE: Angelo GARGANI

RISOLUZIONE N. 6 DEL 25 NOVEMBRE 2008

Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 - anno 2009-fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1

Premessa

L'art. 24 del D.Lgs 545/92 attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il compito, tra gli altri indicati, di fissare i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché quello di stabilire i criteri per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie divise in sezioni.

L'art. 6 dello stesso decreto legislativo dispone che il Presidente di ciascuna Commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisca con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri di massima fissati dal Consiglio di Presidenza, per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse; che il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisca il calendario delle udienze ed all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

L'art. 3 bis, comma 2, della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 prevede che i presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

Tali disposizioni tendono ad assicurare da un lato modalità di organizzazione delle Commissioni tributarie omogenee su tutto il territorio nazionale, oltre che a garantire, nella composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti, l'apporto delle specifiche professionalità e conoscenze dei giudici tributari, tenuto conto delle diverse estrazioni professionali degli stessi; dall'altro, criteri oggettivi predeterminati di ripartizione dei ricorsi tra le sezioni e tra i componenti di una stessa sezione in modo da escludere, vuoi per le indicate modalità vuoi per i criteri, che i relativi provvedimenti siano ispirati a metodi del tutto discrezionali e o personalistici.

Atteso che siano state assolte le disposizioni della risoluzione n. 8 del 17 ottobre 2006 con lo spostamento per il 2006-7 di due giudici; per l'anno 2009 sarà tenuto a spostarsi un solo magistrato, il più anziano, la cui permanenza nella stessa sezione risale a 5 anni o più.

Per il Presidente di sezione il trasferimento si applicherà coevamente a quello dell'ultimo componente obbligato a trasferirsi.

Eventuali correttivi apportati in ragione di particolari situazioni debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente comunicati a questo Consiglio.

I - Composizione delle Sezioni

1) Tutte le Commissioni tributarie regionali e provinciali risultano divise in sezioni. I Presidenti delle Commissioni avranno cura, con il decreto di composizione delle sezioni, di assicurare, in ciascuna sezione, la presenza di componenti appartenenti alle diverse categorie di cui agli artt. 4 e 5, nel senso che è possibile prevedere la presenza in una sezione di più componenti appartenenti alla stessa categoria solo quando in ciascun delle altre sezioni risulti già assegnato un componente della stessa categoria, salvo specifiche motivate esigenze organizzative (es. componenti di una stessa sezione residenti in città diverse da quella della Commissione).

2) I componenti (Presidente di sezione, Vice Presidente e Giudici) nominati per la prima volta, saranno destinati, salvo impossibilità, in una sezione nella quale risultino assegnati componenti già in servizio. Pertanto, salva la prevista eccezione, non può essere assegnata ad una stessa sezione più di un componente di prima nomina.

3) Ove possibile a ciascuna delle sezioni è attribuita una competenza specifica assicurando, ovviamente, nella composizione della stessa, la presenza di componenti esperti nella materia.

4) Laddove nelle Commissioni (come suole constatarsi) si verifichi la contemporanea vacanza di Presidente, Vice Presidente e di Giudice, si segnala l'opportunità di procedere al temporaneo congelamento di una o più sezioni, anche quando una o più delle altre sezioni a seguito "dell'accorpamento" dovesse risultare composta da cinque o più giudici. Tale procedimento, invece, non può essere adottato nell'ipotesi di totale copertura dei posti di Presidente di sezione, mentre è possibile farvi ricorso quando, essendo presenti tutti i Vice Presidenti, siano vacanti posti di Presidente di sezione e più posti di giudice, cosicché il Vice Presidente anche nella sezione di nuova assegnazione svolgerà funzioni di Presidente del collegio.

5) Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costi-

tuire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Commissioni applicheranno componenti della sezione in ordine numerico successiva a quella in oggetto (es. al posto di Presidente della I sezione sarà designato il Presidente della II sezione, del Vice Presidente della II, il Vice Presidente della III, del giudice della IV il giudice della V). Per l'individuazione del giudice si terrà conto della collocazione nella sezione di provenienza (es. se mancano nella III sezione i giudici necessari a comporre il collegio giudicante, si sceglieranno il primo o i primi due giudici della IV sezione) e a tal'uopo, nella composizione delle sezioni, i giudici saranno indicati secondo l'ordine alfabetico.

6) Detto schema di sostituzione sarà seguito anche nell'ipotesi di temporanea assenza di un componente del collegio giudicante, alla quale non sia possibile ovviare con la sostituzione all'interno della sezione.

7) In caso di assenza del Presidente di sezione, per una delle cause indicate nella risoluzione n. 11 del 1° luglio 1997 e per un periodo superiore al mese, il Presidente della Commissione provvederà alla sostituzione del Presidente assente, nelle funzioni giurisdizionali e in quelle non giurisdizionali, nel modo che segue: a) se alla sezione risulta assegnato un Presidente "in sovrannumero", designerà tale Presidente; b) se non ricorre questa ipotesi, adotterà, a seconda delle circostanze, uno dei provvedimenti indicati nei n. 5, 6 e 7; c) nel caso in cui, per la contestuale vacanza di più posti di Presidente, non sia possibile provvedere in tal senso, il Presidente della Commissione potrà designare il Vice Presidente della sezione. **In tali casi i vice presidenti assumeranno le funzioni di Presidente sia per l'attività giurisdizionale che amministrativa.**

Tale specifica designazione è necessaria anche in questa ipotesi perché, a norma dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs n. 545/92, il Vice Presidente è chiamato solo a presiedere il collegio giudicante e a sostituire in tale funzione il Presidente assente o mancante.

8) Il Presidente della Commissione, con lo stesso decreto di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs n. 545/92, provvederà alla costituzione della Commissione per l'assistenza tecnica gratuita di cui all'art. 13 secondo comma, D.Lgs n. 546/92.

9) I Presidenti delle Commissioni provinciali, con lo stesso decreto indicheranno una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (art. 6, comma 3 D.Lgs 545/92).

10) Si richiama la risoluzione n. 14 del 23 giugno 1998 per quanto

concerne i problemi organizzativi conseguenti alla nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

Nella dizione di Presidenti di Commissioni ed in quella di Presidenti delle Commissioni provinciali si intendono compresi rispettivamente i Presidenti delle Commissioni Tributarie di Trento e Bolzano e Presidenti delle Commissioni di I grado di Trento e Bolzano.

II - Modifiche nella composizione delle Sezioni in corso di anno

Anche alle variazioni in corso di anno si applicano i criteri innanzi indicati.

Prima di procedere all'assegnazione dei componenti di nuova nomina, di cui al punto 2 del precedente paragrafo (composizione delle sezioni), e, comunque, quando in una sezione si verificano vacanze alle quali il Presidente – in considerazione delle pendenze esistenti, che non giustificano il permanente ricorso alle applicazioni – intende ovviare con il trasferimento a tale sezione di un componente di un'altra sezione, dovrà essere data comunicazione a tutti i componenti della Commissione della vacanza che si intende coprire, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti.

Tenuto conto di quanto innanzi precisato, il Presidente, con la pubblicazione, specificherà anche l'estrazione professionale che deve avere il componente da destinare al posto da coprire.

Poiché nel corso dell'anno si verificano cessazioni e/o sospensioni a vario titolo si raccomanda di effettuare le dovute comunicazioni con tempestività.

In particolare i decessi vanno rigorosamente certificati o documentati così come ogni altra causa di interruzione dal servizio.

Nei casi di cessazione il Presidente della Commissione avrà cura di provvedere al tempestivo ritiro delle tessere di riconoscimento.

III - Calendario delle udienze e composizione dei Collegi giudicanti

a) **All'inizio di ogni anno** il Presidente della Commissione, sentiti i Presidenti di sezione, stabilisce i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono udienza e fissa il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della Commissione stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni.

b) Il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio dell'anno, stabilisce con proprio decreto il calendario delle udienze della sezione e, all'inizio di ogni trimestre (come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 545/92) o, se ragioni organizzative lo giustificano, di ogni quadrimestre o semestre (con il limite, comun-

que, del semestre) la composizione dei collegi giudicanti, curando l'avvicinamento dei componenti della sezione nei diversi collegi, in modo da evitare collegi "fissi", composti, cioè, sempre dagli stessi componenti prevedendo un collegio settimanale.

Qualora ciò non sia possibile per problemi di strutture, di personale od altre cause, che il Presidente specificherà, è possibile programmare diversamente l'attività dei collegi, osservando, quanto alla presidenza degli stessi, l'alternanza con il Vice Presidente. Nel caso che alla sezione sia assegnato un Presidente sovrannumerario, il Presidente della sezione deve predisporre il calendario, prevedendo che almeno uno dei collegi giudicanti sia presieduto dal Presidente nominato in sovrannumero. Particolari situazioni che non consentono nemmeno un collegio alla settimana per ciascuna sezione dovranno essere segnalati dai Presidenti delle Commissioni, con la specifica indicazione delle ragioni e delle proposte che si indicano in alternativa, al Consiglio di Presidenza che potrà autorizzare la deroga.

E' compatibile la tenuta di due udienze nello stesso giorno purchè la composizione dei collegi giudicanti sia diversa.

c) Nella predisposizione dei collegi, il Presidente di sezione prevederà anche un turno di sostituzione per eventuali assenze, indicando per ciascun collegio un componente della sezione, non compreso nella composizione del collegio, che sarà chiamato a sostituire il componente assente. Pertanto, il componente, che non possa essere presente nel giorno di udienza, è tenuto a comunicare preventivamente, senza ritardo, la sua indisponibilità al Presidente di sezione e/o la segreteria; nel caso che l'impedimento si manifesti nell'imminenza dell'udienza, deve avvertire della sua assenza direttamente il componente designato per la sostituzione e, comunque, il Presidente e/o la segreteria.

Nell'ipotesi che anche il componente previsto di turno per la sostituzione sia assente o, comunque impossibilitato, sarà chiamato a comporre il collegio l'altro componente della sezione.

Il Presidente della sezione, in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente della sezione medesima, a meno che a questa non sia assegnato un Presidente in "sovrannumero", nella quale ipotesi il Presidente della sezione è sostituito da quest'ultimo.

Il Vice Presidente sarà sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Presidente in soprannumero o dal Vice Presidente di altra sezione. Il Presidente in sovrannumero è sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione, dal Vice Presidente e poi dal Presidente di altra sezione.

Il principio cui occorre attenersi è, quindi, quello della sostituzione predeterminata all'interno della sezione, con possibilità di ricorrere al sistema indicato ai punti 6 e 7 del precedente paragrafo, solo quando si verifichi l'impossibilità della sostituzione interna.

Esempio:	Collegio A	Collegio B	Collegio C (eventuale)
(da indicare)	Pres. di Sez.	Vice Pres. Sez.	Pres. Sez. Sovrannum.
(nel decreto)	Componenti 1 2	Componenti 3 4	Componenti 5 o 1 6 o 3
	Sostituzione 3	Sostituzione 2	

da non indicare

nel decreto	sostituzione Presidente con il Pres. in sovrannumero poi con il Vice Presidente poi con il Pres. di altra Sez.	sostituzione Vice Presidente con il Pres. di Sez. poi con Pres. in sovrannumero poi con Vice Pres. altra Sez.
-------------	---	--

Anche la sostituzione, per così dire esterna, è predeterminata, nel senso che se, in ipotesi, il Presidente della II sezione, chiamato a sostituire il Presidente della I, sia impossibilitato, quest'ultimo sarà sostituito dal Presidente della III sezione e così di seguito.

d) Per rendere effettivo e funzionale l'indicato sistema di sostituzione, i Presidenti di Commissione inviteranno i Presidenti di sezione a concordare i collegi almeno con il Presidente di sezione numericamente successiva (ad es., il Presidente della I sezione con il Presidente della II).

e) Tuttavia, in alternativa al sistema di sostituzione innanzi delineato, è in facoltà dei Presidenti delle Commissioni di predisporre, in relazione a ciascun giorno di udienza, un elenco dei Presidenti di sezione, dei Vice Presidenti di sezione e dei giudici disponibili per le sostituzioni, che verranno utilizzati osservando, una turnazione.

Le Segreterie dovranno attestare che la sostituzione è avvenuta secondo gli indicati criteri, dando atto dell'impossibilità del chiamato precedente ad essere presente.

f) Qualora in una sezione siano presenti soltanto il Presidente, il Vice Presidente ed un giudice e l'indicato sistema di sostituzione e di applicazione non consenta la composizione di più di due collegi nel mese o ne consenta solo

qualcuno, è possibile che il collegio sia composto dal Presidente della sezione, che lo presiede, e dal Vice Presidente e dal giudice come componenti.

Allo scopo di garantire un'uniformità di giurisprudenza della sezione su alcune questioni, è data facoltà al Presidente di convocare periodicamente tutti i componenti della sezione per una stessa udienza. In tal caso il collegio risulterà composto per ciascun ricorso dal Presidente, dal Vice Presidente e dal relatore e, per i ricorsi assegnati al Presidente o al Vice Presidente come relatori, da uno dei giudici, partendo da quello indicato con il n. 1 nella composizione della sezione per il primo ricorso e procedendo con quello indicato con il n. 2 per il secondo ricorso e così di seguito.

IV - Ripartizione dei ricorsi

1) I ricorsi debbono essere numerati progressivamente al momento della presentazione presso la Segreteria della Commissione ed essere assegnati alle sezioni, non oltre il termine di trenta giorni dal loro deposito, in base ai criteri prestabiliti dal Presidente della Commissione, che non può delegare a terzi tale operazione, salvo la deroga di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs n. 545/92, che dovrà essere comunicata tempestivamente al Consiglio di Presidenza, con l'indicazione del Presidente di sezione delegato.

2) I Presidenti di Commissione, con il decreto di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs n. 545/92, indicheranno il criterio automatico cui si atterranno nella ripartizione degli affari, tenuto conto di quanto appresso specificato.

3) I Presidenti delle Commissioni assegneranno i ricorsi a ciascuna sezione, con criterio automatico indicato, singolarmente o a gruppi omogenei, assicurando che il numero dei ricorsi ripartiti sia uguale per ciascuna sezione (es.: ricorso n. 1 alla I sezione, n. 2 alla II sezione, etc.; oppure i ricorsi dall'1 al 10 alla I sezione, dall'11 al 20 alla II, etc.), salvo specifiche motivate necessità (es.: numero di ricorsi pendenti in una sezione rispetto alle altre, che ne giustifica l'esclusione dall'assegnazione).

4) Nelle Commissioni, nelle quali sono previste sezioni per la trattazione di determinate materie (Iva, Imposta sui redditi, classificazione immobili, etc. v. par. 2), i relativi ricorsi dovranno essere assegnati con i criteri di cui al precedente punto 3. A tali sezioni dovranno anche essere assegnati ricorsi, concernenti materie diverse da quella di specializzazione, ma in numero minore, inversamente proporzionale a quelli assegnati per materia. Anche per l'assegnazione di tali ricorsi dovrà essere indicato un criterio automatico (es.: ogni due o tre turni prestabiliti per l'assegnazione dei ricorsi alle altre sezioni).

5) I Presidenti di sezione, dopo aver svolto l'esame preliminare dei ri-

corsi ai sensi degli articoli 27 e seguenti D.Lgs n. 546/92, qualora non debbano adottare alcuno dei provvedimenti ivi indicati, provvederanno: a) a dividere i ricorsi in base al tributo, assicurando, per quanto è possibile, che ciascun collegio tratti, nella stessa udienza, ricorsi aventi lo stesso oggetto, in modo da facilitare anche la presenza del relativo Ufficio; b) ad assegnare i ricorsi, così raggruppati, ai collegi previsti per le udienze nelle quali è indicata, con il calendario di cui all'art. 6 D.Lgs n. 545/92, la trattazione delle controversie aventi lo stesso oggetto, partendo dal collegio presieduto dal Presidente della sezione, cui sarà assegnato il primo gruppo, tenendo conto della numerazione di cui al punto 1.

All'uopo, si precisa che i Presidenti delle sezioni, con il decreto con il quale stabiliscono il calendario delle udienze, dovranno specificare, se possibile, quali controversie saranno trattate di preferenza in ciascuna udienza.

Inoltre, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.Lgs n. 546/92, in ciascun mese e per ciascuna sezione almeno un'udienza deve essere destinata alla trattazione delle controversie di valore non inferiore a cinquanta mila Euro ed un'altra udienza deve essere destinata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica (art. 5, comma I, lett. a) D.L. 27/4/1990 n. 90, convertito nella Legge 26/6/1990, n. 105); nello stesso decreto, quindi, dovranno essere indicate anche tali udienze mensili.

6) Per quanto concerne l'assegnazione ai singoli relatori, il Presidente della sezione dovrà indicare, sempre con il decreto suindicato, il criterio automatico cui si atterrà (es.: il primo ricorso al Presidente, il secondo al componente indicato come 1, il terzo al componente indicato come 2; oppure il primo al Presidente, i successivi tre al componente indicato come 2, oppure il primo al Presidente, i successivi tre al componente indicato come 1, gli ulteriori successivi tre al componente indicato come 2 etc.), con la possibilità di derogarvi in considerazione della complessità della questione e/o della speciale competenza di un componente del collegio.

7) Ai criteri prestabiliti potrà derogarsi solamente nelle ipotesi espressamente previste dagli articoli 26 e 29 D.Lgs n. 546/92. Nel caso di ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo, il Presidente della Commissione, ove ritenga di avvalersi della facoltà di assegnarli alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente, dovrà tenerne conto nelle assegnazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, nel senso che la sezione cui risulteranno assegnati sarà esclusa dalla successiva turnazione.

8) Qualora i Presidenti delle Commissioni dispongano il temporaneo "congelamento" della sezione (v. par. 2, "Composizione delle sezioni") i ri-

corsi pendenti presso tale sezione saranno ridistribuiti tra le altre con l'osservanza dei criteri di cui ai numeri 3 e 4.

9) Le istanze di sospensione cautelare del provvedimento impugnato vanno assegnate alla sezione presso la quale pende il ricorso cui l'istanza si riferisce, per essere inserite nello stesso fascicolo e trattate nel primo collegio utile ai sensi dell'art. 47 D.Lgs n. 546/92. Ove il ricorso non risulti ancora assegnato, il Presidente provvederà ad assegnarlo senza ritardo.

10) I Presidenti delle sezioni, ove accolgano, con provvedimento motivato, istanza di fissazione dell'udienza, assegneranno il ricorso alla prima udienza utile.

11) Si richiama la risoluzione n. 13 del 9/6/1998 concernente problemi organizzativi e criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi conseguenti all'istituzione del giudice singolo. Per quanto concerne la circostanza, segnalata nell'ultima parte della richiamata risoluzione, che il numero dei ricorsi "non consente una sollecita decisione da parte della sezione" si precisa che tale valutazione spetta al Presidente di sezione. In ogni caso il Presidente della Commissione potrà assegnare ad altra sezione, che sia in grado di fissarli sollecitamente, i ricorsi per i quali non sia stato possibile fissare la trattazione in pubblica udienza entro il primo semestre 2009.

V - Deposito degli schemi dei decreti - osservazioni degli interessati – reclami al Consiglio di Presidenza

I Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti suindicati entro il **15 gennaio 2009**.

Ciascun componente della Commissione o della sezione, potrà prenderne visione ed estrarre copia e formulare osservazioni, le quali vanno depositate presso la rispettiva Segreteria entro il **25 gennaio 2009**.

I Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, tenuto conto delle osservazioni depositate, adotteranno i detti decreti entro il 1° febbraio 2009, con specifica motivazione in ordine alle osservazioni. I decreti medesimi sono immediatamente esecutivi, ma gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza, per violazione dei criteri innanzi precisati, depositando il relativo atto presso la Segreteria della Commissione, entro il 15 febbraio 2009.

Scaduto tale ultimo termine, i Presidenti delle Commissioni trasmetteranno al Consiglio di Presidenza i decreti (compresi quelli dei Presidenti di sezione) e gli eventuali reclami. Il Consiglio di Presidenza, di ufficio, in sede di verifica, o su reclamo degli interessati, può annullare i

provvedimenti che risultassero in contrasto con i criteri stabiliti e/o adottare provvedimenti in sostituzione.

Va da se che dopo il termine del 15 febbraio 2009 i Presidenti di Sezione sono tenuti a depositare con le medesime modalità anche i provvedimenti, relativi alla composizione dei collegi giudicanti che emetteranno successivamente avendo cura di farlo entro la fine del mese precedente il periodo di riferimento (es. il secondo trimestre va depositato entro il 31 marzo, il terzo entro il 30 giugno, ecc.)

Il mancato deposito dei provvedimenti di cui sopra presso le Segreterie delle Commissioni e/o la mancata trasmissione entro i termini stabiliti 10 comporterà l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 545/92.

VI - Commissione del patrocinio a spese dello Stato

Ai sensi dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, **presso ogni Commissione Tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato** composta da un Presidente di Sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal Presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati **al principio di ogni anno** a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla Direzione Regionale delle Entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al Presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

Il provvedimento concernente la composizione della suddetta commissione sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza entro il primo quadrimestre dell'anno 2009.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno la presente risoluzione, senza ritardo, consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta e ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 545/92.

IL PRESIDENTE: Angelo GARGANI

RISOLUZIONE N°7 del 16 DICEMBRE 2008

Integrazione della Risoluzione n° 5 del 25 settembre 2007, in tema di compensi da corrispondere a fronte dell'esercizio in via di fatto delle funzioni giurisdizionali.

Nella seduta del 16 dicembre 2008 composto come da verbale in pari data; esaminati gli atti ed udito il relatore, Consigliere Giuseppe Bellitti;
VISTA la Risoluzione n° 1 del 20 febbraio 2007, in tema di compensi da corrispondere a fronte dell'esercizio in via di fatto delle funzioni giurisdizionali;

VISTA la Risoluzione n° 5 del 25 settembre 2007, modificativa della precitata Risoluzione n° 1/'07;

VISTE le numerose richieste indirizzate a questo Consiglio di Presidenza, con le quali si prospetta il quesito su quale debba essere il compenso c.d. "fisso" da corrispondere ai quei soggetti che, non già in via di fatto, bensì in forza della qualifica rivestita esercitano legittimamente, in caso di assenza o impedimento, funzioni corrispondenti a qualifiche superiori;

VISTO l'art. 51, co. 1, ult. cpv., e co. 5 del d.lg 30 marzo 2001, n° 165;

Considerato:

Questo Consiglio di Presidenza, con la Risoluzione n° 5/'07 in preambolo richiamata, ha inteso estendere all'esercizio di fatto di funzioni giurisdizionali anche il compenso c.d. "fisso", sulla base di argomentazioni saldamente ancorate – sia pur analogicamente – alla disciplina del rapporto di servizio professionale.

In particolare, l'aggancio normativo è identificato con l'art. 2126 c.c., e dall'applicazione fattane dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al rapporto di pubblico impiego (Cfr. C.d.S., Ad. Plen., sentt. nn° 5 e 6 del 5 marzo 1992).

Il quesito cui il Consiglio di Presidenza è chiamato a dare risposta in questa sede è quello – sommariamente tratteggiato in preambolo – di quale sia il compenso da corrispondersi ai componenti delle CC.TT. che esercitano, per assenza dei titolari (ma comunque in forza di previsioni di legge o di regolamento), funzioni corrispondenti a qualifiche superiori.

In altri termini, quale debba essere il trattamento economico spettante, in particolare, ai Presidenti di Commissione facenti funzione, ai sensi dell'art. 2, co. 2 del D.Lgs. n° 545/'92, nonché ai vice Presidenti di sezione che, nel

caso di prolungata assenza del Presidente di sezione, ne svolgano le funzioni.

Nulla quaestio sul fatto, pacificamente riconosciuto, di corrispondere per intero alle precitate figure il trattamento economico c.d. “variabile”. Il quesito che assume particolare rilievo in questa sede attiene, invece, alla parte c.d. “fissa” del trattamento economico. Come è noto, essa viene diversificata, nel D.M. 28 giugno 2002 che regola la materia, a seconda della qualifica rivestita, distinguendosi, in tal senso, le qualifiche di Presidente di Commissione, Presidente di sezione, vice Presidente di sezione, e giudice. Né mai, prima d’oggi, tale compenso fisso è stato ragguagliato a quello della qualifica di Presidenti di Commissione e Presidenti di sezione, esercitata in via di “supplenza”, dagli aventi diritto (rispettivamente Presidenti di sezione con maggiore anzianità e vice Presidenti di sezione) nel caso di assenza o impedimento dei titolari.

Orbene, la risposta appare lineare, sol che si faccia riferimento non soltanto a principi costituzionali di pacifica applicazione, ma anche a norme di legge ordinaria alle quali, per analogia, sembra corretto rifarsi. Ed allora, una volta riconosciuta la spettanza delle somme erogate nel caso di esercizio “di fatto”, perciò privo di copertura giuridica (come nelle ipotesi di nomine successivamente annullate in sede amministrativa o giurisdizionale), risulterebbe assolutamente irragionevole, oltre che manifestamente ingiusto sotto il profilo concreto, non riconoscere le medesime spettanze per quell’identico servizio, esercitato però del tutto legittimamente.

Invero, apparirebbe manifestamente inammissibile, ed insanabilmente illogico, riconoscere la spettanza del compenso fisso allorché le relative funzioni siano state esercitate “illegittimamente”, e negare la spettanza di quelle medesime somme nei casi in cui quelle stesse funzioni siano state “legittimamente” esercitate, in via di supplenza, dai soggetti identificati dalla Legge. In aggiunta, si consideri che: a) la corresponsione dei compensi è disciplinata non già direttamente dalla Legge bensì, in forza dei rinvii operati dall’art. 13 del D.Lgs. 545/’92, da un provvedimento amministrativo, come tale suscettibile di gravame innanzi all’A.G.A.; b) l’adito Giudice Amministrativo, nella (probabile) ipotesi di contenzioso sul punto, ben difficilmente potrà prescindere dalle stesse considerazioni qui manifestate; c) conseguentemente, nel caso di annullamento (totale o parziale) del citato D.M., non si potrebbero escludere alterazioni nei modi e nei tempi di erogazione dei compensi spettanti ai magistrati tributari. Scenario, quest’ultimo, che il Consiglio intende assolutamente prevenire.

Queste considerazioni, per la loro potente forza espansiva, assorbono

ogni possibile eccezione, ed esonerano pertanto da qualunque ulteriore rilievo.

Una volta stabilita la spettanza dell'intero compenso (fisso e variabile) ai soggetti chiamati dalla Legge ad esercitare funzioni superiori in via di supplenza, resta però da chiarire che il citato esercizio non fa maturare, in capo ai soggetti indicati, il diritto a vedersi riconoscere, in sede di concorso per trasferimento – ai soli fini giuridici (di quelli economici s'è già detto dianzi) – il maggior punteggio in ragione del servizio prestato. E ciò per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, proprio la normativa in materia di pubblico impiego, raccolta nel d.lg. 30 marzo 2001, n° 165 (sia pur analogicamente richiamata), prevede la fattispecie al suo art. 51, co. 1, ult. cpv.: “(...) L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.” Per quel che qui occupa, appare utile anche un richiamo al comma 5 della stessa disposizione: “(...) è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.”

In secondo luogo, è il caso di ricordare che l'esercizio delle funzioni direttive e semi-direttive di cui trattasi avviene in via di “supplenza”, cagionata da assenza o impedimento assolutamente temporanei del titolare: ciò che vale anche nel caso dei tempi tecnici occorrenti per esaurire le necessarie procedure concorsuali. Con un ulteriore “distinguo”: in circostanze ordinarie (quelle previste dal Legislatore), dette situazioni temporanee ben difficilmente possono arrivare a superare l'anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) necessario a far maturare il previsto punteggio; in più, in dette circostanze si tratta di porre occasionalmente riparo a situazioni in qualche modo anomale e transitorie, che proprio per la loro indeterminatezza mal si prestano ad essere autonomamente valutate. In aggiunta, si può ritenere che ove il Legislatore, nella compilazione della Tabella F allegata al D.Lgs. n. 545/'92, avesse voluto prevedere specificamente l'assegnazione del corrispondente punteggio anche per i casi di esercizio “in supplenza” delle relative funzioni, avrebbe a ciò dedicato una specifica voce. Il non averlo fatto, unitamente alle pregresse considerazioni sul punto, depone a favore della lettura del combinato normativo in questa sede operata.

Resta da stabilire quali debbano essere i presupposti giuridici e di fatto per il riconoscimento della maggiore indennità di cui trattasi. Ora, premesso che la fattispecie non risulta essere disciplinata da puntuali disposizioni normative, né regolamentari né tantomeno legislative, non resta che identificare un

riferimento a situazioni sia pur latamente analoghe, già regolamentate, che possano fornire un ragionevole aggancio alla presente fattispecie.

In tal senso, sotto il profilo soggettivo, si ritiene che l'attribuzione del maggior compenso di cui trattasi non possa essere collegata a "qualunque" assenza o impedimento dei titolari dell'incarico, bensì che debba trattarsi di assenza o impedimento supportati da idoneo titolo giustificativo (quali, ad esempio, la malattia prolungata, il mandato elettivo, ragioni di famiglia o collegate ad attività professionale, etc.), riconosciuto dalle Risoluzioni di questo Consiglio disciplinanti le singole fattispecie (alle quali si rimanda).

Sotto l'aspetto oggettivo, deve trattarsi di assenza o impedimento protratto per un tempo "ragionevole": ancora una volta, rifacendosi a quanto già regolamentato, a vario titolo, da previgenti atti generali (in particolare, cfr. Circ. Min. Ec. e Fin. N. 80/E dell'11 marzo 1998; Riss. CPGT n. 11 del 1° luglio 1997, e n. 2 del 20 febbraio 2007), il Consiglio ritiene congruo fissare in un periodo superiore ai trenta giorni l'intervallo di tempo minimo necessario a far maturare il diritto alla corresponsione della dedotta maggiore indennità. Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

di approvare il testo della Risoluzione nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n° 545/'92, nonché ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE: Angelo GARGANI

RISOLUZIONI ANNO 2009

RISOLUZIONE N. 1/2009 DEL 3 MARZO 2009

Prot. n.3928/2009/CDPN

"Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'anno 2009".

Il Consiglio nella seduta del 3 marzo 2009, composto come da verbale in pari data, udito il relatore Cons. Federico Maria D'Ippolito, in ordine all'accertamento di eventuali cause di incompatibilità a carico dei Componenti delle Commissioni Tributarie;

ATTESO

- che, come da Risoluzione di questo Consiglio in data 18.3.97, n.l, e successive integrazioni (n.3 del 1998 , nA del 2002 e n.5 del 2003) sussiste per ciascun componente delle Commissioni Tributarie (presidenti di Commissione e di sezione, Vice-Presidenti e giudici) l'obbligo annuale di rendere la dichiarazione in tema di eventuale sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 545/92, come modificato dall'art. 31 della L.449/97 nonché dall'art. 84 L. 21.11.2000, n. 342; che anche per l'anno 2009 va redatta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'attività svolta in aggiunta a quella di giudice tributario sotto il vincolo di responsabilità anche di natura penale nel caso di mendaci attestazioni ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 28.12.2000, n. 445;

RITENUTO

- che al Consiglio è riservata la facoltà di controllo e di verifica della dichiarazione (art. 71 D.Lgs. 445/2000) in ordine alla posizione dei giudici tributari riguardo alle incompatibilità come previste dalla vigente normativa;

- che la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza in materia fiscale costituiscono attività vietate per i Giudici Tributari (in senso lato) anche se esercitate in modo saltuario ed occasionale oppure in maniera accessoria a quella principale, come nel caso di redazione di bilanci curando anche adempimenti di natura fiscale; e ciò anche nel caso di partecipazione ad uno studio associato, in quanto il dettato normativa è preciso, puntuale e rigoroso nel vietare in modo assoluto l'esercizio "in qualsiasi forma" di dette attività;

- che la dichiarazione annnale deve essere resa in originale, con allegata una fotocopia della stessa, da tutti i giudici in attività di servizio, anche da coloro per i quali risulti aperto qualsiasi procedimento che non sia stato definito;

- che la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva, nei

termini che saranno indicati, costituisce illecito disciplinare.

RITENUTO

1) che oltre alle ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 545/92 nel testo modificato dall'art. 31 della L. 449/97 e dall'art. 84 della L. 342/2000, non meno rilevanti sono le altre ipotesi con particolare riferimento a quelle previste dalla successiva **lettera m) dello stesso art. 8** (rapporto di coniugio o parentela entro il secondo grado o affinità entro il primo grado con coloro che sono iscritti negli Albi professionali o negli elenchi istituiti presso le Direzioni Regionali delle Agenzie delle Entrate nella sede della Commissione Tributaria di appartenenza del giudice o che, comunque, vi esercitano abitualmente la loro professione). In particolare, ricorre l'incompatibilità nel caso in cui il coniuge, il parente fino al secondo grado o l'affine di primo grado di un componente - che svolga le proprie funzioni presso la Commissione Tributaria Provinciale - sia iscritto in un albo o elenco della stessa provincia ed eserciti la propria attività professionale davanti alla stessa Commissione, anche se in via occasionale.

Nel caso, invece, in cui il parente o l'affine sia iscritto in un albo o elenco di altra provincia, l'incompatibilità ricorre se l'esercizio della professione, davanti alla Commissione Tributaria del componente, sia abituale.

Per quanto concerne i componenti che svolgano le funzioni nelle Commissioni Tributarie Regionali, l'incompatibilità si verifica nel caso in cui il coniuge, il parente fino al secondo grado e l'affine di primo grado sia iscritto in albo o elenco della regione o di una sede della regione ed eserciti la professione, sia pure sporadicamente o occasionalmente, davanti alla Commissione Tributaria Regionale o ad una delle Commissioni Tributarie Provinciali della regione. Nel caso in cui il congiunto risulti iscritto in un albo o elenco di altra regione, ai fini dell'incompatibilità, rileva solo l'esercizio abituale della professione presso le Commissioni Tributarie Regionali di appartenenza del componente o presso una Commissione Provinciale ricompresa nella regione;

2) che per quanto riguarda l'ipotesi di cui alla richiamata lettera m) dell'art.8, le notizie da fornire si intendono rese secondo quanto è a conoscenza del dichiarante;

RITENUTO

- che i componenti delle Commissioni Tributarie che hanno incarichi di Segretario Comunale o Segretario Generale di Comune debbono accompagnare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con apposita certifica-

zione rilasciata dal Sindaco del Comune presso il quale esplicano le loro funzioni, che attestì, se nell'ambito delle funzioni loro attribuite in base allo Statuto e/o ai regolamenti comunali, oppure alle funzioni conferite dal Sindaco, hanno, oppure, non hanno, incarichi attinenti la materia tributaria;

- che i Dirigenti o Dipendenti di Regioni, Province, Comuni o di qualsiasi altro Ente locale a potestà impositiva devono documentare la propria posizione di servizio mediante apposita certificazione rilasciata dal Presidente dei suddetti Enti Locali, dalla quale risulti il settore nel quale il componente della Commissione Tributaria presta la propria attività di lavoro e se, nello svolgimento della stessa o per effetto di ulteriori incarichi conferiti, egli operi nel campo tributario o comunque abbia rapporti di lavoro con l'ufficio che si occupa dell'accertamento dei tributi.

ATTESO

- che con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.V. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è stata abrogata la legge 14.1.1968, n. 15 sulla disciplina delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ma nulla è innovato in ordine alle responsabilità anche penali a carico degli interessati nel caso di dichiarazioni mendaci;

DELIBERA

- di approvare il modello predisposto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'anno 2009, da **redigere da parte di tutti i componenti** (Presidenti di Commissione e di sezione, Vice Presidenti di sezione e Giudici) delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, e **delle Commissioni Tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano**;

- di trasmettere copia della presente delibera e del modello di dichiarazione allegato ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali che dovranno darne comunicazione entro il **20 aprile p.v.**, a tutti i componenti della Commissione di appartenenza, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta, indicando la data di consegna;

- di invitare, **con obbligo avente natura di dovere di ufficio**, **tutti i componenti**, anche in caso di inesistenza delle cause di incompatibilità, a compilare, sottoscrivere e consegnare entro il **20 maggio**, al Presidente della propria sezione il modello di dichiarazione e l'informativa aggiunta che dovranno essere consegnati dal predetto al Presidente della Commissione entro l'**8 giugno p.v.**

Lo stesso invito dovrà essere rivolto anche a coloro che sono stati riam-

messi in servizio, a qualsiasi titolo, dopo la data del 5 giugno 2008;

DISPONE

che il Presidente di ciascuna Commissione entro l'**8 luglio 2008** trasmetta a questo Consiglio le dichiarazioni ritualmente compilate, l'elenco con **la firma e la data apposte dai singoli componenti** sia all'atto della **ricezione dei modelli** di dichiarazione, sia, **successivamente, al momento della relativa riconsegna**, nonché, l'elenco dei componenti che **non abbiano reso la dichiarazione**.

PRECISA

- **che la mancata, tempestiva compilazione delle dichiarazioni** sarà segnalata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Commissione Tributaria Regionale di competenza ai fini della eventuale **apertura del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 545/92**.

- **che il giudice**, all'esito della compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve sottoscrivere la stessa.

La firma ivi apposta, con assunzione di responsabilità anche penale, **dovrà essere autenticata da un responsabile dell'ufficio di segreteria** della Commissione Tributaria, qualora il giudice in via alternativa alla autentica, non alleggi la **fotocopia di un documento di identità**.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.n.545/92, nonché al Ministro dell'Economia e Finanze.

Si dispone l'invio alle Commissioni mediante posta elettronica.

IL PRESIDENTE: Angelo GARGANI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
ANNO 2009

**Al Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria
ROMA**

Il sottoscritto _____,
nato a _____ (prov. _____), il _____
c.f. □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ p. IVA _____

in qualità di:

- ☐ Presidente di Commissione;
- ☐ Presidente di Sezione;
- ☐ Vice Presidente di Sezione;
- ☐ Giudice;

presso la Commissione Tributaria:

Regionale del/della _____
Provinciale di _____
Secondo grado di Trento o di Bolzano _____
Primo grado di Trento o di Bolzano _____

**consapevole delle responsabilità anche penali che assume per il caso di
dichiarazione mendace o non veritiera, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge,**

DICHIARA

di essere :

residente in _____ (prov. _____), c.a.p. _____
Via _____ n. _____ tel. _____

laureato in _____
oppure munito di diploma _____

DICHIARA

di essere :

☐ Magistrato ordinario, amministrativo, contabile, militare (specificare):

☐ Avvocato dello Stato;

☐ Avvocato, libero professionista, iscritto all'Albo dell'ordine degli Avvocati di _____

☐ Professore universitario di ruolo o incaricato;

☐ Notaio;

☐ Dottore Commercialista;

☐ Ragioniere;

☐ Dipendente dell'Amministrazione finanziaria (specificare);

☐ Agenzia _____ ;

☐ Dipartimento _____ ;

☐ Dipendente di altra Amministrazione Pubblica (specificare l'Ufficio nonché l'attività svolta):

☐ Pensionato;

☐ Altra attività (specificare):

☐ Titolare di studio professionale in _____
(prov. _____), Via _____ n° _____,
tel. _____.

(specificare attività: _____).

DICHIARA

Quadro A sezione I

☐ Di essere tuttora in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'incarico ricoperto nella Commissione Tributaria di appartenenza; (art. 7 D.Lgs. 545/92)

☐ Di non essere stato rinviato a giudizio per delitti;

Quadro A sezione II

☐ Di non esercitare in qualsiasi forma, neppure in via occasionale, alcuna attività di consulenza tributaria, di assistenza o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con Enti locali forniti del potere impositivo o comunque nelle controversie di carattere fiscale.

Quadro B

☐ Di esercitare attività professionale di consulenza tributaria, anche di tipo occasionale o accessorio a quella principale, nonché assistenza e/o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con Enti locali forniti del potere impositivo o comunque nelle controversie innanzi alle Commissioni Tributarie.

Quadro C

Di svolgere le seguenti attività:

☐ Revisore contabile o sindaco per n. _____ società o per n. _____ enti;

☐ Curatore di n. _____ fallimenti e di essere depositario, in relazione a tale qualità, di n. _____ scritture contabili;

☐ Tenuta dei registri contabili ai fini fiscali per la contabilità di imprese, società di capitali e di persone, nonché di associazioni di fatto e/o ditte individuali e precisa che trattasi di n. _____ scritture contabili;

☐ Compilazione per conto di clienti di dichiarazioni ai fini fiscali;

☐ Redazione bilanci annuali, con esclusione di qualsiasi adempimento fiscale, anche accessorio;

☐ Redazione bilanci annuali e delle conseguenti dichiarazioni fiscali;

☐ Redazione istanze e reclami per conto di clienti diretti all'Amministrazione Finanziaria e/o Enti che applicano tributi;

- ☐ Partecipazione ad associazioni professionali esercenti attività di consulenza, assistenza e/o rappresentanza nella materia fiscale;
- ☐ Partecipazione ad associazioni professionali o studi professionali nei quali uno o più soci o collaboratori esercitano attività di consulenza, rappresentanza e/o assistenza in materia fiscale;
- ☐ Partecipazione sotto qualsiasi forma a società di servizi o a società di elaborazione dati che predispongono anche le dichiarazioni fiscali o che, comunque, esercitano attività di consulenza in materia tributaria (indicare ragione o denominazione sociale)
- _____ ;

☐ Amministratore di società di persone o di capitali (indicare la ragione sociale):

Informativa riguardante l'attività svolta dal coniuge, parenti o affini di cui all'art. 8 lett. m, D.Lgs. n. 545/92.

In relazione a quanto previsto con la risoluzione n. 4 del 9 luglio 2002, **per quanto è a sua conoscenza:**

DICHIARA

☐ **Di non avere** coniuge, parenti fino al 2° grado o affini fino al 1° grado che versano nella situazione di cui all'art. 8, lett. m), D.Lgs. 545/92;

DICHIARA

*** Che il Sig.** _____

☐ coniuge ☐ parente fino al 2° ☐ affine in 1° grado del sottoscritto

☐ È iscritto all'albo professionale di _____

☐ È iscritto all'elenco di cui all'articolo 12, comma secondo, D.Lgs. n. 546/92 di _____ sede della Commissione Tributaria di appartenenza dello scrivente;

☐ **Non esercita** attività di assistenza o rappresentanza del contribuente in sede giurisdizionale (risoluzione n. 1/97 e n. 4/02);

☐ **Esercita abitualmente** attività di assistenza o rappresentanza del contribuente in sede giurisdizionale davanti alla Commissione Tributaria Regionale di _____ o Provinciale di _____

☐ **Esercita, anche in modo sporadico od occasionale**, attività di assistenza o rappresentanza del contribuente in sede giurisdizionale davanti alla Commissione Tributaria Regionale di _____ o Provinciale di _____ (Risoluzione n. 1/1997 e n. 4/2002);

(luogo e data)

(firma leggibile)

(*) N.B. Qualora siano da indicare più parenti nella condizione di cui sopra, allegare un modello per ognuno.

Conferma, sotto la sua personale responsabilità, di avere compilato i quadri:

☐ **A. sez I** ☐ **A. sez II** ☐ **B.** ☐ **C.**

nonché l'informativa allegata.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa Sottoscrive la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, assumendo la responsabilità anche penale ivi prevista e fatto salvo il diritto di verifica e controllo di codesto Consiglio di Presidenza di cui agli articoli 71 e 72 del citato D.P.R.

(luogo e data)

(firma leggibile)

Allegare fotocopia del documento di identità ovvero, in alternativa, procedere all'autenticazione della firma soprariportata

AUTENTICAZIONE

**Certifico che il Sig. _____
nato/a a _____ il _____, residente in _____
della cui identità personale sono certo (avendo accertato l'identità personale a mezzo _____) ha reso e sottoscritto in mia presenza la dichiarazione che precede dopo essere stato ammonito sulle conseguenze anche penali per le dichiarazioni false, mendaci o reticenti.**

(luogo e data)

**timbro e firma
della Commissione Tributaria di appartenenza**

RISOLUZIONE N. 2 /2009

Prot. 4258 /2009/CDP/IV

Nomina dei vice Presidenti di Sezione delle Commissioni tributarie regionali e provinciali. – Requisiti – Titoli di studio legittimanti – Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio – Esclusione di altri titoli accademici, conseguiti all’esito di percorsi di studio triennali.

Il Consiglio, nella seduta del 24 marzo 2009, composto come da verbale in pari data;

Udito il relatore, Consigliere Giuseppe Bellitti, ha approvato la seguente Risoluzione, con la quale si procede a chiarire quali siano i titoli di studio legittimanti alla nomina a vice Presidente di sezione nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali.

In riferimento all’art. 3, commi 2 e 4, nella parte in cui si prevede l’accessibilità alla qualifica di vice presidente di sezione da parte di componenti che abbiano esercitato, rispettivamente per 5 e 10 anni, le funzioni di giudice tributario, “(...) purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, (...)”, va chiaramente specificato che i diplomi di laurea triennali (c.d. lauree “brevi”), sia pur conseguiti nell’ambito di discipline giuridico-economiche, non costituiscono titolo legittimante alla partecipazione ai relativi concorsi.

Nell’interpretare la volontà del legislatore, non è fuori luogo ricordare che all’epoca dell’emanazione del d.lg. n° 545/’92, la regolamentazione universitaria in materia di conferimento di titoli di studio con valore di “laurea”, segnatamente per quel che concerne le discipline giuridiche (giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche), conosceva esclusivamente percorsi di studio “quadriennali”; e ciascuno dei titoli di studio conferiti all’esito dei citati percorsi legittimava – non per caso – all’iscrizione ai relativi ordini professionali, con la possibilità di accedere all’esercizio, rispettivamente, della professione di notaio, di avvocato, di procuratore legale, di dottore commercialista (in forza di consolidata giurisprudenza, anche la laurea in scienze politiche, a determinate condizioni, costituisce titolo per l’iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti).

Sotto diverso aspetto, anche l’accesso agli ordini giudiziari (ordinario amministrativo, contabile, militare), per quanto attiene al titolo di studio legittimante, rispondeva, e risponde tutt’oggi, ad analoga disciplina.

L’assetto dianzi descritto non sembra aver subito significative varia-

zioni in forza dell'istituzione (successiva all'emanazione del d.lg. n° 545/'92) delle precitate lauree "brevi".

Tutto ciò premesso, è appena il caso di evidenziare che qualunque interpretazione della norma in discorso non può prescindere, oltre che dal significato letterale delle parole, dalla ricerca delle intenzioni del Legislatore. Il quale, con tutta evidenza, ha inteso attribuire – per un verso – la direzione delle sezioni e dei collegi giudicanti a quei soggetti che, svolgendo abitualmente e professionalmente la medesima funzione dello jus dicere, sia pure in altra giurisdizione, danno adeguate garanzie di idoneità al servizio; mentre – per altro verso – ha stabilito che, in forza di una sufficiente esperienza maturata nel concreto svolgimento della funzione, anche profili professionali diversi da quelli afferenti alla magistratura di carriera possano aspirare al vicariato nella presidenza delle sezioni e, per l'effetto, alla presidenza di collegi giudicanti: beninteso, sotto stretta condizione del possesso del requisito culturale minimo, comune ad entrambi i gruppi, identificato con la titolarità di quelle medesime lauree legittimanti l'accesso alle magistrature professionali.

IL PRESIDENTE: Angelo GARGANI

RISOLUZIONE N. 3 DEL 29 SETTEMBRE 2009

Il Consiglio, nella seduta del 29.09.2009, composto come da verbale in pari data; sentita la relazione del Cons. Angelo Antonio Genise; esaminati una serie di quesiti pervenuti a questo Consiglio di Presidenza circa l'uso del titolo di "Giudice Tributario" da parte dei soggetti che svolgono tale funzione, questo Collegio, al fine di uniformare sul punto i comportamenti dei magistrati tributari, in ossequio alle norme in vigore, emana la seguente risoluzione:

- la funzione di giudice tributario attiene alla svolgimento di attività giurisdizionale che nulla ha a che fare con le altre attività eventualmente svolte dal magistrato tributario; ciò comporta che il titolo di "Giudice Tributario" non può essere associato alle altre attività del magistrato;

- l'attività professionale eventualmente esercitata dal magistrato tributario ha solo una rilevanza ai fini dell'accesso alla Magistratura Tributaria e ai concorsi interni, a nulla rilevando nell'esercizio della funzione giurisdizionale;

- la netta separazione dell'attività professionale e di quella giurisdizionale del giudice tributario, oltre che essere imposta dalla legge – la quale, onde evitare qualsiasi interferenza, prevede una rigorosissima disciplina dell'incompatibilità - deriva anche da motivi di opportunità. La funzione di Giudice deve essere svolta dall'investito della funzione e percepita da cittadino come sganciata da qualunque altra attività del soggetto che riveste tale qualifica.

- La indicazione in un unico contesto- biglietti da visita, carta intestata, indirizzi inseriti in elenchi, ecc.- della funzione di giudice tributario e delle altre attività esercitate dal Magistrato Tributario , ancora, può alterare la percezione da parte dei cittadini della neutralità e, soprattutto, della terzietà della funzione giurisdizionale che si svolge.

Da quanto fin qui detto ne deriva la necessità che l'indicazione nei biglietti da visita, nella carta intestata, nella corrispondenza, in elenchi o siti internet, del titolo di Giudice Tributario non sia accompagnato dalla menzione delle altre attività eventualmente svolte dal soggetto esercente tale attività giurisdizionale. Tali limitazioni, naturalmente, non possono sussistere tutte le volte in cui, per la redazione di atti o il compimento di attività diverse sia dall'esercizio delle propria attività professionale che di quella giurisdizionale (domande di partecipazione a concorsi, corsi, seminari, redazione del curriculum, ecc.), sia necessario o utile riportare tutte le attività svolte.

Ancora, la netta separazione che deve sussistere tra l'attività giurisdizionale

zionale e le altre attività del Magistrato Tributario, comporta l'ulteriore conseguenza della sola indicazione, nel frontespizio e in calce alle sentenze, della funzione – di Presidente, Vicepresidente, Giudice, Relatore, Estensore- svolta nel processo al quale la sentenza stessa si riferisce, con conseguente esclusione di qualsiasi ulteriore indicazione relativa alle altre attività (avvocato, dottore commercialista, giudice ordinario, giudice amministrativo, perito, ecc.) del magistrato tributario che nulla hanno a che fare con l'esercizio della funzione giurisdizionale esercitata.

In ragione di tutto quanto finora esposto, questo Consiglio

DELIBERA

nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I° e II° Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE: Daniela GOBBI

RISOLUZIONE N. 4 DEL 29 SETTEMBRE 2009

Il Consiglio, nella seduta del 29.09.2009, composto come da verbale in pari data; sentita la relazione del Cons. Angelo Antonio Genise; visto il quesito volto a conoscere se un Giudice Tributario, iscritto a partito politico ed eletto consigliere comunale, e perciò sospeso dall'incarico, possa o meno durante il periodo di sospensione, assumere incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici e partecipare quale delegato alle attività congressuali di essi; se, sempre in tale periodo, possa o meno svolgere attività di consulenza per la predisposizione di dichiarazioni di successione.

Ritenuto che la richiesta riguardi questione di rilevanza generale, la soluzione della quale consenta di orientare i Magistrati Tributarî nelle loro attività, Emanata la seguente risoluzione:

- Dispone, per quel che qui ci riguarda, l'art. 8 del DLgs 545/92: *Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finchè permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) I consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali...h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.*

- Aggiunge ancora detto articolo che *I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) – e cioè i parlamentari nazionali ed europei- e b)- e cioè i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali -... sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.*

- Da quanto appena riportato, e per quel che attiene alla questione che si affronta, ne deriva una prima, immediata, considerazione: solo per i Giudici Tributarî eletti al Parlamento, o in un Consiglio Regionale, Provinciale, comunale, circoscrizionale la causa di incompatibilità derivante da tali cariche elettive, e solo da queste, si trasforma in motivo di sospensione dall'incarico.

- Ancora: in ordine all'attività del Giudice Tributario in partiti politici, la legge configura come causa di incompatibilità solo l'assunzione in essi di incarichi direttivi ed esecutivi non la semplice iscrizione.

- Le norme citate altro non sono che la conseguenza del temperamento a livello di normazione primaria di quanto disposto a livello Costitu-

zionale. La Costituzione, infatti, da un lato riconosce a tutti i cittadini il diritto *di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale* (art.49), disponendo anche in ordine alle condizioni per rendere effettivo tale diritto – art.51, III comma, *chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro*. – dall’altro, al fine di garantire l’esercizio imparziale della funzione giurisdizionale, prevede che *si possono con legge stabilire limitazioni al diritto ad iscriversi ai partiti politici per i magistrati...* .

- Il legislatore ordinario, nel disciplinare l’ordinamento della magistratura tributaria, ha ritenuto di contemperare tali norme costituzionali prevedendo quale causa di incompatibilità la sola assunzione in partiti politici di incarichi direttivi o esecutivi- ritenendo che tali compiti possano pregiudicare non solo e non tanto la terzietà del giudice tributario, quanto la percezione che di essa devono averne i cittadini - ; nessun problema di incompatibilità deriva, invece, dalla semplice iscrizione ad un partito politico, essendo quest’ultima solo manifestazione di una idea politica - consentita al magistrato tributario - e non attiva partecipazione alle attività per realizzare un programma politico.

- Ciò posto, occorre ora risolvere la questione se la sospensione dall’incarico comporti per il giudice tributario, naturalmente durante il relativo periodo, la sua assoggettabilità o meno alle altre cause di decadenza previste dalla legge. Tale quesito si lega a quello più generale se la sospensione dall’incarico faccia venir meno oppure no lo *status* di giudice tributario. Ritiene questo Consiglio che tale status non venga meno: e ciò sia per ragioni di ordine normativo che di ordine logico. In primis i dati normativi: la stessa Carta Costituzionale afferma che *chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto ... di conservare il suo posto di lavoro* (art. 51, III comma). Dunque, il giudice tributario conserva tale qualità: ciò che viene sospeso è solo lo svolgimento concreto dell’attività, al fine di consentirgli *di disporre del tempo necessario all’adempimento della funzione pubblica elettiva*. E a conferma di quanto detto, la legge, art. 8, IV comma, secondo alinea, DLGS 545/92 ,stabilisce che successivamente alla suddetta data – cioè alla data di cessazione della funzione pubblica elettiva- essi - Giudici Tributari - **riassumono le rispettive funzioni...presso la commissione tributaria di appartenenza**. Il che vuol dire che il Magistrato Tributario chiamato ad una funzione pubblica elettiva, con la sospensione dall’incarico, non perde la qualità di Giudice Tributario della Commissione Tributaria della quale faceva parte prima della elezione. Ancora: se la *ratio della norma* è quello di consentire a chi è eletto ad una pubblica

funzione di poterla effettivamente svolgere senza che da essa ne derivi un pregiudizio alla sua attività, è chiaro che allo stesso deve essere conservato il posto di lavoro che aveva prima dell'incarico elettivo. Dunque il magistrato tributario durante il periodo di sospensione per i motivi di cui all'art. 8, primo comma lett. a) e b), continua a rivestire tale qualifica. Tale conclusione è rafforzata anche da ciò che accade nell'ordinamento giudiziario ordinario. L'istituto della sospensione dall'incarico di giudice tributario per pubblici incarichi elettivi, può, infatti, essere assimilato, avendone la stessa funzione, a quello dell'aspettativa per gli stessi motivi prevista per i magistrati ordinari. Tale conclusione trova anche conferma nella dichiarazione del relatore Merlin, membro della I sottocommissione dell'Assemblea Costituente, sul significato della norma di cui al III comma dell'art.51 della Cost. Affermava, infatti, il Merlin che scopo della norma de qua era quello *di fissare il principio che, quando un lavoratore viene ad essere investito di una carica pubblica, non deve essere per questo licenziato, ma ritenuto in congedo o in aspettativa per modo che quando cessi l'incarico pubblico egli possa riprendere il suo posto* (I sc., pag.391). Orbene, il CSM, ha sempre ritenuto che anche il magistrato posto in aspettativa per svolgimento di un pubblico mandato elettivo sia assoggettabile a procedimento disciplinare, e ciò perché anche durante tale periodo lo stesso conserva lo *status* di magistrato (CSM sez. disciplinare. 21.12.2001 – 5.03.2002, confermata da Cass SS UU 28.11.2003 n.123 la quale parla chiaramente di *Magistrato parlamentare*; anzi, il CSM è andato anche più in là, aprendo un procedimento disciplinare anche nei confronti di un magistrato posto fuori ruolo). E tale atteggiamento del CSM ha trovato anche l'avallo dalla Corte Cost, la quale ha affermato (sent. 270/2002) che il collocamento in aspettativa del magistrato non recide il legame di esso con l'amministrazione di appartenenza.

In conclusione, per tutte le suesposte ragioni questo Consiglio,

DELIBERA

Il magistrato tributario che ricopra una delle cariche elettive di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art.8 del DLGS 545/92 e che a causa di ciò sia sospeso dall'incarico a norma del IV comma dello stesso articolo, rimane assoggettabile, durante tutto il periodo per il quale opera la suddetta sospensione, alle altre cause di incompatibilità previste dalla legge, con la conseguenza che il verificarsi di una di queste ultime ne determina la sua decadenza dalla Magistratura Tributaria.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I° e II° Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE: Giuseppe SANTORO

RISOLUZIONE N. 5 DEL 24 NOVEMBRE 2009

Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 - anno 2010-fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1

Premessa

L'art. 24 del D.Lgs 545/92 attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il compito, tra gli altri indicati, di fissare i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché quello di stabilire i criteri per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie divise in sezioni.

L'art. 6 dello stesso decreto legislativo dispone che il Presidente di ciascuna Commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisca con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri di massima fissati dal Consiglio di Presidenza, per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse; che il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisca il calendario delle udienze ed all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

L'art. 3 bis, comma 2, della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 prevede che i presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

Tali disposizioni tendono ad assicurare da un lato modalità di organizzazione delle Commissioni tributarie omogenee su tutto il territorio nazionale, oltre che a garantire, nella composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti, l'apporto delle specifiche professionalità e conoscenze dei giudici tributari, tenuto conto delle diverse estrazioni professionali degli stessi; dall'altro, criteri oggettivi predeterminati di ripartizione dei ricorsi tra le sezioni e tra i componenti di una stessa sezione in modo da escludere, vuoi per le indicate modalità vuoi per i criteri, che i relativi provvedimenti siano ispirati a metodi del tutto discrezionali e/o personalistici.

Atteso che siano state assolte le disposizioni della risoluzione n. 8 del 17 ottobre 2006 con lo spostamento per il 2006-07 di due giudici e della successiva n.6 del 25 novembre 2008 di un giudice; per l'anno 2010 sarà tenuto a spostarsi un solo magistrato, il più anziano, la cui permanenza nella stessa sezione risale a 5 anni o più, **ad eccezione del Presidente di Commissione che, ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n.545, presiede la prima sezione.** Eventuali correttivi apportati in ragione di particolari situazioni debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente comunicati a questo Consiglio.

I - Composizione delle Sezioni

1) Tutte le Commissioni tributarie regionali e provinciali risultano divise in sezioni. I Presidenti delle Commissioni avranno cura, con il decreto di composizione delle sezioni, di assicurare, in ciascuna sezione, la presenza di componenti appartenenti alle diverse categorie di cui agli artt. 4 e 5, nel senso che è possibile prevedere la presenza in una sezione di più componenti appartenenti alla stessa categoria solo quando in ciascun delle altre sezioni risulti già assegnato un componente della stessa categoria, salvo specifiche motivate esigenze organizzative (es. componenti di una stessa sezione residenti in città diverse da quella della Commissione).

2) I componenti (Presidente di sezione, Vice Presidente e Giudici) nominati per la prima volta, saranno destinati, salvo impossibilità, in una sezione nella quale risultino assegnati componenti già in servizio. Pertanto, salva la prevista eccezione, non può essere assegnati ad una stessa sezione più di un componente di prima nomina.

3) Ove possibile a ciascuna delle sezioni è attribuita una competenza specifica assicurando, ovviamente, nella composizione della stessa, la presenza di componenti esperti nella materia.

4) Laddove nelle Commissioni (come suole constatarsi) si verifichi la contemporanea vacanza di Presidente, Vice Presidente e di Giudice, si segnala l'opportunità di procedere al temporaneo congelamento di una o più sezioni, anche quando una o più delle altre sezioni a seguito "dell'accorpamento" dovesse risultare composta da cinque o più giudici. Tale procedimento, invece, non può essere adottato nell'ipotesi di totale copertura dei posti di Presidente di sezione, mentre è possibile farvi ricorso quando, essendo presenti tutti i Vice Presidenti, siano vacanti posti di Presidente di sezione e più posti di giudice, cosicché il Vice Presidente anche nella sezione di nuova assegnazione svolgerà funzioni di Presidente del collegio.

5) Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costi-

tuire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Commissioni appliceranno, in mancanza di disponibilità componenti della sezione in ordine numerico successiva a quella in oggetto (es. al posto di Presidente della I sezione sarà designato il Presidente della II sezione, del Vice Presidente della II, il Vice Presidente della III, del giudice della IV il giudice della V). Per l'individuazione del giudice si terrà conto della collocazione nella sezione di provenienza (es. se mancano nella III sezione i giudici necessari a comporre il collegio giudicante, si sceglieranno il primo o i primi due giudici della IV sezione) e a tal'uopo, nella composizione delle sezioni, i giudici saranno indicati secondo l'ordine alfabetico.

6) Detto schema di sostituzione sarà seguito anche nell'ipotesi di temporanea assenza di un componente del collegio giudicante, alla quale non sia possibile ovviare con la sostituzione all'interno della sezione.

7) In caso di assenza del Presidente di sezione, per una delle cause indicate nella risoluzione n. 11 del 1° luglio 1997 e per un periodo superiore al mese, il Presidente della Commissione provvederà alla sostituzione del Presidente assente, nelle funzioni giurisdizionali e in quelle non giurisdizionali, nel modo che segue: a) se alla sezione risulta assegnato un Presidente "in sovrannumero", designerà tale Presidente; b) se non ricorre questa ipotesi, adotterà, a seconda delle circostanze, uno dei provvedimenti indicati nei n. 5, 6 e 7; c) nel caso in cui, per la contestuale vacanza di più posti di Presidente, non sia possibile provvedere in tal senso, il Presidente della Commissione potrà designare il Vice Presidente della sezione. In tali casi i Vice Presidenti assumeranno le funzioni di Presidente sia per l'attività giurisdizionale che amministrativa.

Tale specifica designazione è necessaria anche in questa ipotesi perché, a norma dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs n. 545/92, il Vice Presidente è chiamato solo a presiedere il collegio giudicante e a sostituire in tale funzione il Presidente assente o mancante.

8) Il Presidente della Commissione, con lo stesso decreto di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs n. 545/92, provvederà alla costituzione della Commissione per l'assistenza tecnica gratuita di cui all'art. 13 secondo comma, D.Lgs n. 546/92.

9) I Presidenti delle Commissioni provinciali, con lo stesso decreto indicheranno una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (art. 6, comma 3 D.Lgs 545/92).

10) Si richiama la risoluzione n. 14 del 23 giugno 1998 per quanto

concerne i problemi organizzativi conseguenti alla nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

Nella dizione di Presidenti di Commissioni ed in quella di Presidenti delle Commissioni provinciali si intendono compresi rispettivamente i Presidenti delle Commissioni Tributarie di Trento e Bolzano e Presidenti delle Commissioni di I grado di Trento e Bolzano.

II - Modifiche nella composizione delle Sezioni in corso di anno

Anche alle variazioni in corso di anno si applicano i criteri innanzi indicati.

Prima di procedere all'assegnazione dei componenti di nuova nomina, di cui al punto 2 del precedente paragrafo (composizione delle sezioni), e, comunque, quando in una sezione si verificano vacanze alle quali il Presidente – in considerazione delle pendenze esistenti, che non giustificano il permanente ricorso alle applicazioni – intende ovviare con il trasferimento a tale sezione di un componente di un'altra sezione, dovrà essere data comunicazione a tutti i componenti della Commissione della vacanza che si intende coprire, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti.

Tenuto conto di quanto innanzi precisato, il Presidente, con la pubblicazione, specificherà anche l'estrazione professionale che deve avere il componente da destinare al posto da coprire. Poiché nel corso dell'anno si verificano cessazioni e/o sospensioni a vario titolo si raccomanda di effettuare le dovute comunicazioni con tempestività.

In particolare i decessi vanno rigorosamente certificati o documentati così come ogni altra causa di interruzione dal servizio. Nei casi di cessazione il Presidente della Commissione avrà cura di provvedere al tempestivo ritiro delle tessere di riconoscimento.

III - Calendario delle udienze e composizione dei Collegi giudicanti

a) All'inizio di ogni anno il Presidente della Commissione, sentiti i Presidenti di sezione, stabilisce i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono udienza e *fissa il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della Commissione stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni.*

b) Il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio dell'anno, stabilisce con proprio decreto il calendario delle udienze della sezione e, all'inizio di ogni

trimestre (come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 545/92) o, se ragioni organizzative lo giustificano, di ogni quadrimestre o semestre (con il limite, comunque, del semestre) la composizione dei collegi giudicanti, curando l'avvicendamento dei componenti della sezione nei diversi collegi, in modo da evitare collegi "fissi", composti, cioè, sempre dagli stessi componenti prevedendo un collegio settimanale.

Qualora ciò non sia possibile per problemi di strutture, di personale od altre cause, che il Presidente specificherà, è possibile programmare diversamente l'attività dei collegi, osservando, quanto alla presidenza degli stessi, l'alternanza con il Vice Presidente. Nel caso che alla sezione sia assegnato un Presidente sovrannumerario, il Presidente della sezione deve predisporre il calendario, prevedendo che almeno uno dei collegi giudicanti sia presieduto dal Presidente nominato in sovrannumero.

Particolari situazioni che non consentono nemmeno un collegio alla settimana per ciascuna sezione dovranno essere segnalati dai Presidenti delle Commissioni, con la specifica indicazione delle ragioni e delle proposte che si indicano in alternativa, al Consiglio di Presidenza che potrà autorizzare la deroga.

E' compatibile la tenuta di due udienze nello stesso giorno purchè la composizione dei collegi giudicanti sia diversa.

c) Nella predisposizione dei collegi, il Presidente di sezione prevederà anche un turno di sostituzione per eventuali assenze, indicando per ciascun collegio un componente della sezione, non compreso nella composizione del collegio, che sarà chiamato a sostituire il componente assente. Pertanto, il componente, che non possa essere presente nel giorno di udienza, è tenuto a comunicare preventivamente, senza ritardo, la sua indisponibilità al Presidente di sezione e/o la segreteria; nel caso che l'impedimento si manifesti nell'imminenza dell'udienza, deve avvertire della sua assenza direttamente il componente designato per la sostituzione e, comunque, il Presidente e/o la segreteria.

Nell'ipotesi che anche il componente previsto di turno per la sostituzione sia assente o, comunque impossibilitato, sarà chiamato a comporre il collegio l'altro componente della sezione.

Il Presidente della sezione, in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente della sezione medesima, a meno che a questa non sia assegnato un Presidente in "sovrannumero", nella quale ipotesi il Presidente della sezione è sostituito da quest'ultimo.

Il Vice Presidente sarà sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Presidente in soprannu-

mero o dal Vice Presidente di altra sezione. Il Presidente in sovrannumero è sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione, dal Vice Presidente e poi dal Presidente di altra sezione.

Il principio cui occorre attenersi è, quindi, quello della sostituzione predeterminata all'interno della sezione, con possibilità di ricorrere al sistema indicato ai punti 6 e 7 del precedente paragrafo, solo quando si verifichi l'impossibilità della sostituzione interna.

Esempio:	Collegio A	Collegio B	Collegio C (eventuale)
(da indicare)	Pres. di Sez.	Vice Pres. Sez.	Pres. Sez. Sovrannum.
(nel decreto)	Componenti 1	Componenti 3	Componenti 5 o 1
	2	4	6 o 3
	Sostituzione 3	Sostituzione 2	

da non indicare

nel decreto	sostituzione Presidente con il Pres. in sovrannumero poi con il Vice Presidente poi con il Pres. di altra Sez.	sostituzione Vice Presidente con il Pres. di Sez. poi con Pres. in sovrannumero poi con Vice Pres. altra Sez.
-------------	---	--

Anche la sostituzione, per così dire esterna, è predeterminata, nel senso che se, in ipotesi, il Presidente della II sezione, chiamato a sostituire il Presidente della I, sia impossibilitato, quest'ultimo sarà sostituito dal Presidente della III sezione e così di seguito.

d) Per rendere effettivo e funzionale l'indicato sistema di sostituzione, i Presidenti di Commissione inviteranno i Presidenti di sezione a concordare i collegi almeno con il Presidente di sezione numericamente successiva (ad es., il Presidente della I sezione con il Presidente della II).

e) Tuttavia, in alternativa al sistema di sostituzione innanzi delineato, è in facoltà dei Presidenti delle Commissioni di predisporre, in relazione a ciascun giorno di udienza, un elenco dei Presidenti di sezione, dei Vice Presidenti di sezione e dei giudici disponibili per le sostituzioni, che verranno utilizzati osservando, una turnazione.

Le Segreterie dovranno attestare che la sostituzione è avvenuta secondo gli indicati criteri, dando atto dell'impossibilità del chiamato precedente ad essere presente.

f) Qualora in una sezione siano presenti soltanto il Presidente, il Vice

Presidente ed un giudice e l'indicato sistema di sostituzione e di applicazione non consenta la composizione di più di due collegi nel mese o ne consenta solo qualcuno, è possibile che il collegio sia composto dal Presidente della sezione, che lo presiede, e dal Vice Presidente e dal giudice come componenti.

Allo scopo di garantire un'uniformità di giurisprudenza della sezione su alcune questioni, è data facoltà al Presidente di convocare periodicamente tutti i componenti della sezione per una stessa udienza. In tal caso il collegio risulterà composto per ciascun ricorso dal Presidente, dal Vice Presidente e dal relatore e, per i ricorsi assegnati al Presidente o al Vice Presidente come relatori, da uno dei giudici, partendo da quello indicato con il n. 1 nella composizione della sezione per il primo ricorso e procedendo con quello indicato con il n. 2 per il secondo ricorso e così di seguito.

IV - Ripartizione dei ricorsi

1) I ricorsi debbono essere numerati progressivamente al momento della presentazione presso la Segreteria della Commissione ed essere assegnati alle sezioni, non oltre il termine di trenta giorni dal loro deposito, in base ai criteri prestabiliti dal Presidente della Commissione, che non può delegare a terzi tale operazione, salvo la deroga di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs n. 545/92, che dovrà essere comunicata tempestivamente al Consiglio di Presidenza, con l'indicazione del Presidente di sezione delegato.

2) I Presidenti di Commissione, con il decreto di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs n. 545/92, indicheranno il criterio automatico cui si atterranno nella ripartizione degli affari, tenuto conto di quanto appresso specificato.

3) I Presidenti delle Commissioni assegneranno i ricorsi a ciascuna sezione, con criterio automatico indicato, singolarmente o a gruppi omogenei, assicurando che il numero dei ricorsi ripartiti sia uguale per ciascuna sezione (es.: ricorso n. 1 alla I sezione, n. 2 alla II sezione, etc.; oppure i ricorsi dall'1 al 10 alla I sezione, dall'11 al 20 alla II, etc.), salvo specifiche motivate necessità (es.: numero di ricorsi pendenti in una sezione rispetto alle altre, che ne giustifica l'esclusione dall'assegnazione).

4) Nelle Commissioni, nelle quali sono previste sezioni per la trattazione di determinate materie (Iva, Imposta sui redditi, classificazione immobili, etc. v. par. 2), i relativi ricorsi dovranno essere assegnati con i criteri di cui al precedente punto 3. A tali sezioni dovranno anche essere assegnati ricorsi, concernenti materie diverse da quella di specializzazione, ma in numero minore, inversamente proporzionale a quelli assegnati per materia. Anche per l'assegnazione di tali ricorsi dovrà essere indicato un criterio automatico (es.:

ogni due o tre turni prestabiliti per l'assegnazione dei ricorsi alle altre sezioni).

5) I Presidenti di sezione, dopo aver svolto l'esame preliminare dei ricorsi ai sensi degli articoli 27 e seguenti D.Lgs n. 546/92, qualora non debbano adottare alcuno dei provvedimenti ivi indicati, provvederanno: a) a dividere i ricorsi in base al tributo, assicurando, per quanto è possibile, che ciascun collegio tratti, nella stessa udienza, ricorsi aventi lo stesso oggetto, in modo da facilitare anche la presenza del relativo Ufficio; b) ad assegnare i ricorsi, così raggruppati, ai collegi previsti per le udienze nelle quali è indicata, con il calendario di cui all'art. 6 D.Lgs n. 545/92, la trattazione delle controversie aventi lo stesso oggetto, partendo dal collegio presieduto dal Presidente della sezione, cui sarà assegnato il primo gruppo, tenendo conto della numerazione di cui al punto 1.

All'uopo, si precisa che i Presidenti delle sezioni, con il decreto con il quale stabiliscono il calendario delle udienze, dovranno specificare, se possibile, quali controversie saranno trattate di preferenza in ciascuna udienza.

Inoltre, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.Lgs n. 546/92, in ciascun mese e per ciascuna sezione almeno un'udienza deve essere destinata alla trattazione delle controversie di valore non inferiore a cinquanta mila Euro ed un'altra udienza deve essere destinata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica (art. 5, comma I, lett. a) D.L. 27/4/1990 n. 90, convertito nella Legge 26/6/1990, n. 105); nello stesso decreto, quindi, dovranno essere indicate anche tali udienze mensili.

6) Per quanto concerne l'assegnazione **al Presidente ed ai singoli relatori**, il Presidente della sezione dovrà indicare, sempre con il decreto suindicato, il criterio automatico cui si atterrà (es.: il primo ricorso al Presidente, il secondo al componente indicato come 1, il terzo al componente indicato come 2; oppure il primo al Presidente, i successivi tre al componente indicato come 2, oppure il primo al Presidente, i successivi tre al componente indicato come 1, gli ulteriori successivi tre al componente indicato come 2 etc.), con la possibilità di derogarvi in considerazione della complessità della questione e/o della speciale competenza di un componente del collegio, **assicurando che il numero di ricorsi sia ripartito in parti uguali tra tutti i componenti.**

7) Ai criteri prestabiliti potrà derogarsi solamente nelle ipotesi espressamente previste dagli articoli 26 e 29 D.Lgs n. 546/92. Nel caso di ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo, il Presidente della Commissione, ove ritenga di avvalersi della facoltà di assegnarli alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente, dovrà tenerne conto nelle assegnazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, nel senso che la sezione cui

risulteranno assegnati sarà esclusa dalla successiva turnazione.

8) Qualora i Presidenti delle Commissioni dispongano il temporaneo “congelamento” della sezione (v. par. 2, “Composizione delle sezioni”) i ricorsi pendenti presso tale sezione saranno ridistribuiti tra le altre con l’osservanza dei criteri di cui ai numeri 3 e 4.

9) Le istanze di sospensione cautelare del provvedimento impugnato vanno assegnate alla sezione presso la quale pende il ricorso cui l’istanza si riferisce, per essere inserite nello stesso fascicolo e trattate nel primo collegio utile ai sensi dell’art. 47 D.Lgs n. 546/92. Ove il ricorso non risulti ancora assegnato, il Presidente provvederà ad assegnarlo senza ritardo.

10) I Presidenti delle sezioni, ove accolgano, con provvedimento motivato, istanza di fissazione dell’udienza, assegneranno il ricorso alla prima udienza utile.

11) Si richiama la risoluzione n. 13 del 9/6/1998 concernente problemi organizzativi e criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi conseguenti all’istituzione del giudice singolo. Per quanto concerne la circostanza, segnalata nell’ultima parte della richiamata risoluzione, che il numero dei ricorsi “non consente una sollecita decisione da parte della sezione” si precisa che tale valutazione spetta al Presidente di sezione. In ogni caso il Presidente della Commissione potrà assegnare ad altra sezione, che sia in grado di fissarli sollecitamente, i ricorsi per i quali non sia stato possibile fissare la trattazione in pubblica udienza entro il primo semestre 2010.

V - Deposito degli schemi dei decreti - osservazioni degli interessati – reclami al Consiglio di Presidenza

I Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti suindicati entro il **15 gennaio 2010**.

Ciascun componente della Commissione o della sezione, potrà prenderne visione ed estrarre copia e formulare osservazioni, le quali vanno depositate presso la rispettiva Segreteria entro il **25 gennaio 2010**.

I Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, tenuto conto delle osservazioni depositate, adotteranno i detti decreti entro il **1° febbraio 2010**, con specifica motivazione in ordine alle osservazioni. I decreti medesimi sono immediatamente esecutivi, ma gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza, per violazione dei criteri innanzi precisati, depositando il relativo atto presso la Segreteria della Commissione, entro il **15 febbraio 2010**.

Scaduto tale ultimo termine, i Presidenti delle Commissioni trasmet-

teranno al Consiglio di Presidenza i decreti (compresi quelli dei Presidenti di sezione) e gli eventuali reclami. Il Consiglio di Presidenza, di ufficio, in sede di verifica, o su reclamo degli interessati, può annullare i provvedimenti che risultassero in contrasto con i criteri stabiliti e/o adottare provvedimenti in sostituzione.

Va da se che dopo il termine del 15 febbraio 2010 i Presidenti di Sezione sono tenuti a depositare con le medesime modalità anche i provvedimenti, relativi alla composizione dei collegi giudicanti che emetteranno successivamente avendo cura di farlo entro la fine del mese precedente il periodo di riferimento (es. il secondo trimestre va depositato entro il 31 marzo, il terzo entro il 30 giugno, ecc.)

Il mancato deposito dei provvedimenti di cui sopra presso le Segreterie delle Commissioni e/o la mancata trasmissione entro i termini stabiliti comporterà l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 545/92.

VI - Commissione del patrocinio a spese dello Stato

Ai sensi dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, presso ogni Commissione Tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un Presidente di Sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal Presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla Direzione Regionale delle Entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al Presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

Il provvedimento concernente la composizione della suddetta commissione sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza entro il primo quadrimestre dell'anno 2010.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno la presente risoluzione, senza ritardo, consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta e ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 545/92.

IL PRESIDENTE: Daniela GOBBI

RISOLUZIONE N. 7 DEL 22 DICEMBRE 2009

“Inaugurazione anno giudiziario tributario - ANNO 2010”

Nella seduta del 22 dicembre 2009, composto come da verbale in pari data; udito il Relatore Consigliere Angelo Antonio GENISE, Presidente della Commissione II – Ufficio Studi e Documentazione;

- **considerato** che con delibera del 27 maggio 2003 questo Consiglio di Presidenza, ha introdotto l’istituzione, in conformità a quanto avviene per altri organi giurisdizionali, della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tributario;

- **rilevato** che detta cerimonia costituisce un importante momento di riflessione sui complessi temi della giustizia tributaria e di pacato confronto tra magistrati, appartenenti agli ordini professionali, amministratori locali e contribuenti al fine anche di programmare più consapevolmente l’attività giudiziaria per l’anno successivo;

- **ritenuto** che, per quanto attiene alle modalità organizzative della cerimonia in questione, debbano comunque considerarsi operanti le direttive impartite da questo Consiglio con le Risoluzioni nn. 7 e 8 del 26/10/2004 e con la Risoluzione n. 7 del 13/11/2007, con la precisazione che il contributo del Consiglio, da concedere a ciascuna Commissione per l’organizzazione della cerimonia, è ridotto, anche per l’anno 2010, rispettivamente del 30 per cento, come da delibera del Comitato di Presidenza del 27.10.2009;

- **ritenuto** che con la Risoluzione n. 7/2007 innanzi citata è stato istituito l’uso della toga da parte del Presidente della Commissione Tributaria Regionale, e che, per conferire ancor più solennità e autorevolezza alla cerimonia (vedasi Circolare del CPGT prot. n. 16551/07 del 20.12.2007), oltre che consigliabile appare quanto mai opportuno che tutti i magistrati tributari seduti al tavolo presidenziale facciano uso della predetta toga;

- **considerato** che questo CPGT, con deliberazione prot.n. 17121/09 del 22 dicembre 2009, ha istituito la Giornata inaugurale dell’Anno Giudiziario Tributario che si terrà a Roma, presso la Suprema Corte di Cassazione, Aula Magna, il **20 febbraio 2010** dalle ore 11 alle ore 13,00;

- **considerato** che l’evento costituisce un’importante occasione di presentazione formale dello stato della Giustizia tributaria innanzi al Capo dello Stato e alle Alte cariche istituzionali;

- **considerato** che a tal fine è stato approntato in separata risoluzione specifico Cerimoniale;

- **considerato** che sono invitati a partecipare a detta Giornata Tutti i giudici tributari;

- **ritenuto** , altresì, che – al pari delle altre giurisdizioni, occorre disciplinare in modo uniforme per tutto il territorio nazionale anche lo svolgimento delle cerimonie regionali di apertura dell'Anno Giudiziario Tributario, prevedendo che:

- la data fissata per la cerimonia dal Presidente della CTR sia comunicata a tutti i Presidenti delle CTP della Regione affinché ne curino la massima diffusione tra i Giudici Tributari;

- alla Relazione del Presidente della CTR, seguano, nell'ordine, gli interventi del rappresentante del CPGT, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e, ove presenti, del Vescovo, del Presidente della Giunta Regionale, del Presidente della Provincia sede della CTR, del Sindaco del Comune sede della CTR, del Consiglio dell'Ordine distrettuale degli Avvocati, del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, degli altri Consigli degli Ordini che ne abbiano fatto preventiva richiesta, del rappresentante dell'AMT, del rappresentante di eventuali altre associazioni di GG.TT, delle Università, e, infine, di coloro che abbiano formulato specifica richiesta di intervenire, almeno il giorno prima dell'inizio della cerimonia;

- la relazione del Presidente della CTR non dovrà superare i 30 minuti mentre gli altri interventi dovranno essere contenuti nel limite massimo di 15 minuti;

- la cerimonia dovrà aver inizio entro le 10,00 e concludersi non oltre le 13,30;

- **ritenuto**, infine, che:

- la data prescelta per lo svolgimento della cerimonia deve essere successiva alla Giornata Inaugurale dell'Anno Giudiziario Tributario – e che pertanto dovrà tenersi non prima del **22 febbraio 2010** e, comunque, non oltre il **22 marzo 2010**;

- la tale data dovrà essere comunicata all'Ufficio di Segreteria di questo C.P.G.T. entro l' **8 febbraio 2010**;

- le manifestazioni non devono avvenire in concomitanza con le cerimonie inaugurali delle altre magistrature, alla luce anche della normativa di cui alla Legge 25.7.2005, n. 150 che stabilisce uno slittamento di almeno due settimane di tutte le cerimonie previste dall'Amministrazione della Giustizia;

DELIBERA

che sia data esecuzione a quanto sopra esposto.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali.

IL PRESIDENTE: Daniela GOBBI

RISOLUZIONI ANNO 2010

RISOLUZIONE n. 1 del 12 GENNAIO 2010

Prot n. 00065/2010/III° /CDP

“Modifica e integrazioni delle risoluzioni n. 6 del 26 settembre 2006 e n. 11 del 21 ottobre 2003 e della delibera in data 6.3.2007 in tema di disciplina dei seminari sulla formazione e l’aggiornamento professionale dei giudici tributari”

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nel quadro delle iniziative intese a perfezionare la formazione e l’aggiornamento professionale dei giudici tributari ai sensi dell’art. 24, lettera h), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, già disciplinate con le risoluzioni n. 6 del 26 settembre 2006 e n. 11 del 21 ottobre 2003 e della delibera datata 6.3.2007, considerate le decurtazioni del bilancio del Consiglio di Presidenza che impongono una revisione delle predette risoluzioni al fine di razionalizzare l’organizzazione dei seminari di formazione ed attuare, al contempo, un risparmio di spesa, ad integrazione e modifica delle predette risoluzioni, prevede che i seminari e gli incontri di studi organizzati ad iniziativa del Consiglio di Presidenza o dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali verranno organizzati, di regola, con le seguenti modalità;

1) l’incontro di studio, di norma, avrà la durata di una giornata, con inizio alle ore 9,00 e terminerà ad esaurimento dei lavori, con eventuale previsione di una pausa fra le ore antimeridiane e quelle pomeridiane;

2) ai relatori sarà corrisposta un’indennità, per ogni relazione, di € 400,00 + iva se dovuta, oltre al rimborso delle spese di vitto e alloggio; i relatori dovranno depositare o inviare in formato word, almeno dieci giorni prima, al Consiglio di Presidenza, copia della relazione scritta per consentirne la riproduzione per la distribuzione ai partecipanti e per la pubblicazione sul Notiziario. Il compenso sarà erogato dopo il deposito della relazione scritta;

3) i componenti del Consiglio di Presidenza che svolgono attività di coordinatori dei seminari o relatori avranno diritto al solo rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio.

4) il Consiglio erogherà un contributo fino ad un massimo di € 30,00 per partecipante, nel caso di previsione di una pausa colazione e coffee break, oltre alle eventuali spese di noleggio sala convegno e attrezzature;

5) le spese di viaggio e di eventuale alloggio saranno a carico dei giudici tributari partecipanti alle iniziative formative;

6) la partecipazione alle iniziative formative organizzate dal Consiglio sarà positivamente valutata ai fini dei trasferimenti e della progressione in

carriera dei magistrati tributari, sotto il profilo della diligenza ai sensi dell'art. 3 bis comma 4, lett. a) e b) della legge n. 248 del 2/12/2005;

7) degli incontri di studio dovrà essere data notizia a tutti i giudici tributari della/e Regione/i interessate, che dovranno confermare la loro partecipazione tramite la segreteria della commissione di appartenenza, o personalmente almeno 10 giorni prima o nei termini di volta in volta specificati dal Consiglio;

8) le relazioni saranno seguite da un dibattito sulle questioni sollevate dai partecipanti. Il dibattito potrà essere rinviato all'esito di tutte le relazioni, tenuto conto delle esigenze temporali e della interdipendenza degli argomenti esaminati.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92 nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE: Daniela GOBBI

RISOLUZIONE N. 2 /2010 DEL 26 GENNAIO 2010

Prot. 1198/ 2010/CDP/V

“Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2011”

Nella seduta del **26.01.2010**, composta come da verbale in pari data; sentiti i relatori, Pres. Daniela Gobbi e Cons. Adolfo Cucinella;

- **ritenuto** che il Consiglio, Organo di autogoverno, tutela *l'indipendenza e la terzietà* del giudice tributario;

- **ritenuto** che le norme sull'incompatibilità e la decadenza sono dettate nel pubblico interesse, e che sussiste l'obbligo dei giudici tributari di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tema di eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.545/92, come modificato dall'art. 31 della L.449/97, nonché dall'art.84 della L. 21.11.2000, n.342.

- **ritenuto** opportuno, semplificare le procedure riconoscendo alla **presente** dichiarazione sostitutiva di atto notorio una validità temporale superiore all'anno: **dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011**, e alle successive la validità temporale di anni due (1 gennaio 2012- 31 dicembre 2014; 1 gennaio 2015- 31 dicembre 2017 e seguenti) in deroga a quanto previsto, sul punto, dalla risoluzione n. 1 del 18.3.1997 e successive modificazioni e integrazioni;

- **ritenuto, tuttavia**, che grava in capo al giudice **l'obbligo di comunicare entro il termine perentorio di 60 giorni, le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla trasmissione della dichiarazione, presentando una nuova dichiarazione ed evidenziando le intervenute modifiche;**

- **ritenuto altresì**, che al Consiglio è riservata la facoltà di controllo e di verifica della dichiarazione (art. 71 D.Lgs. 445/2000) in ordine alla posizione dei giudici tributari riguardo alle incompatibilità come previste dalla vigente normativa;

- **ritenuto che permane l'obbligo** di rendere la dichiarazione in originale, con allegata una fotocopia della stessa da:

1. tutti i giudici tributari in attività di servizio, anche da coloro per i quali risulti aperto qualsiasi procedimento che non sia stato definito con un provvedimento di archiviazione;

2. dai giudici tributari che sono stati riammessi in servizio a seguito di provvedimenti del TAR, e/o del Consiglio di Stato;

3. dai giudici tributari sospesi per cariche elettive (art.8, primo comma, lett. a) e b) D.Lgs. 545/92) che, a seguito della cessazione dall'incarico (art.8, quarto comma, D.Lgs. 545/92), riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero, presso la Commissione Tributaria di appartenenza;

- **ritenuto che la mancata compilazione e presentazione nei termini della dichiarazione sostitutiva costituisce illecito disciplinare**, segnalato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Commissione Tributaria Regionale di competenza, per l'eventuale apertura del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 545/92.

DELIBERA

– di approvare il modello predisposto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il periodo dal **01.07.2009** al **31.12.2011**, da redigere da parte di tutti i giudici tributari delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e delle Commissioni Tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano;

– di trasmettere copia della presente delibera e degli allegati: modello di dichiarazione e note illustrative, ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e delle Commissioni Tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano, che dovranno darne comunicazione **entro il 1 marzo p.v.** a tutti i giudici tributari della Commissione di appartenenza, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta, indicando la data di consegna;

– di invitare, con obbligo avente natura di dovere di ufficio, tutti i giudici tributari a compilare, sottoscrivere e consegnare entro il **29 aprile p.v.** il modello di dichiarazione al Presidente della propria sezione il quale, raccolti tutti i modelli, provvederà entro il 20 maggio p.v. alla consegna dei medesimi al Presidente della Commissione.

DISPONE

- che nel **termine perentorio del 31 maggio 2010**, i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e delle Commissioni Tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano, **trasmetteranno a questo Consiglio** le dichiarazioni sostitutive di notorietà ad essi consegnate; l'elenco di tutti giudici appartenenti alla Commissione tributaria, con la data e la firma apposta dal singolo giudice all'atto della ricezione del modello di dichiarazione e, successivamente, al momento della sua consegna; l'elenco dei componenti che non hanno presentato la dichiarazione in Commissione.

- che qualora il giudice, come nelle ipotesi previste a pag. 6 del modello (Sez. III), intenda inviare la dichiarazione al Consiglio di Presidenza

della Giustizia Tributaria direttamente, dovrà avvalersi della spedizione a mezzo raccomandata AR. nel termine perentorio del **31 maggio 2010**. Fa fede il timbro di spedizione postale.

IL PRESIDENTE: Daniela GOBBI

DICHIARA:

Sez. I) TITOLO DI STUDIO

1. ☐ **Master post laurea.**

☐ I o ☐ II livello in _____
conseguito anno A.A. _____ Università di _____

2. ☐ Laurea _____ conseguito anno A.A. _____
Università di _____

3. ☐ Diploma di scuola secondaria _____
_____ conseguito anno _____

Sez. II) STATUS LAVORATIVO

II.a)

1. ☐ **Magistrato:** a. ☐ ordinario b. ☐ amministrativo
 c. ☐ contabile d. ☐ militare
(ufficio di appartenenza, funzione) _____

2. ☐ **Giudice onorario :** a. ☐ GOA b. ☐ GOT, c. ☐ GdP ☐ Altro _____
(ufficio di appartenenza) _____

3. ☐ **VPO** (ufficio di appartenenza) _____

II. b)

1. ☐ **Professore ordinario/straordinario/associato:** Università di _____

2. ☐ **Ricercatore universitario:** Università di _____

3. ☐ **Dottorato di Ricerca:** Università di _____

II. c)

1. ☐ Notaio:

Distretto di _____

II. d)

1. ☐ Avvocato dello Stato:

Sede ufficio _____

II. e)

1. ☐ Avvocato iscritto all'Albo dell'ordine degli Avvocati di: _____

Il/la sottoscritto/a è

- 1. ☐ titolare;**
- 2. ☐ socio;**
- 3. ☐ collaboratore;**

di:

- ☐ Studio professionale individuale;
- ☐ Associazioni professionali, Società di servizi che esercitano attività di consulenza, assistenza, rappresentanza nella materia fiscale;
- ☐ Associazioni professionali o studi professionali nei quali uno o più soci o collaboratori esercitano attività di consulenza, assistenza, rappresentanza in materia fiscale;
- ☐ Società che predispongono dichiarazioni fiscali e/o eseguono la spedizione telematica;

sede dello studio (in caso di più sedi, indicarle)

in _____ (prov) _____ Via _____ n° _____

Tel _____ Fax _____

E-Mail _____

Oppure

2. ☐ **Avvocato iscritto all'Albo speciale di :** _____

Note informative relative alla Sez. II e): _____

II. f)

☐ **Dottore Commercialista/Esperto contabile;** ☐ **Revisore contabile;**
☐ **Sindaco di società o di enti;** ☐ **Amministratore di società di persone o di capitali;** - **Curatore o Amministratore giudiziario;** ☐ **Consulente del lavoro;** ☐ **Ingegnere;** ☐ **Architetto;** ☐ **Geometra;** ☐ **Perito industriale;**
☐ **Perito tecnico;** ☐ **Perito agrario;**
☐ **altra professione** _____

a) ☐ ☐ **iscritto all'Albo** _____

Il/la sottoscritto/a è

- 1.** ☐ titolare;
- 2.** ☐ socio;
- 3.** ☐ collaboratore;

di:

- ☐ Studio professionale individuale;
- ☐ Associazioni professionali, Società di servizi che esercitano attività di consulenza, assistenza, rappresentanza nella materia fiscale;

- ☐ Associazioni professionali o studi professionali nei quali uno o più soci o collaboratori esercitano

attività di consulenza, assistenza, rappresentanza in materia fiscale;

- ☐ Soggetti che predispongono dichiarazioni fiscali e/o eseguono la spedizione telematica. Sede dello Studio, Associazione professionale, società, altro (in caso di più sedi, indicarle)

in _____ (prov) _____ Via _____ n° _____

Tel _____ Fax _____ E-Mail _____

Oppure

b) ☐ iscritto nell'elenco speciale di _____

Note informative relative alla Sez II. f): _____

II. g)

☐ **insegnante** (indicare: scuola) _____

Note informative relative alla Sez. II. g) _____

II. h)

1. ☐ Dipendente di Ministero, Enti pubblici statali, locali, territoriali, economici e non economici

specificare:

a. ☐ Ministero _____

b. ☐ Ente _____

Qualifica _____

Attività _____

2. ☐ **Dipendente dell'Amministrazione finanziaria**

- a. ☐ Agenzia _____
b. ☐ Dipartimento _____
c. ☐ Altro _____

specificare:

Qualifica _____
Attività _____

3. ☐ **Dipendente di Società a capitale pubblico , Istituti di credito, Istituti di diritto pubblico**

specificare:

Società _____
Qualifica _____
Attività _____

4. ☐ **Dipendente di Soggetto Privato, Società, Associazione, Amministrazione, Ente, non espressamente elencati nella presente sezione**

specificare:

(datore di lavoro) _____
Qualifica _____
Attività _____

Note informative relative alla Sez II. h): _____

II. i)

☐ **Pensionato/a:**

(specificare professione e/o amministrazione di provenienza) _____

a. ☐ svolge abitualmente attività di consulenza, assistenza, rappresentanza fiscale ;

b. ☐ svolge in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione attività di consulenza, assistenza, rappresentanza fiscale;

Note informative relative alla Sez. II. i): _____

Sez. III) REQUISITI

1. ☐ di essere allo stato in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'incarico ricoperto nella Commissione Tributaria di appartenenza; (art.7, D.Lgs. 545/92)
2. ☐ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.8 del D.Lgs 545/92
3. ☐ di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico²
4. ☐ di non essere stato sottoposto e di non avere a carico procedimenti disciplinari pendenti (diversi da quelli di competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria)³

Note informative relative alla Sez III): _____

Quadro A) ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

1. ☐ **di non** esercitare, in qualsiasi forma, attività di consulenza tributaria, di assistenza o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con Enti locali forniti del potere impositivo o comunque nelle controversie di carattere fiscale.
2. ☐ **di non** essere socio, associato, collaboratore, dipendente di associazioni professionali che esercitano attività di consulenza tributaria, assistenza o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con Enti locali forniti del potere impositivo o comunque nelle controversie di carattere fiscale.
3. ☐ **di non** prestare attività professionale di consulenza, assistenza o rappresentanza in procedure arbitrali o procedimenti conciliativi aventi ad oggetto questioni fiscali.
4. ☐ **di non** avere coniuge, parenti fino al 2° grado o affini fino al 1° grado che versano nella situazione di cui all'art. 8, lett. m), D.Lgs. 545/92

² Nel caso in cui siano avviati processi penali, segnalare lo stato del giudizio;

³ Nel caso di procedimenti disciplinari, indicare la sanzione erogata

Attenzione: E' data facoltà di trasmettere la dichiarazione sostitutiva direttamente al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

5. ☐ **di non avere** coniuge, parenti fino al 2° grado o affini fino al 1° grado, dipendenti dell'Amministrazione finanziaria o di Enti forniti di potere impositivo, che svolgono attività di assistenza, rappresentanza in controversie fiscali.

Quadro B) DESCRIZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL DICHIARANTE

L'attività che svolge comporta:

1. ☐ lo svolgimento abituale di attività di consulenza, assistenza, rappresentanza fiscale;
2. ☐ lo svolgimento in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione di attività di consulenza, assistenza, rappresentanza fiscale;
3. ☐ la compilazione per conto di clienti di dichiarazioni ai fini fiscali;
4. ☐ la tenuta dei registri contabili ai fini fiscali per la contabilità d' imprese, società di capitali e /di persone, associazioni di fatto e/o ditte individuali per n. _____ di scritture contabili
5. ☐ la redazione bilanci annuali e delle conseguenti dichiarazioni fiscali;
6. ☐ la redazione di istanze e reclami interpellati, accertamenti adesivi, procedure di conciliazione, per conto di clienti diretti all'Amministrazione Finanziaria e/o Enti che applicano tributi;
7. ☐ spedizione telematica dichiarazioni fiscali;
8. ☐ la tenuta di n. _____ scritture contabili in qualità di curatore per n. _____ di fallimenti
9. ☐ incarico di revisore per n. _____ società e n. _____ enti
10. ☐ incarico di sindaco per n. _____ società e n. _____ enti
11. ☐ aggiornamento catastale e accertamento proprietà immobiliare

Altro _____

Note informative relative al Quadro B _____

**Quadro C) INFORMATIVA ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL CONIUGE,
PARENTI O AFFINI ART. 8 LETT. M, D.LGS. N. 545/92.⁴**

C I

Il/la sottoscritto/a ha:

- ☐ coniuge
- ☐ parente fino al 2°
- ☐ affine in 1° grado del sottoscritto,

nome _____ cognome _____

nato/a a _____ il _____ Residente in _____

1. ☐ **Iscritto/a** all'albo professionale di _____

2. ☐ **Iscritto/a** all'elenco di cui all'articolo 12, comma secondo,
D.Lgs. n. 546/92
di _____

3. ☐ **titolare** dello studio professionale sito _____
via _____ n. _____

4. ☐ **socio**, dello studio o associazione professionale, società di
professionisti _____
situato in _____ via _____ n. _____

5. ☐ **collaboratore/trice** dello studio o associazione professionale,
società di
professionisti _____
situato in _____ via _____ n. _____

il/la quale:

- ☐ **non esercita** attività di assistenza e rappresentanza fiscale;
- ☐ **esercita saltuariamente** attività di assistenza, rappresentanza,
presso la Commissione :
 - ☐ provinciale di _____
 - ☐ regionale di _____
- ☐ **esercita abitualmente** attività di assistenza, rappresentanza, presso
la Commissione:
 - ☐ provinciale di _____
 - ☐ regionale di _____

(risoluzione n. 1/97 e n. 4/02);

il coniuge, parente o affine svolge attività in una struttura professionale in cui:

- ☐ **non si esercita** attività di consulenza, assistenza, rappresentanza fiscale;
 - ☐ **si esercita** occasionalmente attività di consulenza, assistenza, rappresentanza fiscale;
 - ☐ **si esercita** abitualmente attività di consulenza, assistenza, rappresentanza fiscale;
- (risoluz. n. 1/97 e n. 4/02)

Note informative relative al Quadro C I) _____

4 N.B. Qualora siano da indicare più parenti o affini nelle condizioni di cui sopra, allegare un modello per ciascuno

C II

Il sottoscritto ha :

- ☐ coniuge
- ☐ parente fino al 2°
- ☐ affine in 1° grado del sottoscritto

nome _____ cognome _____
nato/ a _____ il _____ residente in _____

dipendente di

1. ☐ Agenzia delle Entrate di _____
2. ☐ Enti con potere impositivo (specificare) _____

il quale:

- ☐ **non esercita** attività di assistenza, rappresentanza in sede giurisdizionale dell'Ente impositore;
- ☐ **esercita** saltuariamente attività di assistenza, rappresentanza presso la Commissione;
 - ☐ provinciale di: _____
 - ☐ regionale di: _____

☐ **esercita abitualmente** attività di assistenza, rappresentanza presso la Commissione:

☐ provinciale di: _____

☐ regionale di : _____

(risoluzione n. 1/97 e n. 4/02)

Note informative relative al Quadro C II) _____

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a
dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

• di avere preso visione del presente modello formato da n.10 pagine e di aver dichiarato il vero.

• di autorizzare il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, titolare del trattamento, all' utilizzo dei dati dichiarati nel rispetto dei criteri ed obblighi stabiliti dalla legge 127/01, al fine di svolgere i servizi connessi o strumentali alla raccolta degli stessi. In particolare di autorizzare l'uso degli indirizzi di posta elettronica dichiarati per ricevere comunicazioni inerenti i compiti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Dichiaro inoltre di essere informato che ha diritto di ottenere ogni modifica dei propri dati nei limiti di cui all'art.13 della legge 127/01.

• di essere consapevole che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, ai sensi degli articoli 71 e 72 del citato D.P.R.,
ha diritto di verifica e di controllo della suddetta dichiarazione.

La dichiarazione è resa mediante compilazione del modulo, barrando:

La Sezione: ☐ I

La Sezione: ☐ II ☐ II.a ☐ II.b ☐ II.c ☐ II.d ☐ II.e ☐ II.f ☐ II.g ☐ II.h ☐ II.i

La Sezione: ☐ III

Il Quadro ☐ A)

Il Quadro ☐ B)

Il Quadro ☐ C) ☐ C I) ☐ C II)

Il/la sottoscritto/a : _____

CONSAPEVOLE

che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ha validità **per il periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2011**, si impegna a trasmettere al Consiglio

di Presidenza della Giustizia Tributaria, entro **60 giorni** dall'avvenuta variazione, una nuova dichiarazione evidenziando le modifiche intervenute.

SOTTOSCRIVE

la presente dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, assumendosene la responsabilità anche penale ivi prevista.

EDOTTO

che la mancata trasmissione delle variazioni, nei termini prescritti, darà luogo all'apertura di procedimento disciplinare e, ove ne sussistano i presupposti, alla procedura di decadenza.

(luogo e data)

(firma leggibile)

**Allega fotocopia del documento di identità
ovvero, in alternativa, procede all'autenticazione della firma sopra riportata**

AUTENTICAZIONE

Certifico che il DOTT. _____
nato/a a _____ il _____,
residente in _____ della cui identità personale sono certo (avendo
accertato l'identità personale a mezzo _____
n° _____) ha reso e sottoscritto in mia presenza la dichiarazione
che precede dopo essere stato ammonito sulle conseguenze anche penali per le
dichiarazioni false, mendaci o reticenti.

Li _____

(luogo e data)

**timbro e firma del Funzionario incaricato
della Commissione Tributaria di appartenenza**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' **periodo da 1 luglio 2009 al 31.12. 2011**

Note illustrative

Il Consiglio nella seduta del 26.01.2010, composto come da verbale in pari data, uditi i relatori Pres. Daniela Gobbi e Cons. Adolfo Cucinella, ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'accertamento di eventuali cause di incompatibilità a carico dei Componenti delle Commissioni Tributarie.

Si segnalano le novità rispetto al modello precedente:

Nel frontespizio del suddetto modello il dichiarante dovrà indicare, oltre al recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, la data in cui sono state assunte le funzioni di componente di Commissione Tributaria, anche se antecedente al 1996.

La sezione I – relativa ai titoli di studio posseduti, è stata integrata con l'inserimento di apposita casella per coloro che hanno conseguito eventuali master post laurea;

La sezione II: riquadro II a)

1 - **Giudice Onorario** (Giudice Onorario aggregato, Giudice Onorario del tribunale, Giudice di Pace, altro....,)

2 - **Vice Procuratore Onorario**

La sezione II : riquadro II b)

- **Ricercatore universitario**

- **Dottorato di ricerca**

La sezione II: riquadri II e), II f)

Saranno compilati dai professionisti che dovranno precisare, tra l'altro, se sono iscritti:

- **punto 1)** all'albo dell'Ordine degli Avvocati;
- **punto 2)** nell'Albo speciale degli Avvocati, precisandone il luogo;
- **punto a)** ad altro Albo professionale, indicando quale;
- **punto b)** nell'elenco speciale in quanto non esercitanti l'attività.

La sezione II : riquadro II g).

Sarà compilato da coloro che svolgono attività professionale nel campo didattico, precisando la struttura presso la quale la medesima viene svolta.

La sezione II : riquadro II h).

Sarà compilato, da coloro che esplicano l'attività lavorativa alle dipendenze di soggetto pubblico o privato che indicheranno la qualifica posseduta e l'attività svolta.

La sezione II: riquadro II i)

Sarà compilato dai pensionati ai quali si richiede di segnalare la professione esercitata fino alla data del pensionamento, e, ove ne ricorrano i presupposti, di barrare le caselle di cui ai punti a) oppure b).

La Sezione III:

contiene l'elenco dei requisiti di cui il giudice dichiara di essere tutt'ora in possesso per poter svolgere la funzione.

Quadro A) ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA':

dichiarazione di assenza di elementi di incompatibilità.

Quadro B) descrizione dell'attività lavorativa del dichiarante.

Quadro C) dati relativi all'attività lavorativa svolta dal coniuge, dai parenti fino al II grado o dagli affini fino al primo grado.

La dichiarazione sostitutiva, in deroga a quanto previsto sul punto dalla risoluzione n.1 del 18.3.1997 e successive modificazioni e integrazioni di atto notorio, ha validità per il periodo dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011.

E' tuttavia fatto obbligo al giudice che ha reso la dichiarazione, di comunicare - entro il termine perentorio di 60 giorni - tutte le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla trasmissione del modello di dichiarazione, presentando una nuova dichiarazione che ne evidenzi le variazioni intervenute.

Per le modalità di presentazione della dichiarazione e per i termini di inoltro della stessa, si rinvia alla Risoluzione n.2 del 26.01.2010

N.B. : eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonando al n. 06 49611, lunedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, mercoledì dalle ore 15 alle ore 17. (chiedere dell'uff. V compatibilità)

RISOLUZIONE N. 3 DEL 2 MARZO 2010

Prot. n. 1705/10/II

Nella seduta del 2.3.2010 composto come da verbale in pari data; udito il Relatore, Consigliere Angelo Antonio GENISE, Presidente della Commissione II - Ufficio Studi e Documentazione,

- **considerato** che l'art.2, II comma del D. Lgs. n. 545/92 dispone che *Il presidente della commissione in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinariamente d'età;*

- **considerato** ancora che è sorta questione se il Presidente facente funzione della Commissione possa svolgere anche quelle attività giurisdizionali che la legge riserva al Presidente della Commissione e, in particolare, se possa emanare il decreto di sequestro o di autorizzazione all'iscrizione ipotecaria di cui l'art. 22, IV comma del D. Lgs. n. 472/92 e il decreto di sospensione dell'atto impugnato di cui l'art. 47, III comma del D. Lgs. n. 546/92;

- **ritenuto** che al riguardo la Corte Costituzionale ha affermato (*ex pluribus* 24 marzo 1977 n.52) che è esigenza costituzionalmente rilevante ... quella della continuità e della prontezza delle funzioni giurisdizionali e la Corte di Cassazione ha aggiunto (da ultimo SS.UU. 9.10.2009 n. 21466) *che non è ammissibile, nel nostro sistema costituzionale, che il diritto del cittadino di far valere in giudizio i propri diritti, resti sospeso a tempo indeterminato ... e che deve necessariamente essere individuato nell'ordinamento il modo per assicurare, senza soluzione di continuità, l'esercizio della funzione giurisdizionale in tutti i suoi ambiti; o quantomeno, deve essere privilegiata qualsiasi soluzione interpretativa che, sul piano sistematico, consenta di ovviare al rischio di paralisi della giurisdizione;*

- **ritenuto** altresì che, alla luce delle pronunce appena citate, le quali affermano la presenza del principio costituzionale della prontezza e continuità delle funzioni giurisdizionali, non possa sussistere, nell'ambito processuale tributario una *vocatio*, non prontamente colmabile, delle funzioni giurisdizionali del Presidente della Commissione Tributaria e che, pertanto, sia necessario ricercare un criterio atto ad individuare quale sia il soggetto che debba sostituire il Presidente della Commissione in dette funzioni, in caso di assenza o di impedimento di esso;

- **considerato** che l'unica norma utile al riguardo risulta essere quella di cui al II comma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 545/92, la quale individua il soggetto che deve sostituire il Presidente della Commissione nelle funzioni non

giurisdizionali;

- **ritenuto** che tale norma possa essere utilizzata anche per l'individuare il soggetto che sostituisca il Presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, e ciò per ragioni di economia ed efficienza, atteso che sembra logico e coerente che il Presidente cosiddetto facente funzioni svolga sia le funzioni non giurisdizionali che quelle giurisdizionali del Presidente della Commissione;

- **ritenuto** la necessità di provvedere.

DISPONE

che in caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione le funzioni giurisdizionali ad esso attribuite sono svolte dal Presidente facente funzione di cui all'art.2, il comma del D. Lgs. n. 545/92.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionale e Provinciali e Presidenti delle Commissioni Tributarie di I e II Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE: Daniela GOBBI

RISOLUZIONE N. 4 DEL 2 MARZO 2010

Prot. n° 1426/10/CdP/VIII

Il Consiglio, nella seduta del 02 / 03 / 2010,

PREMESSO

- che la materia concernente le assenze effettuate dai componenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali è attualmente disciplinata dal D.lgs. 545/92 e successive modifiche e che, in particolare, il richiamato Decreto – all’art. 12 – recita testualmente: “Decadono dall’incarico i componenti delle Commissioni Tributarie i quali: e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive...”;

- che, al fine di interpretare la citata norma e stabilire i criteri di applicazione della stessa, il CPGT ha emesso le Risoluzioni nn. 11/1997–6/2004–10/2006 e 2/2007;

RITENUTA peraltro l’opportunità

- di chiarire con maggior dettaglio la natura dell’istituto autorizzativo e di indicarne i criteri informativi, nonché i poteri e le facoltà che ne derivano;

- di riordinare e regolamentare ulteriormente la materia delle assenze dei Giudici Tributarie e della conseguente decurtazione del compenso degli assenti;

- di fornire precise direttive per i singoli Giudici, i Vicepresidenti, i Presidenti delle sezioni e delle Commissioni;

tutto quanto sopra premesso e considerato, statuisce quanto segue:

Regolamentazione in tema di assenze dei Giudici Tributarie e della conseguente decurtazione del compenso relativo all’effettuazione delle stesse.

La presente Risoluzione regola la materia delle assenze e della decurtazione dei compensi dei Giudici Tributarie e sostituisce nei relativi punti le precedenti risoluzioni nn. 11/1997 - 6/2004 - 10/2006 e 2/2007.

A) Disposizioni di ordine generale

A1) E’ preliminarmente doveroso ribadire che il Consiglio dispone di un potere discrezionale nell’autorizzare le assenze dei Giudici Tributarie; è pertanto onere del richiedente fornire tutti gli elementi che consentano di documentare con sufficiente dettaglio i motivi posti alla base della richiesta di

autorizzazione e, all'autorità cui è presentata la domanda, l'esercizio del potere discrezionale di cui sopra. In difetto di adeguata esposizione dei motivi e di idonea documentazione probatoria, la domanda dovrà necessariamente essere respinta. Le delibere consiliari in tema di assenze, ivi comprese le "prese d'atto", hanno valore costitutivo; conseguentemente esse rendono giustificate o meno, con efficacia "*ex tunc*", le assenze compiute e ciò anche in presenza di un'eventuale pregressa autorizzazione presidenziale.

A2) Come opportunamente evidenziato nella Risoluzione 11/1997, nonostante il Giudice Tributario sia investito di funzioni giurisdizionali non possono ritenersi applicabili (*cfr. art. 11 D.lgs 545/92*) le norme del testo unico sul pubblico impiego (*D.P.R. n° 3/57*) e/o quelle specifiche dell'ordinamento giudiziario (*R.D. n° 12 del 30/01/1941*) in tema di aspettativa, congedi e ferie, atteso che esse presuppongono un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, che nella specie non sussiste. I Giudici Tributarî, pertanto, non possono usufruire dell'istituto dell'aspettativa, né del congedo, né delle ferie.

Anche le disposizioni normative relative all'assenza facoltativa dal lavoro non sono applicabili, data la natura e le modalità di prestazione dell'attività di Giudice Tributario. Non può essere, altresì, considerato motivo di giustificazione quanto previsto dall'art. 33 della L. 104/92 e successive modificazioni, così come non è possibile applicare allo "status" di Giudice Tributario quanto disposto dall'art. 21 della medesima Legge. Parimenti, l'assistenza di un congiunto cui sia stato riconosciuto - ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 - lo stato di "handicap grave" potrà essere ricondotta nell'alveo dei motivi familiari, e come tale considerata.

A3) Alla domanda di astensione dalle funzioni per malattia, o comunque per approfondimenti diagnostici e/o visite mediche specialistiche, deve sempre essere allegata idonea documentazione medica, possibilmente rilasciata dalla ASL. E' opportuno che i certificati medici siano dettagliati, in quanto – seppur nella specie sussiste il diritto del Giudice Tributario alla riservatezza – esso deve ritenersi suscettibile di affievolimento, atteso il prevalere dell'interesse pubblico a valutare con piena cognizione il diritto all'assenza, che potrebbe teoricamente pregiudicare la funzionalità dell'ufficio cui l'istante appartiene. In ogni caso – anche in riferimento alle altre tipologie di assenza le quali, ugualmente, necessitano di una valutazione operata in piena cognizione - il diritto alla riservatezza verrà sempre tutelato nella delibera consiliare in esito alla domanda di assenza.

Le istanze presentate al fine di ottenere autorizzazioni per assenze cagionate da motivi professionali e personali / familiari dovranno contenere

un'argomentata spiegazione delle circostanze che impediscono l'assolvimento del dovere d'istituto ed essere accompagnate da idonea documentazione probatoria.

A4) I Sigg.ri Presidenti di Commissione si adopereranno al fine di comprimere i tempi intercorrenti tra il verificarsi delle assenze (o la preventiva richiesta del giudice) e l'invio della completa documentazione al Consiglio, eventualmente sollecitando il deposito dell'istanza di autorizzazione all'assenza, nonché l'allegazione dell'idonea documentazione, necessaria per completezza istruttoria.

A5) I Presidenti di Commissione dovranno accertare e segnalare tempestivamente al Consiglio di Presidenza tutti i casi suscettibili di valutazione di decadenza ai sensi dell'art. 12 D.lgs 545/92, in ordine ai quali verrà applicato il procedimento previsto dall'art. 16 commi III, IV, V D.lgs 545/92.

Chiarito quanto sopra, si osservi che la normativa richiamata e le modalità di svolgimento delle funzioni di Giudice Tributario, (*cfr. in particolare art. 6 comma II D.lgs 545/92*), nonché la necessità di assicurare il corretto funzionamento delle Commissioni, hanno imposto di stabilire una casistica delle situazioni che giustificano "l'assenza a tre sedute consecutive" (cui si riferisce il citato art. 12 del D.lgs 545/92). Si evidenzia, peraltro, che la mancata previsione normativa di un numero massimo di sedute consecutive alle quali il Giudice Tributario può risultare assente giustificato non può comunque consentire, per il principio di buona e corretta amministrazione della giustizia, che l'assenza possa durare a tempo indeterminato.

Da quanto sopra è scaturita la necessaria previsione di una durata massima dell'assenza, variabile a seconda del motivo di giustificazione.

B) Definizione di "assenza" e computo degli eventi

E' doveroso premettere che l'ufficio di Giudice Tributario consiste in un'attività complessa della quale la partecipazione alle udienze è solamente uno dei molteplici aspetti. Pertanto, nel caso di temporanea indisponibilità all'esercizio dell'attività d'istituto, tale indisponibilità non deve essere conteggiata limitandosi al computo delle mancate udienze, ma va invece considerata per il totale dei giorni richiesti. La "sospensione feriale" è infatti l'unico periodo in cui si verifica l'interruzione dell'obbligo costante del Giudice Tributario di svolgere la sua funzione. Tale affermazione di principio, prima ed al di là di ogni conseguenza o considerazione squisitamente economica, riguarda proprio la sostanza del rapporto giuridico che vige tra lo Stato ed ogni singolo

Giudice Tributario.

Si definisce “*assenza*” il singolo episodio, della durata di uno o più giorni, a causa del quale il Giudice Tributario omette di esercitare le proprie funzioni.

Si definisce invece “*evento di assenza*” la somma di tutte le assenze – a qualunque titolo giustificativo esse siano imputate (*ad eccezione della maternità, come più avanti specificato*) - tra le quali non sia intercorso un periodo minimo di 60 giorni consecutivi durante i quali l’interessato abbia regolarmente prestato la propria funzione e non abbia comunicato preventivamente alcuna indisponibilità.

Ai sensi dell’art. 12 D.lgs 545/92 l’assenza ingiustificata a tre consecutive sedute comporta la decadenza dall’incarico.

B1) I termini di assenza e di durata degli eventi vanno calcolati adottando il “giorno” (e non più il “mese”) come unità di misura.

B2) Il conteggio dei termini delle assenze autorizzate per motivi di salute, professionali e personali e/o familiari viene sospeso durante il periodo di “sospensione feriale” e riprende a decorrere al termine di tale periodo.

B3) Ai fini del calcolo dei 60 giorni consecutivi minimi di regolare esercizio delle funzioni (o comunque di disponibilità all’esercizio delle stesse) occorrenti per evitare il cumulo delle varie assenze in un unico evento, la sospensione feriale non esplica alcun effetto poiché in quel periodo non sussiste l’obbligo di disponibilità del Giudice. Pertanto si opererà il conteggio dei 60 giorni minimi come se, cronologicamente, al giorno precedente l’inizio della sospensione feriale seguisse immediatamente il giorno di ripresa delle attività.

B4) L’astensione per maternità (sia essa obbligatoria o facoltativa), è riconosciuta dal Consiglio come una tipologia giustificativa di assenza a se’ stante. Essa non concorre nel computo dei 540 giorni di assenza negli ultimi 1825 né – ovviamente – rileva in alcun modo ai fini di un eventuale cumulo con altre assenze che, laddove non fossero intercorsi almeno 60 giorni di regolare esercizio delle funzioni, potrebbero aggiungersi ad essa.

C) *Procedura di autorizzazione e titolarità autorizzativa*

Le autorizzazioni alle assenze di Giudici, Vicepresidenti e Presidenti di sezione sono di competenza esclusiva del Consiglio.

Pertanto, per quelle relative ai primi 60 giorni per motivi di malattia e per quelle dovute ad eventi particolarmente gravi o improvvisi (*lutto, imprevisto ricovero ospedaliero di un familiare, eventi eccezionali ecc.*) che teori-

camente rientrerebbero nella casistica riservata ai motivi personali e/o familiari, l'autorizzazione è estesa, in via alternativa, al Presidente della Commissione, il quale dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione del Giudice impossibilitato ed alla trasmissione del provvedimento di autorizzazione e di sostituzione a questo Ufficio, fermo restando che – in caso di mancata autorizzazione – provvederà il Consiglio stesso. La potestà autorizzativa degli eventi particolarmente gravi o improvvisi potrà anche essere eventualmente delegata ai Presidenti di Sezione.

Prima di disporre la trasmissione della pratica i Sigg.ri Presidenti di Commissione agiranno come indicato ai precedenti punti A1) ed A4) qualora la domanda o l'allegazione documentale risultassero generiche e non consentissero una sufficiente istruttoria.

Quand'anche la facoltà autorizzativa ricada nella competenza del Presidente di Commissione, ciò non lo esime dall'obbligo di trasmettere al Consiglio di Presidenza tutta la relativa documentazione e non solo il semplice provvedimento di sostituzione (che tra l'altro, ad es. in caso di malattia, non fornisce necessariamente l'indicazione circa la prognosi certificata). Quanto sopra sia in ragione di una corretta e completa tenuta dei fascicoli personali dei giudici, sia in ragione del controllo dei limiti temporali di assenza, sia perché da una documentazione incompleta potrebbe non evincersi un quadro sufficientemente chiaro della fattispecie.

La domanda di assenza di un Presidente di Commissione Tributaria Provinciale andrà indirizzata al Presidente della competente Commissione Tributaria Regionale, che provvederà ad inoltrarla al Consiglio e ciò anche qualora competa a lui decidere.

Laddove le fattispecie di malattia per i primi 60 giorni ed eventi gravi o improvvisi riguardassero un Presidente di Commissione Tributaria Provinciale, potrà provvedervi il Presidente della competente Commissione Tributaria Regionale, fermo restando l'obbligo di trasmissione di cui sopra.

La domanda di assenza di un Presidente di Commissione Tributaria Regionale andrà indirizzata direttamente al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

D) Legittimi motivi di astensione dalle funzioni giurisdizionali

Le uniche tipologie di assenza ammissibili e giustificabili sono quelle, rigidamente tipizzate, riconducibili a MATERNITA', MOTIVI PROFESSIONALI e/o PERSONALI e/o FAMILIARI, MOTIVI DI SALUTE.

Tranne che per i casi successivamente disciplinati al capo E) (patologie di particolare gravità) ogni assenza o evento di assenza non può superare il limite di 180 giorni di durata.

Inoltre, sempre fatto salvo quanto disposto al successivo capo E), al Giudice Tributario non è consentito superare, per più eventi di assenza, il limite di 540 giorni di assenza negli ultimi 1825 giorni. Tale periodo appare coerente con la peculiarità e le modalità di svolgimento delle funzioni di Giudice Tributario.

L'astensione dalle funzioni per maternità va trattata come esposto al punto B4) della presente Risoluzione.

D1) Al fine di controllare la congruità della richiesta di autorizzazione è facoltà dei Presidenti di Commissione (nonché prerogativa del Consiglio di Presidenza) disporre (attraverso idonea struttura del S.S.N.) accertamenti sanitari, ai quali potrà assistere un medico di fiducia del Giudice, se questi se ne assuma la spesa.

-MATERNITÀ-

D2) L'astensione obbligatoria per maternità (cfr art. 4 L. 1204/71) ha durata di 150 giorni, fruibili o nei 60 giorni precedenti e nei 90 successivi alla data presunta del parto, oppure nei 30 precedenti e nei 120 successivi. In base alla L. 903/77 le norme sull'astensione obbligatoria si applicano anche alle donne-giudici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo. Sono altresì applicabili gli artt. 12 e 18 del regolamento 1206/76 (disciplina dell'aborto e gravi complicanze della gestazione) nonché l'art. 5 della L. 1204/71.

D3) L'astensione facoltativa per maternità ha durata massima di 90 giorni, fruibili immediatamente a seguito dell'astensione obbligatoria. Il diritto a fruirne si estende ai giudici tributari padri, secondo le norme di cui alla L. 53/00 e successive modificazioni. L'utilizzo è subordinato all'acquisizione di un'autocertificazione, da parte dell'altro genitore, che dichiari di rinunciare al medesimo diritto.

L'autorizzazione relativa all'astensione per maternità compete esclusivamente al Consiglio; pertanto essa deve essere richiesta con congruo anticipo, allegando certificazione che riporti la data presunta del parto, nonché, appena disponibile, il certificato di nascita.

Per quanto concerne, in generale, le assenze legate alla condizione di "genitore", in base a quanto previsto dal *"Testo Unico in materia di tutela e so-*

stegno della maternità e della paternità” (D.lgs 151/01) al Giudice Tributario si applicano gli articoli 16, 17 comma II lett. a), 19, 20, 26, 27, 28, 31.

D4) Qualora non risultassero sufficienti, per ragioni di ordine medico o per diverse esigenze, i periodi di cui ai precedenti punti, altre eventuali assenze – pur ascrivibili all'evento maternità – saranno considerate come normali eventi motivati da malattia o da esigenze personali / familiari, e come tali trattati.

-MOTIVI PROFESSIONALI e/o PERSONALI e/o FAMILIARI-

D5) L'autorizzazione ad assentarsi per ragioni familiari e/o personali e per motivi professionali - di esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza - può essere concessa per tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento, al fine di tutelare il benessere, lo sviluppo, l'adempimento di doveri inderogabili da parte del cittadino-Giudice Tributario, sia come membro di una famiglia sia come persona singola che opera nella società civile.

E' assolutamente necessario che il Giudice comunichi al Presidente della propria Commissione, preventivamente e comunque tempestivamente, anche l'assenza ad una sola seduta, indicando esplicitamente i motivi della richiesta e trasmettendo la relativa documentazione probatoria. I Presidenti di sezione sono tenuti a segnalare al competente Presidente di Commissione le assenze dei Giudici.

-MOTIVI DI SALUTE-

D6) Fermo restando quanto sopra già disciplinato in materia (punti A3, A4, capo C II cpv.) è opportuno regolamentare le seguenti fattispecie.

E) *Patologie di particolare gravità*

E1) Sarà riconosciuta malattia “di particolare gravità” quella per la quale il medico espressamente inserisca nella certificazione la dicitura “Trattasi di patologia di particolare gravità e di prognosi incerta” ovvero “Trattasi di patologia di particolare gravità e di prognosi superiore ai 180 giorni”, specificando chiaramente la diagnosi. La gravità della patologia dovrà essere necessariamente espressa in ciascuna delle certificazioni che consentiranno il superamento del termine di 180 giorni, di cui al capo D).

E2) Nei casi di patologie di particolare gravità Il Consiglio potrà aumentare tanto il limite massimo dell'evento di assenza fino a 660 giorni, che quello complessivo riferito al totale delle assenze compiute nel periodo di os-

servazione retrospettiva, fino a 2190 giorni (sei anni). Tale aumento opera una sola volta, anche qualora nei 2190 giorni fossero presenti più eventi di assenza riconducibili ad una o più malattie di particolare gravità.

Il limite massimo di durata dell'assenza (non dell'evento di assenza) autorizzata potrà essere elevato su valutazione del Consiglio fino ad un massimo di 480 giorni, anche nel caso in cui alla malattia di particolare gravità si aggiungessero, nel cumulo, altre assenze da considerare parte dello stesso evento (qualora non siano intercorsi almeno 60 giorni di regolare esercizio – o disponibilità all'esercizio – delle funzioni).

F) Malattie di brevissima durata

Poiché si verifica frequentemente il caso che qualche Giudice Tributario chieda più autorizzazioni ad assentarsi a singole udienze presentando certificati medici con prognosi di brevissima durata, per patologie non specificate o, comunque, assolutamente non gravi, ottenendo, di fatto, l'autorizzazione ad assentarsi a più di tre udienze consecutive il Consiglio, nel superiore interesse del servizio pubblico reso al cittadino e della funzionalità ed efficienza della giustizia tributaria, ritiene necessario che i Presidenti di Commissione vigilino attentamente sul fenomeno e segnalino le situazioni che, a loro giudizio, siano meritevoli di esame e di approfondimento al fine di consentire al Consiglio di valutare ipotesi di decadenza o di sanzioni disciplinari. Si ritengono “*di brevissima durata*” le certificazioni mediche recanti prognosi inferiore ai cinque giorni.

G) Spettanza e decurtazione del compenso

Preliminarmente va evidenziata la legittimità e correttezza della collaudata procedura, in essere presso tutte le Commissioni Tributarie, che prevede l'automatismo nella sospensione/recupero del compenso (fisso) non spettante, senza necessità di specifico atto d'impulso da parte del Consiglio di Presidenza, poiché tale procedura costituisce il risultato dell'applicazione di regole ormai ben codificate, funzionali e consolidate.

Il compenso deve sempre essere riconosciuto per il periodo di “sospensione feriale” e, più in generale, allorquando una inattività o una riduzione di attività non dipenda dalla volontà del Giudice Tributario o da suoi impedimenti soggettivi.

Le assenze ritenute sporadiche, secondo il parere del Presidente di se-

zione, confermato da quello del Presidente della Commissione (ed autorizzate), non danno luogo a riduzione del compenso.

G1) Le assenze (non sporadiche) comportano il venir meno del diritto al compenso, ad eccezione di quelle per i primi 30 giorni di malattia.

G2) Nel caso di astensione obbligatoria per maternità all'assente non compete il compenso poiché – durante tale periodo – è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione, sia per le lavoratrici dipendenti sia per le libere professioniste, per le quali, peraltro, nell'esercizio della professione non è previsto l'obbligo di astensione dal lavoro.

G3) Con esclusivo riferimento alle mensilità durante le quali il Giudice Tributario viene immesso, re-immesso, cessa o decade dalle funzioni, il compenso spettante verrà calcolato in trentesimi ed erogato conteggiando gli effettivi giorni di titolarità delle funzioni; in tutti gli altri casi proseguirà ad operare il vigente sistema di calcolo.

Non sarà possibile decurtare il compenso fisso del Giudice Tributario *applicato anche* ad altra sezione della propria Commissione, ovvero ad altra Commissione, quando l'assenza passibile di decurtazione riguardi una seduta della sezione o Commissione di applicazione; il pieno assolvimento dell'obbligo d'istituto presso la sezione di appartenenza, infatti, è sufficiente a far maturare il diritto al compenso fisso mensile, riguardando – l'assenza – l'obbligo “supplementare” derivante dall'applicazione.

G4) Uguale disposizione vale per i Giudici Tributarî applicati alle sezioni regionali della Commissione Tributaria Centrale, i quali, quand'anche abbiano optato per il compenso fisso previsto per la Commissione Tributaria Centrale continuano ad appartenere, a tutti gli effetti, alla propria Commissione Tributaria Regionale.

G5) Qualora si verifichi una situazione debitoria del Giudice Tributario nei confronti dell'Amministrazione (in ragione di compensi già percepiti ma non spettanti), il credito dell'Amministrazione dovrà, preferibilmente, essere recuperato mediante compensazione con gli emolumenti percepenti, nella misura mensile minima del 25% e massima del 50% del compenso (fisso e variabile). Solo quando non sia più possibile operare attraverso il meccanismo della compensazione, potrà provvedersi in base alla normativa vigente.

H) *Applicabilità e regime transitorio*

Le disposizioni contenute nella presente Risoluzione avranno vigore a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data della seduta di approva-

zione.

H1) Il Consiglio potrà, valutando le singole fattispecie, decidere di applicare i criteri di cui alla presente Risoluzione ai casi di assenza già in corso, purché non sia già intervenuta la Delibera di decadenza.

H2) Nei casi pendenti e riguardanti patologie di particolare gravità gli interessati avranno cura di produrre, senza ritardo, apposita istanza corredandola di certificazione medica conforme a quanto spiegato nel capo E) della presente Risoluzione.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DELIBERA

di approvare il sopra esteso testo.

Ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 545/92, si comunichi al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, al sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze ed al Dipartimento Finanze di detto Ministero (*Direzione della Giustizia Tributaria, Uffici III e VII*).

Si comunichi inoltre ai sigg.ri Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, ai sigg.ri Presidenti delle Commissioni Tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano, al sig. Presidente della Commissione Tributaria Centrale, ai sigg.ri Presidenti delle sezioni regionali della Commissione Tributaria Centrale.

IL PRESIDENTE: Daniela GOBBI

RISOLUZIONE N. 5/2010 DEL 27 APRILE 2010

"Modifica ed integrazione alla risoluzione n. 5/2009 e precedenti sui criteri di assegnazione dei ricorsi e formazione dei collegi".

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei ricorsi ai Collegi giudicanti, e individuare un criterio - unico - per tutte le Commissioni, anche occorrendo in deroga alle precedenti disposizioni, ha individuato il metodo di assegnazione dei ricorsi al quale dovranno attenersi scrupolosamente i Presidenti di Commissione regionale e provinciale in fase di assegnazione dei ricorsi alle Sezioni, e i Presidenti delle rispettive Sezioni nell'assegnazione dei ricorsi al Vice presidente e ai Giudici del collegio da questi presieduto.

CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI GRUPPI DI RICORSI DA PARTE DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

a) I Presidenti di Commissione regionale e provinciale, all'inizio dell'anno solare, predisporranno il decreto di inizio anno nel quale saranno predeterminati i criteri oggettivi - con i quali intenderanno procedere alla formazione di gruppi di ricorsi da attribuire alle Sezioni. Nella definizione dei criteri, i Presidenti dovranno tenere conto del numero dei ricorsi pervenuti, del numero delle sezioni della Commissione di appartenenza, delle materie dei ricorsi, della complessità delle singole fattispecie, delle eventuali sezioni specializzate garantendo un'equa distribuzione tra tutte le Sezioni di un pari numero di ricorsi e, per quanto possibile, una distribuzione il più possibile omogenea, avendo cura di individuare criteri oggettivi di assegnazione delle istanze cautelari e tenendo conto, altresì, di quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 546/92.

b) Ciascun Presidente di Commissione regionale e provinciale curerà l'invio del decreto di inizio d'anno al Consiglio di Presidenza che ne disporrà la conservazione istituendo un apposito registro, attribuendo un numero di protocollo.

c) Il Presidente di Commissione, formati i gruppi dei ricorsi, con criterio riscontrabile ex ante, attribuirà a ciascun gruppo di ricorsi, formato secondo i criteri individuati nel decreto di inizio anno, un numero progressivo (es. gruppo n. 1, gruppo n. 2, gruppo n. 3 etc.). I gruppi saranno in numero pari alle sezioni della Commissione. L'assegnazione del gruppo dei ricorsi alla sezione avverrà mediante estrazione.

d) Il Presidente della Commissione inviterà il Direttore della Segreteria e un segretario di sezione, scelto a rotazione di volta in volta tra i segretari

della Commissione, per sorteggiare il gruppo e la sezione. In un'urna saranno inseriti i numeri dei gruppi dei ricorsi (gruppo n. 1, gruppo n. 2, gruppo n. 3, etc) nell'altra, i numeri delle sezioni (sez. 1, sez. 2, sez. 3 etc). L'estrazione del numero del gruppo dei ricorsi e del numero della sezione sarà contestuale; le operazioni di assegnazione dovranno essere esaurite nella medesima giornata. L'esito della estrazione sarà annotato in apposito registro.

e) Qualora il Presidente della Commissione ritenga funzionale istituire sezioni specializzate (da due a tre per ciascuna materia) attribuirà, mediante estrazione, a dette sezioni i ricorsi nelle materie specialistiche, avendo cura di assegnare, anche se in numero inferiore, ricorsi anche in materie diverse da quelle specialistiche. Il Presidente di Commissione, nel decreto di inizio d'anno preciserà, in tal caso, il criterio con cui intende procedere alla individuazione delle materie specialistiche. Le sezioni specializzate tratteranno la materia specialistica, in via prevalente ma non esclusiva.

f) Il Presidente della Commissione, che intenda istituire, in deroga al punto precedente, un'unica sezione specializzata, dovrà richiedere al Consiglio di Presidenza espressa e preventiva autorizzazione motivando le ragioni dell'istanza. Conseguita l'autorizzazione, il Presidente della Commissione attribuirà alla sezione specializzata - in prevalenza - ricorsi nella materia specialistica, mediante il sistema dell' estrazione, avendo cura di garantire tra le sezioni una equa distribuzione del numero di ricorsi.

g) In ciascuna Commissione non potranno essere costituite Sezioni specializzate per più di due materie. Non potranno essere costituite sezioni specializzate nelle Commissioni con un numero di sezioni inferiori a tre. I componenti delle Sezioni specializzate saranno soggetti alla procedura della rotazione secondo le disposizioni in vigore.

h) Solo per l'anno in corso, i criteri sopra esposti diventeranno operativi a partire dal 15 luglio 2010. A tal fine, i Presidenti delle Commissioni, entro il 30 Giugno 2010, comunicheranno al Consiglio di Presidenza i criteri con cui intendono procedere alla fondazione dei gruppi di ricorsi per quanto non ancora assegnati. Le richieste di autorizzazioni per la costituzione delle sezioni specializzate dovranno pervenire entro 30 giugno 2010. Per gli anni successivi, a fa data dall'anno 2011, la comunicazione sarà inoltrata al Consiglio all'inizio dell'anno solare entro il 15 gennaio.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI RICORSI DA PARTE DEL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Presidente della Sezione assegnerà ai componenti del Collegio, a sé stesso e al Vice - presidente di sezione, i ricorsi con criterio predeterminato.

Nell'assegnazione dei ricorsi il Presidente farà preferibilmente riferimento a criteri oggettivi e casuali, in casi particolari potrà tenere conto della professionalità dei componenti del Collegio.

Il Presidente della sezione, nella distribuzione dei ricorsi assicurerà a sé e al Vicepresidente l'assegnazione di un numero di ricorsi tendenzialmente pari al numero dei ricorsi assegnati agli altri componenti del Collegio e, comunque, non inferiore a 113 di quelli assegnati al singolo componente del Collegio.

Il Presidente di Commissione, relativamente al numero dei ricorsi da assegnare a se stesso, potrà motivatamente derogare ai criteri sopraindicati.

Il Consiglio potrà effettuare controlli e verifiche "ex post" dei criteri adottati.

I Presidenti di sezione con riferimento alla sezione da loro presieduta dovranno comunicare al Presidente della Commissione, per l'anno in corso, i criteri adottati nella distribuzione dei ricorsi ai componenti della sezione entro il 30 Giugno 2010. Per gli anni successivi, a far data dall'anno 2011, i Presidenti saranno tenuti a comunicare al Presidente della Commissione regionale i criteri di assegnazione all'inizio entro il 15 gennaio.

ESAME DEI RICORSI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Ciascun componente del Collegio dovrà avere accesso agli atti ed ai documenti dei fascicoli posti in discussione nell'udienza di trattazione. A tal fine i Presidenti delle Commissioni, di concerto col Direttore della Segreteria, cureranno, con apposite circolari, che al momento del deposito dei ricorsi e delle memorie, ciascuna parte alleggi tre copie del ricorso e del provvedimento impugnato. Nel giudizio di appello, unitamente al ricorso ed al provvedimento, dovrà essere allegata anche la copia della sentenza impugnata.

Le copie dei fascicoli dovranno essere poste a disposizione dei componenti del collegio almeno dieci giorni prima dell'udienza. In alternativa sarà cura della Segreteria formare i fascicoli di causa, con utilizzazione per le fotocopie anche di carta riciclata.

VERIFICHE, CONTROLLI, ISPEZIONI.

Il Consiglio potrà effettuare controlli e verifiche sulla corretta applicazione e l'esatto adempimento dei sopradescritti criteri. Per le verifiche e controlli e ispezioni nelle Commissioni regionali, comprese le sedi distaccate, il Consiglio delegherà per ciascuna Regione due o tre suoi Consiglieri.

Per le verifiche e controlli presso le Sezioni Provinciali, il Consiglio

potrà disporre che l'attività ispettiva e di controllo affidata ai Consiglieri delegati possa essere svolta richiedendo anche l'intervento del Presidente della Commissione Regionale.

Con apposito regolamento saranno disciplinate le operazioni di vigilanza, verifica controllo ed ispezione del Consiglio.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I e II Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni, avendo cura di dare a questo Consiglio tempestiva conferma dell'avvenuto adempimento.

IL PRESIDENTE: Daniela GOBBI

RISOLUZIONE N. 6 DEL 20 LUGLIO 2010

Criteri per la applicazione alle sezioni regionalizzate della Commissione tributaria centrale dei giudici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali (art. 3, comma 2 bis, lett.a) del D.L. n.40/10 convertito con modificazioni nella L. n. 73/10 e art. 1, comma 351 della L. n.244/2007)

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 20 luglio 2010, composta come da verbale in pari data; sentito il relatore Consigliere **Antonio ORLANDO**;

delibera

di adottare la seguente Risoluzione.

Premessa

Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti dall'art.6, paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.848, l'art. 3, comma 2 bis, lett.a) del D.L. n.40/2010 attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria i compiti:

- di stabilire i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni della Commissione tributaria centrale sia esaurita entro il 31 dicembre 2012, a pena di decadenza dall'incarico;

- di provvedere alle eventuali applicazioni alle sezioni della Commissione tributaria centrale, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle Commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse. Tale compito integra quello già attribuito al Consiglio dall'art.1, comma 351 della L. n.244/2007, che prevede la applicazione alle sezioni della Commissione tributaria centrale, a domanda e d'ufficio, dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle Commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi.

Nel D.L. cit. è prevista la automatica definizione, con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato, delle controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre dieci anni e per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.

I Presidenti dei collegi, anche relativamente a tali controversie,

cureranno **fin d'ora** l'assegnazione a se stessi e a ciascuno degli altri componenti del proprio collegio, all'uopo delegati, un uguale numero di ricorsi.

Eventuali deroghe dovranno essere chieste e motivate preventivamente e, corredate con il parere del Presidente della Sezione, trasmesse al Consiglio di Presidenza.

Nel fare riserva di comunicare i carichi di lavoro minimi che verranno stabiliti e assegnati a ciascuno dei componenti del nuovo organico -quest'ultimo determinato sulla base del raffronto tra i dati relativi alla consistenza dei ricorsi pendenti presso le singole sezioni della Commissione tributaria centrale, in corso di aggiornamento, e il numero delle domande di applicazione, che risulteranno presentate entro il 31 luglio 2010, tenuto ovviamente presente un ragionevole e gestibile indice di produttività- si precisano intanto i criteri per determinare la graduatoria delle domande di applicazione quale Presidente dei nuovi collegi che verranno attivati o quale giudice di una delle sezioni della Commissione tributaria centrale.

I – Presidente di collegio

I Presidenti di collegio di ciascuna sezione regionale della Commissione tributaria centrale saranno scelti, gradualmente:

- a) con il criterio della maggiore anzianità nell'incarico e in subordine della maggiore anzianità anagrafica;
- b) con il criterio della maggiore anzianità nella funzione e in subordine della maggiore anzianità anagrafica.

Tali criteri verranno applicati, in successione e ad esaurimento di ciascuna tipologia, tra le seguenti tipologie di incarico risultanti al 31 luglio 2010:

1. Giudice della Commissione tributaria centrale assegnato alla sezione;
2. Presidente di Commissione tributaria regionale applicato alla sezione e, in subordine, che ha fatto domanda di applicazione;
3. Presidente di sezione di Commissione tributaria regionale applicato alla sezione e, in subordine, che ha fatto domanda di applicazione;
4. Vice presidente di sezione di Commissione tributaria regionale applicato alla sezione e, in subordine, che ha fatto domanda di applicazione.

Esaurite le anzidette quattro tipologie di incarico verranno applicati, in successione e ad esaurimento di ciascuna tipologia, i facenti funzione negli incarichi dei punti 2 e 3 che hanno fatto domanda.

5. Presidente di Commissione tributaria provinciale avente sede nella stessa Regione della sezione della Commissione tributaria centrale che ha fatto domanda di applicazione;

6. Presidente di sezione di Commissione tributaria provinciale avente sede nella stessa Regione della sezione della Commissione tributaria centrale che ha fatto domanda di applicazione;

7. Vice presidente di sezione di Commissione tributaria provinciale avente sede nella stessa Regione della sezione della Commissione tributaria centrale che ha fatto domanda di applicazione.

Esaurite le anzidette tre tipologie di incarico verranno applicati, in successione e ad esaurimento di ciascuna tipologia i facenti funzione negli incarichi dei punti 5 e 6 che hanno fatto domanda.

II - Giudice

I giudici di ciascuna sezione regionale della Commissione tributaria centrale saranno scelti, gradualmente:

a) con il criterio della maggiore anzianità nell'incarico e in subordine della maggiore anzianità anagrafica;

b) con il criterio della maggiore anzianità nella funzione e in subordine della maggiore anzianità anagrafica.

Tali criteri verranno applicati, in successione e ad esaurimento di ciascuna tipologia, tra le seguenti tipologie di incarico risultanti al 31 luglio 2010:

1. Presidente di Commissione, Presidente di sezione e Vice presidente di sezione che hanno fatto domanda e che non risultino utilmente collocati quali Presidenti di collegio, con la stessa gradualità di cui agli anzidetti punti da 2. a 7.;

2. Giudice della Commissione tributaria regionale e, in subordine, applicato alla stessa, che ha fatto domanda di applicazione alla Commissione tributaria centrale;

3. Giudice di Commissione tributaria provinciale avente sede nella stessa Regione della sezione della Commissione tributaria centrale, che ha fatto domanda di applicazione alla stessa;

4. Giudice di una delle Commissioni tributarie regionali e, in subordine, provinciali aventi sede nella regione limitrofa a quella della sezione di Commissione tributaria centrale e, in ulteriore subordine, in altra regione, che -dopo aver esaurito il carico di lavoro allo stesso assegnato e su conforme parere del Presidente della sezione che dovrà con priorità valutare il mantenimento del giudice presso la stessa sezione, anche se in altro collegio, per il raggiungimento dell'obiettivo complessivo- manifesti la propria disponibilità al riguardo;

Il Consiglio si riserva di effettuare applicazioni d'ufficio, con i criteri opposti (della minore anzianità nella funzione e subordinatamente anagrafica

e, quindi, nell'incarico e subordinatamente anagrafica), tra i componenti della Commissione tributaria regionale istituita nella stessa sede della Commissione tributaria centrale, nell'ipotesi di inadeguatezza degli anzidetti criteri -per insufficienza delle domande di applicazione- al raggiungimento della finalità di esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale entro il 31 dicembre 2012.

Si comunichi ai Presidenti delle sezioni della Commissione tributaria centrale, ai Presidenti delle Commissioni regionali e provinciali, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 545/92.

IL PRESIDENTE: Daniela GOBBI

RISOLUZIONE N. 7 /2010 DEL 20 LUGLIO 2010

Modifica ed integrazione alla risoluzione n. 5/2010 e precedenti sui criteri di assegnazione dei ricorsi.

Il Consiglio nella seduta del 20 luglio 2010, composto come da verbale in pari data;

sentiti i relatori, Pres. **Daniela GOBBI**, Cons. **Domenico CHINDEMI**, Cons **Antonio GENISE**;

vista la Risoluzione n. 5 in data 27 aprile 2010, con cui venivano, tra l' altro, individuati i criteri di ripartizione dei ricorsi alle sezioni da parte del Presidente della Commissione;

ritenuto che occorre coniugare l'esigenza di automaticità con la necessità di rapida assegnazione dei ricorsi, in particolare nel caso che gli stessi riguardino la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, nonché di prevedere deroghe in casi specifici previsti dalla legge o dettati dai motivi di opportunità sotto indicati; a parziale modifica e integrazione della Risoluzione n. 5, in data 27 aprile 2010, stabilisce gli ulteriori criteri di assegnazione dei ricorsi appresso indicati:

1) il Presidente della Commissione, con cadenza almeno mensile, procederà all'assegnazione dei gruppi di ricorsi alle singole sezioni, con i criteri fissati nella richiamata circolare, escludendo, eventualmente, dalla assegnazione sezioni con numero esiguo di componenti o con notevole arretrato, rispetto a quello di altre sezioni, al fine di assicurare la più sollecita definizione dei ricorsi;

2) il Presidente della Commissione, ove non riesca a formare, per il non sufficiente numero di ricorsi, tanti gruppi quante sono le sezioni, dovrà provvedere al sorteggio dei gruppi formati, escludendo dal successivo sorteggio le sezioni che sono state già assegnatarie del gruppo di ricorsi nel turno precedente;

3) i ricorsi con istanze di sospensione o che, comunque, evidenzino, a giudizio del Presidente della Commissione, fondate situazioni di urgenza, saranno assegnati con sollecitudine alle sezioni, osservando i seguenti criteri:

a) le istanze di sospensione, saranno assegnate alle sezioni mediante sorteggio; alle medesime sezioni saranno assegnati i ricorsi per i quali è stata richiesta la sospensione;

b) i ricorsi aventi carattere di urgenza (esclusi dalla assegnazione c.d.ordina-

ria) verranno numerati progressivamente e assegnati- mediante sorteggio- alle sezioni secondo il criterio previsto per le assegnazioni c.d. ordinarie. Nel caso in cui i ricorsi “urgenti” risultino essere in numero inferiore a quello delle sezioni, si procederà comunque al sorteggio, avendo cura di escludere dai successivi sorteggi le sezioni che sono già risultate assegnatarie di ricorsi urgenti; c) nel caso di ricorsi che presentino ragioni di connessione soggettiva e/o oggettiva (ad esempio ricorso societario e dei singoli soci, ricorsi presentati dal medesimo contribuente per più annualità), presentati contestualmente o meno, questi dovranno essere assegnati alla sezione cui è attribuito il ricorso col numero progressivo più basso; nel caso di attribuzione con tale ultimo criterio, la sezione assegnataria di tali ulteriori ricorsi sarà esclusa dalle successive turnazioni, fino a ripristinare l’equilibrio numerico di assegnazione tra le varie sezioni;

4) i ricorsi per revocazione di una sentenza dovranno essere assegnati a sezione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza;

5) i ricorsi in riassunzione dalla Corte di Cassazione, a seguito di annullamento con rinvio, dovranno essere assegnati a sezione diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata; Nei casi di cui ai numeri 4 e 5, ove, a seguito di sorteggio, il ricorso risulti assegnato alla medesima sezione che ha pronunciato la sentenza, sarà riassegnato alla sezione in ordine numerico progressiva;

6) i giudizi di ottemperanza saranno assegnati alla medesima sezione che ha emesso la sentenza (ex art. 70 D.Lgs 546/1992);

7) le istanze per la correzione di errore materiale dovranno essere assegnati alla medesima sezione che ha emesso la sentenza o il provvedimento;

8) i processi in carico a una sezione congelata andranno riassegnati; si provvederà alla formazione di uno o più gruppi di ricorsi, in base al numero progressivo degli stessi secondo i criteri generali, prefissati nella risoluzione n. 5/2010 di questo Consiglio;

La presente risoluzione, unitamente ai punti della precedente risoluzione n. 5 del 2010, in considerazione delle osservazioni pervenute dai Presidenti di Commissione e delle richieste di autorizzazione e di proroga degli adempimenti, sarà vincolante ed operativa dal 1 gennaio 2011. E’ tuttavia in facoltà dei Presidenti di Commissione dare immediata attuazione alle disposizioni di cui alla presente risoluzione.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I e II

Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni, avendo cura di dare a questo Consiglio tempestiva conferma dell'avvenuto adempimento.

IL PRESIDENTE: Daniela GOBBI

RISOLUZIONE N. 8 /2010 DEL 20 LUGLIO 2010

Costituzione degli albi professionali dei CTU e dei Commissari ad acta presso ciascuna Commissione Tributaria Regionale

Il Consiglio nella seduta del 20 luglio 2010, composto come da verbale in pari data;

sentiti i relatori, Pres. **Daniela GOBBI** e Cons. **Domenico CHINDEMI**,

OSSERVA

L'art. 7, n. 2 del D.l gs 546/92 prevede che *“le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, compreso il corpo della Guardia di Finanza , ovvero disporre consulenza tecnica”*;

Si richiama l'attenzione su tale opzione, da valutare anche ai fini della economicità del giudizio, in rapporto al valore della controversia, considerando che il ricorso ad organi tecnici dell'Amministrazione finanziaria non comporta oneri economici per le parti.

Sussiste l'esigenza di costituire gli albi professionali dei CTU presso ciascuna Commissione Tributaria Regionale, riservando ad apposito emanando regolamento la individuazione dei soggetti legittimati ad assumere l'incarico di CTU, nel rispetto della normativa del codice civile e di procedura civile e con la collaborazione degli Ordini professionali interessati. Ritenuto di dovere individuare i seguenti principi e criteri guida nella nomina dei CTU.

1) Ove il Collegio opti per la consulenza tecnica, in attesa della costituzione degli albi dei CTU presso ogni Commissione Tributaria Regionale dovranno essere nominati consulenti tecnici i professionisti iscritti nel'apposito albo presso il Circondario del Tribunale in cui ha sede la Commissione tributaria regionale o provinciale.

2) Eventuali deroghe, per motivi di opportunità o situazioni particolari, dovranno essere motivate dal presidente del Collegio.

3) Dovrà assicurarsi, a cura di ciascun Presidente di sezione e sotto la vigilanza del Presidente della Commissione, la turnazione tra i vari consulenti tecnici.

4) I presidenti di Commissione dovranno istituire un registro con la indicazione dei nominativi dei CTU nominati e dei relativi compensi.

5) Al fine di esercitare, da parte dei Presidenti di Commissione, la dovuta vigilanza i presidenti di Collegio comunicheranno, senza ritardo, ai Presidenti

della rispettiva Commissione il nominativo del CTU nominato e, una volta liquidato, il relativo compenso.

6) Con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) i Presidenti di Commissione trasmetteranno al Consiglio di presidenza l'elenco dei CTU nominati, con l'indicazione della sezione e del compenso, ove già liquidato.

7) I medesimi criteri e incombenze, ad eccezione della necessaria scelta tra gli iscritti all'albo dei CTU, dovranno essere, rispettivamente, seguiti e adottate per la nomina dei Commissari ad acta.

IL PRESIDENTE

Daniela GOBBI

APPENDICE
e-mail: ctrib.scp.giusttrib@finanze.it
indirizzo web: www.giustizia-tributaria.it

Presidente

GOBBI Daniela

Vicepresidenti

BALDASSARRI Marco
GRAVINA Antonio

Comitato di Presidenza

GOBBI Daniela (Presidente)
BALDASSARRI Marco (Vice Presidente)
GRAVINA Antonio (Vice Presidente)
FERRARA Mario (Componente)
SANTORO Giuseppe (Componente)

Consiglieri

CHINDEMI Domenico
CUCINELLA Adolfo
DEL SIGNORE Agostino
FIORENZA Giorgio
GARGANESE Giovanni
GENISE Angelo Antonio
GRILLO Carlo
MORSILLO Andrea
ORLANDO Antonio
SANTAMARIA AMATO Gaetano

<i>Segreteria Generale</i>

Segretario Generale (*Preposto anche al coordinamento degli uffici: 2°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° e 12°*)
D'AVANZO Vincenzo

Segreteria

Segreteria della Presidenza

Redige i verbali delle sedute del Consiglio, del Comitato di Presidenza e dell'Ufficio Bilancio - Svolge compiti di segreteria del Presidente del Consiglio di Presidenza.

Segreteria Amministrativa

Assiste il Segretario Generale nell'espletamento dei suoi compiti amministrativi; provvede all'istruttoria dei provvedimenti relativi al personale e alla gestione dei rapporti di lavoro sulla base delle disposizioni della circolare ministeriale n.° 771 del 25 Giugno 1998.

Segreteria per la programmazione ed il coordinamento delle attività informatiche

Cura l'automazione dei servizi per gli uffici del Consiglio - Il trattamento, il controllo e la gestione informatica dei dati utili alla determinazione dei compensi dei giudici tributari - La gestione delle procedure informatiche di necessità del Consiglio di Presidenza. Rilevazioni statistiche.

UFFICI

Ufficio 1°: Status dei Giudici Tributari Revisione piante organiche - Flussi

Consigliere Presidente: ORLANDO Antonio

Provvede alla tenuta del fascicolo personale di tutti i giudici tributari sulla base dei provvedimenti relativi a nomina, cessazione dell'incarico per dimissioni, raggiunti i limiti di età, decesso.

Responsabile Amministrativo: NIUTTA Mario

Ufficio 2°: Studi e documentazioni

Consigliere presidente: GENISE Angelo Antonio

Redazione dei pareri e delle proposte previste dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro delle Finanze o da altre autorità - Studio e segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di Giustizia Tributaria.

Responsabile Amministrativo: NICOLETTI Maria Maddalena

Ufficio 3°: Programmazione e coordinamento della formazione e aggiornamento professionale

Consigliere presidente: CHINDEMI Domenico

Cura l'organizzazione dei corsi di formazione dei giudici tributari ed il collegamento e coordinamento degli stessi sul piano nazionale.

Responsabile Amministrativo: MUSICO' Francesco

Ufficio 4°: Concorsi

Consigliere presidente: DEL SIGNORE Agostino

Provvede alla gestione delle procedure concorsuali per la nomina dei componenti delle Commissioni Tributarie.

Responsabile Amministrativo: MANCINI Raffaella

Ufficio 5°: Incompatibilita'

Consigliere presidente: CUCINELLA Adolfo

Accertamento dell'avvenuta apertura del procedimento di decadenza o dell'adozione del provvedimento di decadenza prevista dall'art. 8 lett. c D.L.gs. n° 545/92.

Responsabile Amministrativo: VALENTINI Elide

Ufficio 6°: Provvedimenti disciplinari e di decadenza (ad esclusione di quelli previsti dall'art. 12 lettera b)

Consigliere presidente: SANTAMARIA AMATO Gaetano

Accertamenti preliminari previsti dall'art. 16 comma II D.Lgs. n° 545/92.

Responsabile Amministrativo: SGAVICCHIA Barbara

Ufficio 7°: Contenzioso

Consigliere presidente: GRILLO Carlo

Esame dei ricorsi, delle ordinanze di sospensione e delle decisioni dei giudici amministrativi.

Responsabile Amministrativo: MATTIA Alberto

Ufficio 8°: Compensi dei giudici tributari

Consigliere presidente: Andrea MORSILLO

Pareri e risoluzioni sul trattamento economico dei giudici tributari

Responsabile Amministrativo: MARINO Luciana

Ufficio 9°: Amministrazione e contabilità (di cui fanno parte l'Ufficio Ragioneria l'Ufficio Economato, l'Ufficio Liquidazione e l'Ufficio Consegretario)
--

Consigliere presidente: GARGANESE Giovanni

Provvede alla gestione contabile - finanziaria dei Componenti del Consiglio di Presidenza e del personale amministrativo - Cura la gestione economica dei beni del Consiglio di Presidenza

Responsabile Amministrativo: AMOROSI Rita

Economo: BENINATI Claudio

Vice Economo: BOTTARO Marcello

Ufficio 10°: Rapporti con il Parlamento
--

Consigliere presidente: CUCINELLA Adolfo

Cura le relazioni con il Parlamento ed i suoi Organi

Responsabile Amministrativo: PULITI Laura

Ufficio 11°: Rapporti con la stampa
--

Consigliere presidente: facente funzioni FERRARA Mario

Promuove e cura i rapporti con gli organi di comunicazioni ed informazione. Provvede al costante aggiornamento del sito web del Consiglio di Presidenza.

Responsabile Amministrativo: PULITI Laura

Ufficio 12°: Informatizzazione del Processo Tributario

Consigliere presidente: ORLANDO Antonio

Cura i lavori preparatori del processo tributario telematico fino al loro compimento ed alla definizione, segnalando al Consiglio eventuali correttivi e proposte utili al suo miglior funzionamento.

Responsabile Amministrativo: PARENTE Aurelio

Comitato Pari opportunità

Consigliere presidente: GOBBI Daniela

Segretaria: GISMONDI Maria Rosaria

Servizi

Centralino

Provvede alla ricezione e smistamento delle telefonate in entrata e in uscita dagli uffici del Consiglio.

Servizio Automobilistico

E' addetto alla guida delle autovetture in dotazione al Consiglio di Presidenza.

Servizio Ausiliari

Attendono ai servizi di commesso.